

Laura Baietto

**Vescovi e comuni: l'influenza della politica pontificia nella prima metà del secolo XIII a Ivrea e Vercelli**

[A stampa in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", C/2 (2002), pp. 459-546 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

I. CONFLITTI E COLLABORAZIONE FRA EPISCOPATO E COMUNE A IVREA. - 1. La crisi dei rapporti fra vescovo e comune durante l'episcopato di Giovanni. - 2. L'elezione del vescovo Pietro e l'"esperimento" di Innocenzo III. - 3. L'episcopato di Oberto: il compimento del progetto pontificio. - 4. Il vescovo Obero e Gregorio IX: il conflitto fra episcopato e comune per gli statuti "iniqui" e l'usurpazione dei feudi vescovili (1227-1236). - II. I RAPPORTI FRA EPISCOPATO E COMUNE E LA PRESSIONE ESERCITATA DALLE FORZE POPOLARI A VERCELLI. - 1. L'azione del papato nel conflitto fra comune e vescovo a Vercelli. - 2. L'esito della vicenda: Gregorio di Montelongo e l'alleanza fra il comune e il papato.

A Vercelli e a Ivrea i rapporti fra episcopato e comune, di per sé già naturalmente conflittuali in ragione della pretesa di entrambe le istituzioni a esercitare diritti e poteri di natura pubblica e patrimoniale sul territorio<sup>1</sup>, sono amplificati dal fatto che ancora nel Duecento i presuli non soltanto risultano essere i formali titolari della giurisdizione su città e distretto in base ad antiche concessioni imperiali, ma pretendono di esercitare tali poteri investendo delle pubbliche funzioni i magistrati cittadini<sup>2</sup>. Questa particolare situazione conferisce ai conflitti fra episcopato e comune nei due centri subalpini una dimensione strutturale che, nel secolo XIII, si innesta su altri motivi di scontro presenti in gran parte delle città comunali e connessi con la politica pontificia di difesa delle libertà della chiesa, con la lotta all'eresia e con la strategia delle alleanze nello scontro fra papato e impero. La tensione permanente che caratterizza i rapporti fra vescovi e città tende quindi ad accentuarsi a partire dai primi anni del Duecento, ovvero in concomitanza con le trasformazioni istituzionali legate alla profonda crisi degli assetti di governo consolidati all'interno dei comuni<sup>3</sup>. Contemporaneamente sul fronte delle istituzioni ecclesiastiche, a partire dal pontificato di

---

<sup>1</sup> La bibliografia sul ruolo dei vescovi nel periodo precomunale e di affermazione del comune è amplissima, ricordo qui brevemente solo le opere che hanno segnato un punto di svolta nell'indagine di questi problemi: E. DUPRÉ THESEIDER, *Vescovi e città nell'Italia Precomunale*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (secc. XI-XIII)* (Atti del II convegno di storia della Chiesa in Italia, Roma 5-9 settembre 1961), Padova 1964, pp. 55-109; G. DILCHER, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine rechtsgeschichtlichen Untersuchung*, Aalen 1967; G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in ID., *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 397-427; ID., *Vescovi e comuni in Italia*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel medioevo*, a cura di C.G.MOR, H. SCHMIDINGER, Bologna 1979, pp. 263-282; R. BORDONE, *Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine*, in *La storia*, a cura di N. TRANFAGLIA, M. FIRPO, *Il Medioevo*, II, *Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 426-460.

<sup>2</sup> Sulle concessioni imperiali attestanti i diritti pubblici detenuti dal vescovo a Ivrea e a Vercelli ritorneremo nel dettaglio più avanti, testo compreso fra le note 16-17 e 150-155. I poteri di *districtio* attribuiti dagli imperatori ai presuli a partire dal secolo X, talora estesi su aree identificate con il termine *comitatus* e complicati dal fatto che alcuni vescovi furono talvolta titolari *ad personam* di veri comitati, ha costituito l'oggetto di un acceso dibattito storiografico, che ha avuto come principali protagonisti Eugenio Dupré Theseider, Vito Fumagalli, Giovanni Tabacco e Giuseppe Sergi. La questione storiografica è ora efficacemente illustrata e commentata da G. SERGI, *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane* (Atti del Convegno internazionale di studi, Pistoia 16-17 maggio 1998), Pistoia 2001, pp. 1-16. La chiarezza sul significato da attribuire ai poteri pubblici esercitati dai vescovi nei secoli centrali del medioevo è indispensabile per affrontare il tema nel basso medioevo, quando l'uso da parte di alcuni presuli del titolo comitale assume caratteristiche del tutto differenti. Per questa fase più tarda: R. BORDONE, *I poteri di tipo comitale dei vescovi nei secoli X-XII*, in corso di stampa negli Atti del III Convegno di Pisa su *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo* (18-20 marzo 1999).

<sup>3</sup> Per l'affermazione del regime podestarile e le trasformazioni a esso connesse si veda: E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia*, 2: *Il Medioevo: popoli e strutture politiche*, a cura di N. TRANFAGLIA, M. FIRPO, Torino 1986, pp. 461-491. È ora disponibile anche una nuova e attenta sintesi condotta sulla base della bibliografia più aggiornata sull'argomento: É. CROUZET-PAVAN, *Enfers et paradis. L'Italie de Dante et de Giotto*, Paris 2001, pp. 121-232.

Innocenzo III (1198-1216), il papato si pone sempre più come il vertice di un mondo gerarchizzato e culminante in Roma, sia sul piano politico, sia su quello giurisdizionale. La riforma messa a punto dal pontefice è centrata in particolare sui vescovi, che rappresentano il tramite di azione del papato a livello locale e devono essere in grado di dare attuazione al progetto di tutela dei diritti ecclesiastici secondo le linee definite dalla politica romana<sup>4</sup>. Per questa ragione si intensifica il controllo esercitato dal papato su di essi e si assiste alla progressiva definizione dei poteri del pontefice su traslazioni, rinunce e deposizioni dei presuli, fondati sulla *plenitudo potestatis* del papa e sul suo ruolo di *vicarius Christi*.

L'azione programmatica di Innocenzo III sull'episcopato finisce chiaramente per influenzare profondamente i rapporti intrattenuti da quest'ultimo con il comune: proprio il papato fornisce una chiave importante per comprendere appieno il complesso quadro delle relazioni fra episcopio e comune nel secolo XIII, il che conduce necessariamente a interrogarsi sul problema dei rapporti fra papato e comuni cittadini<sup>5</sup>. La prospettiva entro la quale si conduce questo studio mira pertanto a cogliere l'interferenza fra tendenze politiche generali, progetti vescovili e comunali specifici e interventi della chiesa romana. Non si intende con questo negare la specificità delle vicende locali o stabilire meccanicismi e nessi strettamente causali fra la politica "generale" e le dinamiche locali, anche rilevanti ma circoscritte, messe chiaramente in luce da innumerevoli studi di storia comunale e vescovile. Ciò che qui si vuole sottolineare è la natura complessa e la pluralità dei livelli di interazione fra il piano generale della politica e le strategie politiche operanti a livello locale, che non permettono di tracciare sviluppi lineari, ma costringono invece a considerare i molteplici processi di integrazione fra i due ambiti.

---

<sup>4</sup> Sulla concezione del rapporto papato-vescovi messa a punto da Innocenzo III si vedano almeno: il capitolo «Riforme e innovazioni di Innocenzo III nella vita religiosa» in M. MACCARRONE, *Studi su Innocenzo III*, Roma, Padova 1972, pp. 223-337; ID., «Cura animarum» e «parochialis sacerdos» nelle costituzioni del IV Concilio Lateranense (1215). *Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XIV)* (Atti del VI convegno di storia della chiesa in Italia. Firenze 21-25 ottobre 1981), Roma 1984, pp. 81-195, e ora in ID., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. LAMBERTINI, Roma 1995, pp. 271-367. Fondamentale per i temi che qui più ci interessano K. PENNINGTON, *Pope and bishops. The papal monarchy in the twelfth and thirteenth centuries*, University of Pennsylvania 1984.

<sup>5</sup> Il rapporto fra comuni e papato è stato indagato dalla storiografia per lo più in collegamento con altri temi, quali le relazioni fra papato e impero e la lotta all'eresia: si veda per esempio D. WEBB, *The Pope and the Cities: anticlericalism and heresy in Innocent III's Italy*, in *The Church and Sovereignty, c. 590-1918. Essays in Honour of Micheal Wilks*, a cura di D. WOOD, Oxford 1991, pp. 135-152. Fanno eccezione alcuni contributi incentrati su una sola realtà cittadina e relativi agli anni di pontificato di Innocenzo III: D. SAVOIA, *Verona e Innocenzo III (Nuovi documenti sulle chiese veronesi)*, in «Studi storici Luigi Simeoni», 35 (1985), pp. 81-140, 36 (1986), pp. 233-287; E. PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello stato della chiesa. Il potere centrale*, in *Società e istituzioni nell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, I, Perugia 1988, pp. 91-135; P. RACINE, *Innocent III et la Commune de Plaisance*, in *Les prélats, l'église et la société. XI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle. Hommage à Bernard Guillemain*, a cura di F. BÉRIAC, Bordeaux 1994, pp. 207-217; A. BARTOLI LANGELI, *Papato, vescovo, comune*, in *Una città e la sua cattedrale: il duomo di Perugia*, Perugia 1992, pp. 85-99; G.M. CANTARELLA, *Innocenzo III e la Romagna*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», LII, 1 (1998), pp. 33-72. Esistono tuttavia alcuni saggi che pongono il problema dei rapporti fra papato e comuni come oggetto di ricerca a sé stante: M. PACAUT, *La Papauté et les villes italiennes (1159-1253)*, in *Atti del Congresso storico internazionale per l'ottavo centenario della prima Lega Lombarda* (Convegno sui problemi della civiltà comunale, Bergamo 4-8 settembre 1967), Bergamo 1971, ora in ID., *Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiéval*, London 1985, pp. 33-45; G. MICCOLI, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia, Annali II*, Torino 1974, pp. 431-1079, il rapporto papato-città è affrontato alle pp. 689-734; P. RACINE, *Innocent III et les communes italiennes*, in *Religion et culture dans la cité italienne de l'Antiquité à nos jours* (Actes du Colloque du Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l'Italie, 8-10 novembre 1979), Université de Strassbourg 1981, pp. 73-83; A. RIGON, *Il ruolo delle chiese locali nelle lotte tra magnati e popolani*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, (Atti del XV convegno internazionale del Centro Italiano di Studi di Storia e Storia d'Arte, Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, pp. 117-135; ALBERZONI, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Innocenzo III urbs et orbis* (Atti del Congresso internazionale in occasione dell'ottocentesimo anniversario dell'incoronazione di Innocenzo III, Roma 9-15 settembre 1998), in corso di stampa, e ora in EAD., *Città, vescovi e Papato nella Lombardia dei comuni*, Novara 2001, pp. 27-77. Sulla definizione e lo sviluppo di una politica pontificia nei confronti dei comuni cittadini dell'Italia centro-settentrionale si veda: L. BAIETTO, *Una politica per le città. Rapporti fra papato, vescovi e comuni nell'Italia centro-settentrionale da Innocenzo III a Gregorio IX*, tesi di dottorato, a.a. 1998-2001, dattiloscritto presso il Dipartimento di Storia, sezione di Medievistica, Università degli Studi di Torino.

L'innesto dell'azione pontificia sulle trasformazioni istituzionali connesse con l'avvento del regime podestarile conferisce agli anni che vanno dalla fine del secolo XII alla metà del XIII una dimensione di intensa conflittualità, innescata dalla necessità di ricomporre nuovi equilibri, dopo che quelli creati dagli assetti precedenti erano stati messi in crisi. L'azione del papato attraverso la deposizione dei presuli non sufficientemente attivi nella difesa dei diritti delle chiese e la pretesa di intervenire sulla legislazione comunale con la cancellazione delle norme antiecclesiastiche, proprio nel momento in cui gli statuti assumevano un ruolo portante nella concezione stessa del comune podestarile<sup>6</sup>, produce l'esplosione dei conflitti in forme nuove. Se la pretesa di intervento della giustizia papale e delegata nelle vertenze fra comune e vescovo non conduce sempre a un'effettiva risoluzione delle dispute, è indubbio che ne determina un nuovo livello di definizione attraverso la descrizione dei conflitti con un linguaggio strettamente legato alla produzione giuridica e pubblicistica, alle concezioni ecclesiologiche e alla prassi giudiziaria. La capacità di scomporre un conflitto in una serie consequenziale di atti ed eventi, di imporre definizioni giuridiche, di applicare un quadro linguistico alla realtà, isolando le pretese contrapposte, i motivi di scontro e le argomentazioni delle parti finisce per produrre un mutamento nella natura stessa della causa e nella materia di lite.

I continui tentativi delle città di usurpare i diritti della chiesa si configurano nel linguaggio pontificio come infrazione della *libertas ecclesiae*<sup>7</sup>, ma sotto questa definizione si celano in realtà diversi livelli di conflitto. A livello locale l'attacco alla libertà della chiesa è connesso con le strutture territoriali dei possessi ecclesiastici, implicanti l'esercizio di diritti pubblici e patrimoniali in quelle aree. Questo programma si attua attraverso il tentativo da parte dei comuni di sottoporre alla giustizia e alla fiscalità cittadina gli abitanti delle *villae* e dei castelli vescovili, di impadronirsi dei beni e dei diritti ecclesiastici e di limitare il processo inverso, ovvero l'acquisizione da parte del vescovo dei beni posti nel distretto. A un livello più generale le azioni dei comuni si scontrano invece con il diritto del clero di avvalersi del privilegio del foro e dell'esenzione fiscale. Nelle città in cui formalmente è il vescovo a detenere i poteri pubblici e a investirne i magistrati cittadini, come avviene a Vercelli e a Ivrea, si osserva un ulteriore livello di conflitto, causato dal tentativo dei comuni di sottrarsi a tale vincolo di dipendenza: in questo caso dunque al problema dell'infrazione della *libertas ecclesiae*, si affianca quello della rottura del legame vassallatico.

In questo contesto i casi di Vercelli e di Ivrea, pur accomunati dal punto di vista strutturale, rappresentano due situazioni molto diverse ed emblematiche. Mentre a Vercelli negli anni Quaranta il papato arriva a promuovere la vendita della giurisdizione vescovile al comune, a Ivrea si realizza quello che si può definire un esperimento di attuazione della politica sui vescovi di Innocenzo III, che contribuisce a perpetuare ancora in pieno Duecento un'effettiva subordinazione del governo comunale all'episcopio. Il papa interviene nel 1206 a deporre un vescovo ritenuto inefficiente e a imporre la nomina di un presule di sua fiducia, che imposterà una politica di recupero dei diritti ecclesiastici e di riaffermazione dei poteri pubblici dell'episcopio, tenacemente

---

<sup>6</sup> Il comune podestarile si fondava su uno scambio di giuramenti fra podestà, ufficiali e cittadinanza incentrati sullo statuto municipale che rappresentava il comune stesso nella sua capacità di autogoverno. Ciò avveniva al momento dell'avvicendamento del vertice esecutivo del comune, segnando e legittimando la delega dei poteri di governo al funzionario forestiero chiamato a reggere la città. Sulla funzione del giuramento nella costruzione giuridica e istituzionale del comune: C. STORTI-STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Bergamo 1984, pp. 181-206; Pierre Michaud-Quantin, in relazione al comune podestarile italiano, segnala la natura collettiva del legame che si crea fra cittadini, podestà e statuti con il giuramento prestato dalla collettività al rettore appena entrato in carica: P. MICHAUD-QUANTIN, *Universitas. Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin*, Paris 1970, p. 236. Gerhard Dilcher mette in evidenza la sostanziale coincidenza di contenuti fra il giuramento prestato dai rettori e quello prestato dai *cives*, che conferirebbe un carattere contrattuale al fondamento comunale, ulteriormente sottolineato dalla reiterazione di tali giuramenti: DILCHER, *Die Entstehung* cit., pp. 149-150, 168; si veda a anche ID., *I comuni italiani come movimento sociale e forma giuridica*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE, J. JARNUT, Bologna 1988, pp. 161-193.

<sup>7</sup> Sulle origini e gli sviluppi del concetto di *libertas ecclesiae* si faccia riferimento al lavoro di B. SZABÓ-BECHSTEIN, *Libertas ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investiturstreits und seine Vorgeschichte. 4.-11. Jahrhundert*, Roma 1985; ID., «*Libertas ecclesiae*» vom 12. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII, in «*Vorträge und Forschungen*», XXXIX (1991), pp. 147-175. Per l'affermazione e la difesa della *libertas ecclesiastica* nei confronti dei comuni italiani si vedano: PACAUT, *La Papauté et les villes italiennes* cit.; ALBERZONI, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica* cit.

attuata dai suoi successori. L'azione del papato sull'episcopato eporediese, che si colloca entro un più ampio progetto di rinnovamento delle gerarchie episcopali subalpine, prevede la messa a punto di nuovi strumenti di intervento: ai legati papali e alla giustizia pontificia delegata si affianca il nuovo istituto dei *visitatores et provisos Lombardiae*<sup>8</sup>, una commissione di ecclesiastici vicini alle idee del pontefice, sulla quale avremo modo di tornare in seguito. Proprio sui *visitatores* converge quel legame fra politica e diritto, reso particolarmente evidente dall'azione legislativa di Innocenzo III, che si concretizza in un potenziamento della giurisdizione pontificia delegata e in un'estesa ridefinizione delle procedure. Le azioni affidate dal pontefice alla commissione di ecclesiastici lombardi si fondavano infatti sull'applicazione della procedura inquisitoria<sup>9</sup>, concepita come uno strumento razionale e formalizzato di ricerca della verità, che permetteva di intervenire direttamente sugli ordinari diocesani con indagini segrete, prescindendo dalle rigide regole fissate dall'*ordo iudiciarius*<sup>10</sup>. Come sottolineato dal dettato dell'ottavo canone del IV concilio lateranense, che segna il momento della fissazione del procedimento inquisitorio, dopo che esso si era andato definendo in modo graduale nella prassi<sup>11</sup>, era infatti molto arduo agire contro gli alti gradi delle gerarchie ecclesiastiche con il normale processo accusatorio, perché si reperivano con difficoltà persone disposte ad assumersi l'onere di accusare un superiore potente<sup>12</sup>.

Innocenzo III dunque non solo cerca di mettere in pratica a Ivrea un modello di relazione fra papato e vescovi, ma vi sperimenta anche il funzionamento dei nuovi strumenti di intervento appena descritti. Se si considera poi che il comune eporediese non presenta una particolare differenziazione sociale e che al centro dei conflitti fra episcopato e comune c'è ancora un problema di affermazione dell'autonomia delle istituzioni cittadine e di effettivo controllo economico di diritti e beni comuni, diventa chiaro che la situazione eporediese costituisce il contesto adatto per attuare il progetto innocenziano di relazione fra vescovo e comune.

A Vercelli l'oggetto degli scontri con l'episcopato è quella parte del territorio comunale che costituisce il *comitatus* ancora sottoposto alla giurisdizione del vescovo. Il legame vassallatico che si crea fra vescovo e comune per l'esercizio del potere in quell'area contrasta tuttavia con le pretese di autodeterminazione politica e legislativa della città e con l'idea stessa del comune podestarile,

---

<sup>8</sup> Sui *visitatores*: M.P. ALBERZONI, *Innocenzo III e la riforma della Chiesa in «Lombardia»*. Prime indagini sui "visitatores et provisos", in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 73 (1993), pp. 122-178; EAD., *Chiesa e comuni in Lombardia. Dall'età di Innocenzo III all'affermazione degli ordini mendicanti, in Civiltà di Lombardia. La Lombardia dei comuni*, a cura di A. CASTELLANO, Milano 1988, pp. 33-52.

<sup>9</sup> Non a caso la bolla pontificia, con la quale nel 1206 il papa rettifica le decisioni scaturite dall'inchiesta dei suoi inviati sui presuli di Asti, Ivrea, Novara e Verona, costituisce la base della procedura inquisitoria e sarà in seguito conosciuta come la decretale *Qualiter et quando*. La prima parte dell'epistola compone il canone 8 del IV concilio lateranense e una parte più cospicua del testo confluisce nelle decretali, prima nella *Compilatio terza* e infine nel *Liber Extra*: J.P. MIGNE, *Patrologia Latina saeculum XIII- annus 1216*, tomi 214-217, I-IV *Innocentii III Opera Omnia*, Parigi 1855 (d'ora in poi PL), 215, cc. 777-781, n. CC; *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di J. ALBERIGO, P.P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, Freiburg-im-Breisgau 1962, pp. 213-215, can. 8; X. V, 1, 17.

<sup>10</sup> Su origini, funzioni e innovazioni inerenti la procedura inquisitoria si veda il fondamentale: W. TRUSEN, *Der Inquisitionsprozess. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 169-230. Il processo inquisitorio si fonda sulla *mala fama* che di per sé non è certo una novità: ciò che muta è però la maniera in cui essa è attestata. Nel processo infamante infatti, in caso di mancanza di confessione, bastava il giuramento purgatorio a far cadere l'accusa. Nel processo inquisitorio invece il giudice portava avanti un'inchiesta volta ad accertare la verità dei fatti, con strumenti di prova mutuati dal processo accusatorio e quindi centrati sulla prova testimoniale. Il giuramento continuava a essere impiegato, ma da solo non era più sufficiente a discolorare l'*infamatus* quando i sospetti erano gravi e c'erano prove testimoniali contrarie: op. cit., pp. 179-197, 229. Sui precedenti romanistici della procedura *ex officio*, usata in maniera diffusa nei casi particolarmente gravi: Y. THOMAS, "Arracher la vérité". *La majesté et l'Inquisition (Ier-IVe siècle ap. JC)*, in *Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. Etudes d'histoire comparée sous la direction de ROBERT JACOB*, Paris 1996, pp. 15-41. Per lo sviluppo e i caratteri del sistema procedurale fondato sull'*ordo iudiciarius*: L. FAWLER MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum*, Turnhout 1994 (Typologie de sources du Moyen Age Occidental, fasc. 63), in particolare per le influenze degli *ordines* in Italia e nelle corti ecclesiastiche: pp. 79-85. Da ricordare anche il classico: A. M. STICKLER, *Ordines iudicarii*, in *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Paris 1957, pp. 1132-1143, e ora in *L'educazione giuridica*, VI/2 cit., pp. 3-18. Un valido repertorio degli *ordines iudicarii*: L. FOWLER-MAGERL, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, in *Repertorium zur Frühzeit der gelehrten Rechte*, I, Frankfurt am Main 1984.

<sup>11</sup> *Conciliorum oecumenicorum* cit., pp. 213-215, can. 8.

<sup>12</sup> TRUSEN, *Der Inquisitionsprozess* cit., pp. 188 sgg.

fondato su un patto fra reggitore e cittadinanza che trova ragione in se stesso. A Vercelli fra gli anni Venti e Quaranta, accanto a una notevole crescita economica e demografica, si verifica un particolare sviluppo delle organizzazioni di stampo popolare, che conquistano il diritto di partecipare alle sedute del consiglio e segnano fortemente la politica cittadina di quegli anni, accentuandone i motivi di conflitto con il vescovo. Sul fronte della politica estera il comune è inserito organicamente negli schieramenti sovraregionali, attraverso il pressoché costante collegamento con Milano. L'obiettivo della politica vercellese, per tutta la prima metà del secolo XIII, resta quello di strappare la giurisdizione sul territorio dell'*episcopatus* al vescovo e proprio su tale questione si innesta un processo di ridefinizione degli assetti socio-politici interni. Anche qui, come a Ivrea, negli anni Trenta del secolo XIII si verifica un violento conflitto che ha come scintilla scatenante la promulgazione degli statuti antiecclesiastici: ma se a Ivrea l'azione del pontefice a sostegno del presule finisce per vanificare il tentativo del comune di conquistare un minimo di autonomia attraverso la libera espressione della capacità legislativa, a Vercelli il problema degli statuti iniqui si salda a quello della giurisdizione vescovile e allo strutturarsi delle parti socio-politiche interne. Nel comune eusebiano la capacità di tenuta e di reazione di fronte all'azione del papa e della giustizia pontificia delegata conduce addirittura a mercanteggiare con i rappresentanti del papato il passaggio della città al fronte leghista in cambio dell'acquisto della giurisdizione vescovile. A questo proposito bisogna ricordare che ai tempi di Gregorio IX (1227-1241) il progetto pontificio, che Innocenzo III aveva concepito e che Onorio III (1216-1227) aveva cercato di applicare, subisce alcune importanti evoluzioni. Senza essere cambiato nella sua formulazione, aveva tuttavia dovuto fare i conti con la realtà sulla quale cercava di intervenire e risultava estremamente complicato dal progressivo deteriorarsi dei rapporti con Federico II e dall'urgenza di ampliare il più possibile la rete di alleanze del fronte antiimperiale. Come risulta chiaro dall'azione del legato pontificio Gregorio di Montelongo nel periodo di vacanza della sede pontificia e poi dall'azione di Innocenzo IV (1243-1254), la guerra con l'impero determina un nuovo realismo politico da parte del papato, costretto a ridimensionare le questioni di principio, quali i concetti di *libertas ecclesie*, di *plenitudo potestatis* o il ruolo di *vicarius Christi* del papa, in funzione della necessità di soppesare gli equilibri di forza in campo, per poterne sfruttare al meglio il potenziale di alleanza. E l'alleanza di un comune come Vercelli, in piena espansione economica e demografica, era molto preziosa per il fronte leghista. Il suo passaggio alla parte imperiale fra il 1238 e il 1242 era stato dettato proprio dalla speranza di poter acquisire la legittimazione dell'esercizio dei poteri pubblici detenuti dal vescovo. A questo punto le ragioni della guerra e delle alleanze per il papato diventano più forti di qualsiasi problema di difesa dei diritti ecclesiastici e conducono ad attuare una politica spregiudicata e impensabile ai tempi di Innocenzo III.

### 1. Conflitti e collaborazione fra episcopato e comune a Ivrea

La prima attestazione del comune di Ivrea risale al 1171, vale a dire in netto ritardo se confrontata con altri casi subalpini quali Asti o Vercelli<sup>13</sup>. La tardiva visibilità istituzionale sembra dovuta al fatto che gli sviluppi cittadini avvennero probabilmente per diretta concessione del vescovo, in un clima di cooperazione e di regolare svolgimento delle funzioni urbane legate alla difesa militare e alla ripartizione dei tributi<sup>14</sup>, nonché secondo una logica strumentale, in forza della quale il presule avrebbe favorito lo sviluppo di una parziale autonomia comunale per proteggersi dall'espansionismo del potente comune di Vercelli<sup>15</sup>. A completare il quadro di stretta connessione con l'episcopato, che dal primo comune si protrae fino al secolo XIII, intervengono la composizione sociale dei collegi consolari, costituiti in gran parte dai vassalli e dai collaboratori del

<sup>13</sup> R. BORDONE, "Civitas nobilis et antiqua". Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte, in AA. VV., *Piemonte medievale*, Torino 1985, pp. 29-61, in particolare p. 31; ID., *Potenza vescovile e organismo comunale*, in *Storia della Chiesa d'Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. CRACCO con la collaborazione di A. PIAZZA, Roma 1998, pp. 799-837, in particolare pp. 811 sgg. Sull'affermazione tardiva del comune eporediese e sulle sue conseguenze in termini di una mai raggiunta esplicitazione delle prerogative comunali si vedano le considerazioni di A. FALOPPA, *Dal Vescovo al Comune*, in *Ivrea Ventun secoli di storia*, Ivrea 2001, pp. 123-146, alle pp. 140-144.

<sup>14</sup> Il ruolo dell'organizzazione militare nella nascita del primo comune è sottolineato da F. PANERO, *La grande proprietà fondiaria della Chiesa di Ivrea*, in *Storia della Chiesa d'Ivrea* cit., pp. 839-865, p. 859.

<sup>15</sup> FALOPPA, *Dal Vescovo al Comune* cit., p. 136.

vescovo in città, e il numero ristretto di famiglie che ricoprono le magistrature urbane<sup>16</sup>. Ciò mette in luce una doppia forma di predominio, politica oltre che giuridica, dell'episcopio sulle istituzioni comunali. Dal punto di vista giuridico, l'origine dei diritti vescovili sul *districtus* risale a un diploma di Ottone III, il quale nel 1000 aveva concesso alla chiesa di Ivrea i poteri di *districtio* sulla città e su una fascia di tre miglia del territorio circostante, donandogli altresì le corti di Romano e Fiorano<sup>17</sup>. Non esiste invece alcuna notizia di un'investitura formale di Federico I, come invece avviene per Vercelli e Torino.

A questo punto è forse opportuno chiarire la posizione di questo studio rispetto alle linee storiografiche finora affermatesi circa la lettura del rapporto fra vescovo e comune a Ivrea. Bisogna premettere che non è mia intenzione entrare nel merito della discussione sulle origini del comune eporediese e del connesso problema del peso avuto dal vescovo in quella vicenda. Per i motivi sintetizzati nel paragrafo precedente, centro di interesse di questo studio è in particolare l'arco cronologico della prima metà del secolo XIII. In questi anni il tema dei rapporti vescovo-comune non è sufficiente di per se stesso a esaurire la comprensione degli assetti di potere che si riscontrano nella situazione politica eporediese<sup>18</sup>. La storiografia ha finora cercato di muoversi all'interno del binomio vescovo-comune accordando una preminenza ora all'uno ora all'altro dei due elementi<sup>19</sup>. Esistono tuttavia dinamiche regionali (i rapporti con Vercelli, i conti di Biandrate e i marchesi di Monferrato, peraltro già considerati ampiamente nel lavoro di Renato Bordone<sup>20</sup>) e di tipo generale (le politiche papali e imperiali, le trasformazioni istituzionali in certa misura generalizzabili all'intero mondo comunale italiano) che nella prospettiva di ricerca qui adottata permettono di comprendere quella che altrimenti apparirebbe come una situazione contraddittoria. Mi riferisco alla continua tensione fra il vescovo e il comune che oscilla strutturalmente fra conflitto e collaborazione: a seconda delle questioni politiche ed economiche cui si cercava di far fronte e dell'interferenza di uno o più di quei poteri "esterni" poteva prevalere fra le due istituzioni un rapporto di cooperazione o di scontro, fino a giungere in alcune situazioni alla compresenza dei due aspetti. Sembra insomma che la specificità del caso eporediese consista proprio in questo nodo non risolto, in quell'incerto equilibrio, capace tuttavia di costituire un *modus vivendi* per i due poteri, fra accettazione della posizione di subordinazione giuridica al presule da parte del comune e tentativi di emancipazione, soprattutto economica. Per il periodo

---

<sup>16</sup> BORDONE, *Potenza vescovile* cit., pp. 811-817. Si veda a questo proposito il bilancio dell'indagine prosopografica nella tesi di dottorato di A. FALOPPA, *Società e politica alle origini del comune di Ivrea*, dattiloscritto presso il Dipartimento di Storia, sezione di Medievistica, Università degli Studi di Torino 2000, pp. 234-240, sui caratteri della vassallità urbana pp. 245-255.

<sup>17</sup> *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, Berlin 1956 (*Monumenta Germaniae Historica*, II/1), pp. 803-804, n. 376 (1000): «Yporegiensi ecclesie omnem eiusdem civitatis districtum et publicam functionem atque forinsecus circumcirca per tria miliaria presentis paginae aureis litteris decoratae testimonio et auctoritate concessisse corroborasse et firmiter habendum statuisset cum curte una Romano dicta sub titulo acquisitionis sibi pertinente et altera Florano nominata». Come nota Renato Bordone: «si tratta di un falso costruito su un originale smarrito» (BORDONE, *Potenza vescovile* cit., p. 800, nota 1), datato 9 luglio 1000 e redatto a Pavia: J.F. BÖMHER, *Regesta imperii* II.3.2, *Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III. 980 (983)-1002*, a cura di J.F. BÖMHER, M. UHLIRZ, Graz-Köln 1957, p. 769, n. 1384. Per il problema della giurisdizione vescovile sul comune di Ivrea si vedano BORDONE, *Potenza vescovile* cit.; G.S. PENE VIDARI, *Vescovi e comune nei secoli XIII e XIV*, in *Storia della Chiesa d'Ivrea* cit., pp. 925-971. Il contesto politico in cui si colloca la concessione ottoniana al presule eporediese è illustrato in FALOPPA, *Dal Vescovo al Comune* cit., p. 126.

<sup>18</sup> Sono queste le conclusioni di FALOPPA, *Dal Vescovo al Comune* cit., p. 141, che costituiscono allo stesso tempo il punto di partenza del presente lavoro: «La visione dinamica di un contrasto ineliminabile fra vescovo - come espressione di un potere legato al passato - e comune - come espressione debole di un potere nuovo che non riesce ad affermarsi - è (...) da rendere meno sistematica e da arricchire».

<sup>19</sup> Mi riferisco al lavoro di Gian Savino Pene Vidari, che delinea una netta e indiscussa subordinazione del comune al vescovo (PENE VIDARI, *Vescovi e comune* cit.) e agli studi di Renato Bordone (BORDONE, *Potenza vescovile* cit.; ID., *"Civitas nobilis et antiqua"* cit.) e Antonella Faloppa (FALOPPA, *Società e politica* cit.; ID., *Dal Vescovo al Comune* cit.) i quali, in maniera fra loro diversa, cercano di sfumare una lettura così netta, introducendo alcuni correttivi derivanti dall'inserimento del problema nel contesto delle relazioni regionali subalpine e da un'accurata indagine prosopografica. Questi elementi consentono di cogliere le aspirazioni autonomistiche del comune e i tentativi - pur diversi e per alcuni versi limitati rispetto alle altre esperienze comunali subalpine e non - di affermare una propria figura giuridica e istituzionale che non si esaurisca nella dipendenza dal presule.

<sup>20</sup> BORDONE, *Potenza vescovile* cit.; si veda la nota precedente.

preso in considerazione, ciò appare con maggior chiarezza se si considera il peso delle politiche pontificie applicate al caso di Ivrea.

L'intrinseca debolezza del comune eporediese è messa in luce dai frequenti tentativi da parte di poteri esterni di rivendicare una qualche forma di controllo sulla città: oltre alle mire del comune di Vercelli, la città e il vescovo si trovarono più volte a fronteggiare gli attacchi dei conti di Biandrate<sup>21</sup>. Nel 1193, nel difendersi dalle pretese avanzate da Ranieri di Biandrate, i consoli dichiaravano di dovere la loro fedeltà al vescovo, al quale l'imperatore aveva concesso il *comitatum*<sup>22</sup>. Il libello presentato dal conte chiedeva che i consoli e i *cives* di Ivrea gli prestassero il giuramento di fedeltà «sicut olim fecerunt imperio» dal momento che egli si trovava nella posizione giuridica della «quasi possessio», derivante dalla concessione in feudo di tutti i diritti su Ivrea fattagli dall'imperatore. La *responsio* del sindaco di Ivrea si fondava sul chiarimento della posizione del comune nei confronti degli inquadramenti di potere superiori: «illa fidelitas fieri debeat imperatori ratione corone et imperii» e all'interno di questo rapporto si collocava la fedeltà vassallatica dovuta al presule dal momento che «prius imperator concesserat comitatum episcopo»<sup>23</sup>. La condizione di subordinazione delle magistrature cittadine al vescovo era dunque pienamente assunta dal comune come la miglior difesa nei confronti di qualsiasi altra pretesa di esercizio della giurisdizione comunale. Attacchi così sostanziali all'autonomia cittadina da parte di soggetti istituzionali esterni non erano comuni in questo periodo, così come non comune era una chiara ammissione di derivazione della giurisdizione dall'investitura vescovile. Le altre città in questi stessi anni tendevano anzi a sottolineare la diretta discendenza della *iurisdictio* dalle concessioni imperiali e dalle acquisizioni della pace di Costanza. La causa del 1193 indica quindi che a Ivrea era ancora in discussione la pertinenza dell'esercizio dei poteri pubblici in città, fatto questo che spingeva le magistrature comunali a ripararsi sotto la protezione del vescovo, riaffermando e rafforzando l'attribuzione del *districtus* all'episcopio.

La subordinazione vassallatica al presule nell'esercizio della giurisdizione è ben lungi dall'essere messa in discussione anche nei conflitti che oppongono il vescovo e il comune fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII. Ciò è testimoniato peraltro nel 1210 dall'investitura vescovile concessa ai consoli, che comprende tanto il *feudum* di Ivrea, quanto la libertà di avvalersi delle proprie consuetudini<sup>24</sup>. Nel 1219 Federico, futuro imperatore, interviene a sancire nuovamente questo stato di cose, riprendendo il diploma ottoniano e confermando all'episcopio i diritti sulla città<sup>25</sup>. Contemporaneamente si rivolge ai *cives* eporediesi comunicando loro di aver investito il vescovo di «toto comitatu et iurisdictione civitatis» e intimando ai cittadini di desistere da ogni atto che si opponesse ai diritti del presule<sup>26</sup>. Il vincolo di fedeltà esistente fra le due istituzioni non è dunque

---

<sup>21</sup> Sui conti di Biandrate si veda: G. ANDENNA, *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale (secoli XI e XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italiaco (secc. IX-XII)*, Roma 1996, pp. 57-84, pp. 58-59, per la vertenza del 1193 p. 80 sg. Per i tentativi dei Biandrate di impossessarsi del comune di Ivrea si veda BORDONE, *Potenza vescovile* cit. pp. 822-825.

<sup>22</sup> *Il libro rosso del comune d'Ivrea*, a cura di G. ASSANDRIA, Pinerolo 1914 (Biblioteca della società storica subalpina, LXXIV, d'ora in poi BSSS LXXIV), pp. 121-123, n. 137: «Item dicebat quod non videbatur verum nec verisimile quod imperator concessisset ei predictam fidelitatem et si concessisset dicebat quod concessione de iure non valere. Cum illa fidelitas fieri debeat Imperatori ratione corone et imperii et quod prius imperator concesserat comitatum episcopo Yporiensis cui faciebant fidelitatem».

<sup>23</sup> L. cit.; si veda per questo BORDONE, *Potenza vescovile* cit., pp. 821-822, 824-825; ID., *L'influenza culturale e istituzionale nel Regno d'Italia*, in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers* = «Vorträge und Forschungen», 40 (1992), pp. 147-168, in particolare pp. 148-168. Sullo stretto rapporto fra *libertas* cittadina e immediata dipendenza dei comuni dall'impero: ID., *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987, pp. 130-141.

<sup>24</sup> BSSS LXXIV, pp. 163-164, n. 173 (1210): «in plena concione Obertus Yporiensis electus investivit sua propria manu dextera (...) consules Yporegie (...) de toto eorum recto feudo et de omnibus eorum bonis usantiis et consuetudines».

<sup>25</sup> E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita saeculi XIII-XIV*, I, Innsbruck 1880, p. 130, n. 154; *Le carte dell'archivio vescovile d'Ivrea fino al 1313*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1900 (Biblioteca della società storica subalpina, V-VI, d'ora in poi BSSS V e VI), pp. 120-121, n. 85. Sugli interventi federiciani del 1219 si torna oltre, testo compreso fra le note 110-116.

<sup>26</sup> WINKELMANN, *Acta imperii* cit., pp. 130-131, n. 155; BSSS V, p. 122-123, n. 87: «Superius dicta auctoritate nostra predictae fidelitati vestre districte precipimus...».

per nulla svuotato di significato, tanto da spingere il vescovo a intitolarsi «episcopus et comes»<sup>27</sup>. Nel corso del secolo XIII, come vedremo, è anzi riempito di contenuti nuovi che emergono dal sovrapporsi della questione della salvaguardia delle libertà ecclesiastiche a quella della subordinazione del comune all'episcopio. Dal momento che il comune non dà segno di voler mettere in discussione la subordinazione giuridica all'episcopio, in questi anni il rapporto fra vescovo e comune sembrerebbe confermarsi nel segno della cooperazione.

### 1.1. La crisi dei rapporti fra vescovo e comune durante l'episcopato di Giovanni

Anche il conflitto fra vescovo e comune che si registra fra la fine dell'episcopato di Gaido (1190/91-1198) e l'inizio di quello di Giovanni (1198-1206)<sup>28</sup> non ha per oggetto la messa in discussione del rapporto di fedeltà vassallatica fra vescovo e comune. La lite verte sulla spartizione dei proventi economici, senza intaccare i rapporti giuridici esistenti fra le due istituzioni. Ciò non significa che non si possa leggere attraverso questo episodio un tentativo da parte delle magistrature cittadine di guadagnarsi maggiori spazi di autonomia, ma sottolinea che una vera emancipazione dal vescovo non è ancora possibile, nemmeno in termini di pretese. La crisi dei rapporti fra vescovo e comune che si manifesta fra il 1198 e il 1206 è innescata da una politica vescovile poco attenta alla conservazione del patrimonio ecclesiastico<sup>29</sup> di cui approfitta il comune per accrescere i propri proventi economici e affermare il proprio controllo diretto su alcuni dei castelli dell'episcopato.

L'operato di Giovanni mette in luce alcune debolezze nella gestione dei diritti della chiesa, che contribuirono ad allontanarlo dall'ideale di comportamento che Innocenzo III aveva disegnato per i vescovi. La sua politica non era per nulla conforme al programma di tutela della *libertas ecclesiae* ed è per questa ragione che nel 1206 fu deposto dai *visitatores et provisores Lombardiae*. Sebbene nella bolla che decretava la rimozione di Giovanni ci si limitasse a definirlo «insufficiens et inutilis»<sup>30</sup>, è possibile ricomporre il quadro degli elementi che devono aver condotto a questa decisione: oltre ad aver ceduto al comune una quota consistente dei proventi in occasione del conflitto degli anni 1198-1200, egli si era mostrato negligente nella difesa dei castelli vescovili di Fiorano e di Burolo dai tentativi di appropriazione di Vercelli.

1. La lite documentata per gli anni 1198-1200 trae origine dal saccheggio del palazzo vescovile da parte degli Eporediesi alla morte del vescovo Gaido. Essi intendevano così rifarsi del mancato risarcimento delle spese che il comune aveva dovuto affrontare per aiutare il vescovo contro il conte Ranieri di Biandrate, il quale, dopo il fallito tentativo del 1193 di far valere i propri diritti per via giudiziaria, era passato alla via militare<sup>31</sup>. Il 25 luglio del 1200 si giunse a una composizione: il nuovo vescovo Giovanni chiedeva la restituzione della metà dei beni e dei diritti (*molaria e comunia*) che la chiesa era solita percepire insieme con il comune e che erano stati usurpati alla morte di Gaido, la riconsegna degli oggetti rubati dal palazzo episcopale e l'immediata cessazione della riscossione della *salaria* da parte degli Eporediesi. L'accordo raggiunto prevedeva la concessione in feudo al comune di tre quarti dei proventi del commercio delle mole da macina e dello sfruttamento dei beni comuni, la cui riscossione doveva essere affidata a quattro incaricati (uno scelto dal vescovo e tre dal comune) che avrebbero provveduto anche alla ripartizione; agli Eporediesi sarebbe inoltre spettato il godimento quadriennale della *salaria*<sup>32</sup>. Se dunque il vescovo aveva ceduto una quota rilevante dei suoi diritti al comune - bisogna infatti ricordare che i proventi

---

<sup>27</sup> Per questa questione si veda PENE VIDARI, *Vescovi e comune* cit., pp. 926-929. Renato Bordone nota che il titolo di «episcopus et comes» che si attribuisce al vescovo di Ivrea ha il significato di «un titolo di prestigio, in gran parte svuotato di contenuti politici»: BORDONE, *I poteri di tipo comitale* cit. Alla luce delle considerazioni di Giuseppe Sergi, è importante sottolineare che la qualità di queste attestazioni tarde dei titoli comitali dei vescovi deve necessariamente accompagnarsi alla negazione della figura del «vescovo conte» per il periodo precedente: SERGI, *Poteri temporali del vescovo* cit.

<sup>28</sup> Sull'episcopato di Giovanni si veda M.P. ALBERZONI, *Da Guido di Aosta a Pietro di Lucedio*, in *Storia della chiesa d'Ivrea* cit., pp. 193-255, in particolare le pp. 220-231.

<sup>29</sup> Si veda PANERO, *La grande proprietà fondiaria* cit., pp. 861sgg.

<sup>30</sup> PL, 215, cc. 777-781, n. CC.

<sup>31</sup> BSSS LXXIV, pp. 159-163, n. 172.

<sup>32</sup> L. cit.



del trasporto delle macine, così come quelli derivanti dallo sfruttamento dei beni comuni costituivano la parte più rilevante delle entrate su cui Ivrea poteva contare<sup>33</sup> -, d'altro canto, introducendo un nuovo giuramento, aveva riaffermato la propria posizione di preminenza giuridica rispetto alle istituzioni comunali. Se aggiungiamo a questa considerazione il fatto che a quell'epoca la classe dirigente del comune eporediese era costituita essenzialmente dai vassalli cittadini del vescovo, si può affermare che, ferma restando la rinuncia economica, il vescovo si era preoccupato di preservare almeno una posizione di formale superiorità. L'escatocollo della copia della concordia destinata al comune presenta una particolarità: Guidone de Barbavaria, che all'inizio dell'atto risulta semplicemente come podestà di Ivrea, si definisce «potestas Yporegie et Episcopatus»<sup>34</sup>. Non è possibile dare una precisa interpretazione di tale definizione, dal momento che non compare altrove. Renato Bordone vi vede un chiaro segno di sperimentazione<sup>35</sup> che ben si adatta alla crisi dell'assetto istituzionale dei comuni in quegli anni, crisi che nel caso di Ivrea è complicata dal rapporto di subordinazione feudale all'episcopio. Certamente questa denominazione ribadisce ancora una volta quella particolare commistione fra istituzioni comunali ed episcopato che caratterizza la situazione eporediese.

2. La seconda vicenda rilevante per comprendere il riassetto dei rapporti di forza fra comune ed episcopio all'inizio del secolo XIII riguarda il rifiuto del vescovo Giovanni di intervenire al fianco del comune nel recupero del castello di Fiorano, che rischiava di sfuggire al controllo eporediese. Nel 1205 il presule aveva venduto per otto lire segusine la quota di diritti e di beni appartenente all'episcopio sul *castrum* di Fiorano a un certo Filippo de Arondello, forse per far fronte ai debiti che premevano sulla sua chiesa. Il 27 febbraio dello stesso anno il podestà di Ivrea Gilberto Carosio, di origine vercellese, intimava al vescovo di restituire il denaro a Filippo e quindi di recuperare il castello che doveva rimanere «ad honorem Dei et beate Marie et hominibus Iporegie»<sup>36</sup>. Dato che Giovanni si era rifiutato di collaborare, il comune aveva provveduto autonomamente al recupero, riuscendo anzi a entrare in possesso anche di altre quote del *castrum*<sup>37</sup>. In questa occasione furono le magistrature cittadine ad assumersi l'onere di assicurare che i castelli dell'episcopato non rischiarono di cadere nelle mani di forze nemiche o potenzialmente antagoniste, con chiara consapevolezza del fatto che nel caso eporediese l'*honor* del comune coincideva di fatto con quello dell'episcopio. Il podestà aveva sfruttato l'occasione di agire autonomamente, interpretando il rifiuto di cooperazione del vescovo come una liberatoria per acquisire direttamente le quote del *castrum* di Fiorano, senza che il presule potesse in futuro rivendicarlo e senza incorrere quindi nell'eventuale accusa di lesione dei diritti dell'episcopato. Pur essendo limitato nel suo pieno sviluppo dalla subordinazione al vescovo, il comune stava comunque cercando in quegli anni di dotarsi di un territorio direttamente dipendente che gli consentisse una maggior autonomia economica e militare.

3. Lo stesso disinteresse nella tutela del patrimonio vescovile dimostrato da Giovanni nella questione di Fiorano si ripropone a proposito del castello di Burolo, oggetto delle mire espansionistiche del comune di Vercelli in territorio eporediese. L'ingerenza verso Ivrea da parte della città eusebiana aveva radici nel secolo precedente: fin dal 1169 i cittadini di Vercelli erano esentati dal pagamento della *curadia* a Ivrea<sup>38</sup> e ogni dieci anni gli Eporediesi erano tenuti a

<sup>33</sup> BORDONE, *Potenza vescovile* cit. pp. 825-831.

<sup>34</sup> BSSS LXXIV, p. 316, n. 339: «Signus manus suprascripti Guidonis Barbavarie potestatis Yporegie et Episcopatus et Gregorii de Setyso eius assessore qui plures cartas unius tenore fieri rogaverunt».

<sup>35</sup> BORDONE, *Potenza vescovile* cit. pp. 828-829

<sup>36</sup> BSSS LXXIV, pp. 108-109, n. 127: «Dominus Gilibertus Garosus potestas Yporegie admonuit dominum Iohannem yporiensem episcopum ut deberet reddere Philipho de Arondello libras VIII Segusinorum quas ab eo acceperat pro castello Florani et ut castellum remaneat ad honorem Dei et beate Marie et hominum Yporegie. Ipse dixit quod non redderet et inde potestas cartam fieri precepit».

<sup>37</sup> BSSS LXXIV, pp. 166-167, n. 176: il 29 aprile 1205 Filippo de Arondello cede al podestà tutto ciò che aveva precedentemente acquisito sul castello di Fiorano, vale a dire sia le quote acquistate dal vescovo «sive per feudum sive per censariam», sia quanto aveva comprato da Giacomo di Strambiniello.

<sup>38</sup> *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. COLOMBO, Pinerolo 1901 (Biblioteca della società storica subalpina, VIII, d'ora in poi BSSS VIII), p. 18, n. 8.

prestare giuramento di fedeltà alle magistrature vercellesi per i due castelli di Bollengo e di S. Urbano<sup>39</sup>. Nella vicenda di Burolo il comune di Ivrea si trovava quindi a confrontarsi con un potente nemico, che minacciava contemporaneamente il comune e l'episcopio. Giovanni tuttavia non diede alcun segno di voler intervenire a fianco delle magistrature cittadine nel tentativo di recupero di un castello di importanza strategica tanto per il comune, quanto per l'episcopato, detenuto fino ad allora da un canonico della chiesa eporediese. Il 27 agosto 1193 il canonico e suddiacono papale Aicardo di Burolo aveva venduto al comune di Vercelli la corte e il castello di Burolo con tutti i diritti pertinenti e i nipoti di Aicardo avevano poi ricevuto in feudo dai Vercellesi i beni precedentemente venduti dallo zio<sup>40</sup>. Appropriandosi di Burolo, che non si trovava lontano da Bollengo, Vercelli aveva consolidato la propria posizione nella zona e di lì a poco aveva stretto la morsa: nel 1199 si chiedeva infatti ai Burolo, presentati come vassalli infedeli, di restituire il loro feudo<sup>41</sup>. La vicenda è ulteriormente complicata da una questione finanziaria: i Burolo nel 1200 risultavano debitori per una somma di 45 lire pavesi verso il prestatore vercellese Manfredo Bicchieri, fatto questo che costituiva un'altra via di pressione di cui poteva avvantaggiarsi il comune di Vercelli<sup>42</sup>. A questo punto il podestà di Ivrea si intromise nella questione e, al fine di evitare che il castello finisse definitivamente nelle mani nemiche<sup>43</sup>, cercò di acquisire il controllo delle altre quote di Burolo non detenute dalla famiglia di Aicardo (gennaio 1203)<sup>44</sup>. L'intervento del comune di Ivrea non fu sufficiente e, a una nuova richiesta di versare una cauzione di mille lire segusine pena la perdita del feudo, Aicardo si appellò al papa<sup>45</sup>. Da questo momento in poi la lite fu gestita prima dai giudici delegati pontifici<sup>46</sup> e poi, data la natura feudale della causa, dal tribunale dei pari di curia<sup>47</sup>. Sappiamo comunque che non si era ancora giunti a una soluzione nel 1207<sup>48</sup>. Ciò che stupisce in questa complicata vicenda è l'assenza di ogni intervento da parte del vescovo Giovanni. Sebbene non fossero direttamente in discussione i diritti della chiesa, al centro della lite si trovava pur sempre un membro del capitolo cattedrale e il controllo da parte eporediese del castello di Burolo rappresentava certamente un vantaggio anche per l'episcopato. Anche in questa situazione, come nel caso di Fiorano, il vescovo aveva dunque lasciato al comune il compito di combattere per mantenere il controllo dei castelli collegati a Ivrea e minacciati dai Vercellesi. La politica poco attenta alla tutela dei diritti dell'episcopio seguita dal vescovo Giovanni finì per attirare l'attenzione di Innocenzo III, il quale, dopo aver affidato ai *visitatores et provisores Lombardiae* il compito di condurre un'inchiesta al riguardo, nel gennaio 1206 ordinava la deposizione del presule<sup>49</sup>. La commissione apostolica che agiva per conto del papa era composta da Lotario, vescovo di Vercelli<sup>50</sup>, Gerardo da Sesso<sup>51</sup>, abate del monastero cistercense di Tiglieto e

<sup>39</sup> Si vedano a questo proposito: G. S. PENE VIDARI, *Vicende e problemi della «fedeltà» eporediese verso Vercelli per Bollengo e Sant'Urbano*, in *Vercelli nel secolo XIII*, Vercelli 1984, pp. 28-63; FALOPPA, *Dal Vescovo al Comune* cit., pp. 134-135.

<sup>40</sup> BSSS VIII, pp. 34-35, n. 19.

<sup>41</sup> Op. cit., p. 41, n. 23.

<sup>42</sup> Enrico di Burolo, col consenso di Aicardo, era mallevatore per la somma di 45 lire pavesi che Suriano di Albiano aveva preso a prestito da Manfredo Bicchieri. Nel 1200 il debito non era ancora stato saldato e Aicardo si trovava quindi a dover pagare la somma di cui evidentemente Suriano non disponeva: BSSS V, pp. 48-49, n. 32.

<sup>43</sup> Per questi fatti si veda: F. GABOTTO, *Un millennio di storia eporediese*, in C. NIGRA, G. DE JORDANIS, F. GABOTTO, S. CORDERO DI PAMPARATO, *Eporediensia*, Pinerolo 1900 (Biblioteca della società storica subalpina, IV, d'ora in poi BSSS IV), pp. 71-72.

<sup>44</sup> BSSS LXXIV, pp. 145-147, nn. 161-162.

<sup>45</sup> BSSS VIII, pp. 56-57, n. 30

<sup>46</sup> Op. cit., p. 63, n. 36 (Innocenzo III nomina il vescovo di Pavia giudice delegato nella causa); p. 59, n. 34 (ottobre 1204: sentenza del vescovo di Pavia, favorevole ai Burolo); pp. 58-59, n. 33 (ricorso in appello del comune di Vercelli); pp. 59-60, n. 40 (censure ecclesiastiche comminate dal vescovo di Pavia contro Vercelli); pp. 61-63, n. 36 bis (Innocenzo III affida la causa al milanese Guglielmo Balbo, arciprete e suddiacono papale); pp. 65-66, n. 41 (sentenza di Guglielmo Balbo e passaggio della questione al tribunale feudale).

<sup>47</sup> Tale soluzione è suggerita dallo stesso Innocenzo III: Op. cit., pp. 61-63, n. 36 bis (13 febbraio 1205).

<sup>48</sup> Op. cit., n. 65, p. 87. Per tutta questa questione si veda anche ALBERZONI, *Da Guido di Aosta* cit., pp. 217-219 e p. 227.

<sup>49</sup> PL, 215, cc. 777-781, n. CC.

<sup>50</sup> Lotario, succedette nell'episcopato vercellese ad Alberto, nell'estate del 1205, proseguendo una tradizione di buoni rapporti fra la chiesa vercellese e il papato. Di origine cremonese, egli studiò diritto civile a Bologna con Giovanni Bassiano e insegnò presso lo stesso Studio; dopo il vescovado di Vercelli, nel 1208 fu trasferito alla cattedra

prete Alberto di Mantova<sup>52</sup>, vale a dire da eminenti ecclesiastici molto vicini al pontefice e alle sue idee, che infatti furono ricompensati con una brillante carriera ecclesiastica: Lotario sarebbe diventato prima arcivescovo di Pisa e poi patriarca di Gerusalemme, mentre Gerardo avrebbe accumulato le cariche di eletto novarese, cardinale e vescovo di Albano, arcivescovo di Milano e legato pontificio per la Lombardia. L'inchiesta degli inviati papali su Ivrea si inseriva nel quadro di un'indagine più ampia, rivolta oltre che al presule eporediese, anche ai vescovi di Asti, Novara e Verona e che pertanto si collocava a pieno titolo nel progetto innocenziano di potenziamento del controllo papale sulle gerarchie episcopali.

Il vescovo di Asti, Bonifacio, era rimosso in quanto «dilapidator notissimus et prodigus dissipator»<sup>53</sup>. Dalla documentazione locale si può dedurre che tale accusa deve essere stata motivata dalla cessione in feudo al comune di Asti, nel 1198, di Masio (un porto fluviale), Rocca d'Arazzo e Azzano (due fortezze in posizione elevata), Isola (un luogo sul Tanaro) e un quarto del *comitatus* di Serralunga «pro augmento feudi quod comune de Aste tenet ab Astensi episcopo»<sup>54</sup>. L'investitura vescovile del 1198, ricordata in seguito come il «donum Bonifacii», segnava la fase conclusiva e culminante del processo di espansione giurisdizionale del comune di Asti ai danni dei diritti vescovili<sup>55</sup>. Con l'atto di investitura al comune il vescovo si era reso complice di tale processo, mentre a opporsi erano stati i canonici e i vassalli vescovili, riuniti nel potente consortile dell'Astisio<sup>56</sup>.

Nel 1200 il tentativo dei Novaresi di sottoporre la chiesa a tassazione aveva dato origine a un duro conflitto fra il comune e il vescovo Pietro di Novara, che aveva richiesto un duro intervento sanzionatorio contro il comune da parte di Innocenzo III<sup>57</sup>. È probabile che a ciò si fosse aggiunta una lotta interna allo stesso clero<sup>58</sup>, le cui spaccature avrebbero poi condotto il papa, nel 1209, a

---

arcivescovile di Pisa e infine, nel 1215, succedette al precedente vescovo di Vercelli nel patriarcato di Gerusalemme. Su Lotario si vedano: F. SAVIO, *Gli antichi vescovi dell'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte*, Torino 1898 (d'ora in poi SAVIO, *Piemonte*), p. 486 sg.; ALBERZONI, *Innocenzo III e la riforma* cit. pp. 145-150, in particolare pp. pp. 145-150.

<sup>51</sup> Gerardo da Sesso era di origine reggiana e prima di diventare abate di Tiglieto era stato canonico a Parma. Nel 1209 fu eletto e confermato vescovo di Novara, ufficio di cui non ottenne mai la consacrazione; nei primi mesi del 1211, pur mantenendo anche la carica di eletto di Novara, è attestato come vescovo eletto e cardinale di Albano e in questo stesso periodo è nominato legato pontificio per la Lombardia. A tali cariche si aggiunse anche quella di arcivescovo eletto di Milano. Nel 1211 Innocenzo III affidò a Gerardo un'importante e delicata legazione in Lombardia, durante la quale fu affiancato dal vescovo Sicardo di Cremona, altro personaggio di stretta fiducia del papa. Come legato pontificio fu incaricato di occuparsi del «negotium imperii», questione di grande rilievo per la politica papale nei confronti dei comuni dell'Italia centro-settentrionale. Su Gerardo si vedano: SAVIO, *Piemonte* cit., p. 273 sg.; MALECZEK, *Papst und Kardinalskolleg* cit., p. 125; R. AUBERT, *Gérard de Sesso ou Sessio*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, 20, Paris 1984, pp. 798-799; M. CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara, Albano e Milano*, in «Aevum», 60 (1986), pp. 223-239; ID., *Gerardo da Sesso, legato apostolico al tempo di Innocenzo III*, in «Aevum», 61 (1987), pp. 358-388; ALBERZONI, *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 150-156.

<sup>52</sup> Prete Alberto di Mantova fu attivo soprattutto all'interno della propria città, dove si occupò in particolare di riforma della vita regolare. Per conto della città di Mantova svolse alcuni incarichi diplomatici, mediando nel 1204 con Ravenna, nel 1205 con Bologna e nel 1207 con Faenza. Si veda: ALBERZONI, *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 157-160. <sup>53</sup> PL, 215, cc. 777-781, n. CC.

<sup>54</sup> *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, I-IV, a cura di Q. SELLA, P. VAYRA, Roma 1880, II, pp. 353-354, n. 292 (26 maggio 1198).

<sup>55</sup> Per il processo di costruzione giurisdizionale del comune di Asti si vedano: R. BORDONE, *Una valle di transito nel gioco politico dell'età sveva. Le trasformazioni del potere e dell'insediamento nel comitato di Serralunga*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», LXXIII (1975), pp. 109-179; ID., *Città e territorio nell'Alto Medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980; ID., *Il castello di Belotto. Processi di trasformazione del territorio del comune di Asti nel basso medioevo*, in «Rivista di storia, arte, archeologia per le provincie di Alessandria e Asti», 96 (1988); E.C. PIA, *Il territorio di Asti tra XII e XIII secolo. Processi e strumenti di organizzazione nel confronto con signori e città del Piemonte centro-meridionale*, dattiloscritto presso la Sezione di medievistica del Dipartimento di Storia, Università di Torino 2000.

<sup>56</sup> Sulla politica seguita dall'aristocrazia vassalla del vescovo si veda: R. BORDONE, *L'aristocrazia militare nel territorio di Asti: i signori di Gorzano*, parte I, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», I, LXIX (1971), pp. 357-447, II, LXX (1972), pp. 489-544.

<sup>57</sup> PL, 214, cc. 876-7, n. VI.

<sup>58</sup> Il Savio cita una lettera del papa del 17 ottobre 1200 in cui si esorta il clero a non partecipare alle ingiurie che si stavano perpetrando contro il presule: SAVIO, *Piemonte* cit., p. 272 sg.

intervenire nella designazione del nuovo presule Gerardo da Sesso<sup>59</sup>. La situazione dell'episcopio novarese era insomma assai complessa; di qui l'ordine di Innocenzo III ai *visitatores* di condurre ulteriori indagini sul comportamento di Pietro di Novara, probabilmente allo scopo di verificare al di là di ogni dubbio la sua conformità con il progetto pontificio di tutela della *libertas ecclesiae*.

Il caso del vescovo Abelardo di Verona era in apparenza diverso, perché era stato lo stesso presule a chiedere di poter abbandonare la carica. Innocenzo ordinava quindi ai *visitatores* di recarsi sul luogo per verificare le effettive motivazioni della richiesta e, nel caso essa fosse risultata motivata, per occuparsi della sua successione. Le ragioni che spingevano il vescovo di Verona a voler rinunciare alla carica dovevano essere connesse in parte con problemi disciplinari inerenti il clero secolare e regolare e in parte con le usurpazioni della giustizia ecclesiastica e della giurisdizione vescovile da parte del comune<sup>60</sup>. Anche in questo caso nel 1206 il papa ordinava che si svolgessero ulteriori indagini. Non così per Giovanni di Ivrea, per il quale l'esito dell'*inquisitio*, verosimilmente centrata sulla cessione dei proventi economici al comune e sulla mancata tutela dei castelli, era stato sufficiente a decretarne la deposizione<sup>61</sup>.

In tutti e quattro i casi i *visitatores* svolgono quindi indagini sulle condotte tenute dai vescovi in momenti di acceso confronto con i comuni, confermando che la commissione rappresenta uno strumento di attuazione del progetto di tutela della *libertas ecclesiae* voluto da Innocenzo III, strettamente coordinato al rafforzamento del controllo papale sui presuli. I risultati dell'*inquisitio*, che arrivano a decretare la deposizione di due dei vescovi indagati, forniscono una misura della capacità di incidenza sulla realtà locale che la politica innocenziana stava assumendo. La deposizione del presule da parte degli inviati pontifici e la successiva nomina da loro guidata del successore segnano una profonda rottura nelle consuetudini di gestione locale delle nomine ecclesiastiche e nella relativa autonomia di cui fino ad allora gli episcopati avevano goduto nell'amministrazione delle diocesi e nell'impostazione dei loro rapporti con i comuni. Il peso che questa crisi deve aver avuto nella società eporediese è sottolineato dal fatto che tutto ciò che concerne la deposizione del presule è stato completamente espulso dalla documentazione eporediese, con una sorta di «damnatio memoriae»<sup>62</sup>.

Oltre alla cessione di diritti al comune nel 1200 e alla mancata tutela dei castelli, deve aver pesato nel giudizio dei *visitatores* la difficile situazione economica e finanziaria in cui versava la chiesa eporediese. Alcune notizie in merito ci sono pervenute attraverso la domanda di rinuncia inoltrata alla sede apostolica dal successore di Giovanni, Pietro, che ci è riferita dalla risposta di Innocenzo III: parecchi beni della diocesi erano già stati pignorati, mentre altri erano stati dati in pegno per ottenere dei crediti e correavano quindi il rischio di subire la stessa sorte; infine i proventi derivanti dai pedaggi non permettevano alla chiesa di sostentarsi<sup>63</sup>. In quest'ultima affermazione si può leggere un riferimento ai diritti su *molaria*, *comunia* e *salaria*, concessi per tre quarti in godimento al comune dal vescovo Giovanni, in modo che alla chiesa non ne restasse che un quarto: evidentemente una quota insufficiente a far fronte al mantenimento e al funzionamento dell'istituzione, specie se, come afferma Pietro, questo era praticamente l'unico reddito rimasto. Tutti questi elementi devono aver condotto il vescovo di Vercelli, l'abate di Tiglieto e prete Alberto di Mantova a giudicare l'operato di Giovanni non soddisfacente dal punto di vista della tutela dei

---

<sup>59</sup> CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto* cit., p. 224.

<sup>60</sup> Nel 1202 il vescovo di Verona si era lamentato con il papa per la dissolutezza del clero diocesano: PL 214, cc. 986-987, n. XXXIII. I *visitatores* dovevano infatti aver emanato delle *constitutiones* per correggere gli eccessi dei chierici, ispirate alla riforma dei costumi del clero intrapresa da Innocenzo III, perché, sempre nella lettera del 1206, il papa conferma tali capitoli. Fra le disposizioni si ribadiva inoltre che i chierici non potevano essere chiamati a rispondere davanti ai tribunali secolari. Per il conflitto fra episcopato e comune di Verona all'inizio del secolo XIII: SAVOIA, *Verona e Innocenzo III* cit., pp. 257-261, e ora anche ALBERZONI, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica* cit., pp. 67-70.

<sup>61</sup> PL, 215, cc. 777-781, n. CC.

<sup>62</sup> L'Ughelli ha addirittura fatto il nome di un vescovo Bernardo che non compare in alcun documento. Questi avrebbe subito al posto di Giovanni, il procedimento infamante della rimozione dalla diocesi: F. UGHELLI, *Italia sacra*, IV, Venetiis 1719<sup>2</sup>, cc. 1069-1070. L'errore era già corretto in SAVIO, *Piemonte* cit., pp. 208-209. Cfr. anche ALBERZONI, *Da Guido di Aosta* cit., p. 231.

<sup>63</sup> PL, 215, cc. 1004-1008, n. 162.

beni ecclesiastici, tanto da meritargli l'infamante qualifica di «insufficiens et inutilis»<sup>64</sup>. Gli incaricati apostolici costrinsero inoltre il vescovo eporediese a donare all'abate di Lucedio, fino alla nomina del nuovo presule, la quota dei pedaggi sulle mole che la chiesa era riuscita a conservare dopo l'accordo con il comune, in modo che fosse preservata da altre eventuali dispersioni<sup>65</sup>. In questo provvedimento, che sottolinea ulteriormente il peso che nella deposizione deve aver avuto la cessione di diritti al comune, si può rinvenire anche un riferimento alla consuetudine eporediese secondo cui i beni della chiesa erano dati in gestione al comune nei periodi di vacanza del seggio episcopale. È probabile che i *visitatores* intendessero modificarla sostituendo la tutela del monastero di Lucedio a quella del comune<sup>66</sup>.

## 1.2. L'elezione del vescovo Pietro e l'"esperimento" di Innocenzo III

Una volta sistemate le questioni connesse con la deposizione di Giovanni, i delegati apostolici, su mandato del papa, procedono alla nomina di un nuovo vescovo. Sebbene nella documentazione eporediese non sia presente alcun atto relativo all'elezione di Pietro, l'intervento pontificio attraverso l'azione dei *visitatores* è cosa certa: innanzitutto nella lettera del 1206, Innocenzo affidava alla commissione anche il compito di provvedere a un successore<sup>67</sup>. Il fatto poi che la scelta sia caduta proprio sull'abate di Lucedio, quello stesso monastero a cui era stata affidata la tutela dei beni episcopali, e che lo stesso Pietro, dopo l'elezione alla cattedra eporediese, sia entrato a far parte della commissione dei *visitatores*, per occuparsi in quella veste di importanti casi di conflitto fra episcopato e comune<sup>68</sup>, elimina ogni dubbio circa la qualità dell'intervento pontificio nella nomina del successore di Giovanni.

L'elezione di Pietro di Lucedio (1206-1209)<sup>69</sup> segnò per l'episcopio eporediese l'inizio di una nuova fase contraddistinta da una forte interferenza della sede apostolica nelle decisioni politiche dell'episcopato. Pietro si trovò a prendere in mano le redini della diocesi in un momento di estrema difficoltà. Nonostante le numerose assenze da Ivrea, per svolgere incarichi in qualità di *visitor* della Lombardia, egli riuscì a risollevarne le sorti della chiesa, incarnando la figura del vescovo ideale secondo le concezioni di Innocenzo III. Gli stretti rapporti che Pietro intrattenne con il papa, testimoniati dagli incarichi ricoperti come emissario pontificio<sup>70</sup>, si evincono per esempio dalla lettera con la quale Innocenzo III, sulla base della stima che nutriva per l'ex abate di Lucedio, rifiutò al neo eletto eporediese la richiesta di rinuncia all'ufficio, da lui avanzata in seguito alla scoraggiante situazione in cui versava l'episcopato<sup>71</sup>. Per risolvere il problema della domanda di dispensa di Pietro, Innocenzo operava un collegamento fra la situazione contingente e i fondamenti ecclesiologici alla base di tutta la sua azione, affrontando alcune importanti questioni relative alla definizione dei poteri del pontefice su traslazioni, deposizioni e dispense vescovili.

---

<sup>64</sup> Op. cit., cc. 777-781, n. CC.

<sup>65</sup> Per questa vicenda cfr. ALBERZONI, *Da Guido di Aosta* cit., p. 230.

<sup>66</sup> Sulla tutela comunale dei diritti e dei beni dell'episcopio si ritornerà oltre, testo compreso fra le note 125-129.

<sup>67</sup> PL 215, cc. 777-781, n. CC: «facientes eidem ecclesiae de persona idonea salubriter provideri, contradictores, si qui fuerint, per censuram ecclesiasticam compescentes».

<sup>68</sup> Mi riferisco al lungo conflitto fra il comune e il vescovo Piacentino e alla collegata indagine sul presule che aveva spontaneamente aiutato il comune concedendogli un'ingente somma in denaro (1204-1208). Per il conflitto fra chiesa e comune a Piacenza si vedano: RACINE, *Innocent III et les communes italiennes* cit., p. 77; ID., *Innocent III et la Commune de Plaisance* cit., pp. 207-217; J. KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, pp. 235-237; WEBB, *The Pope and the Cities* cit., pp. 137, 144-145; ALBERZONI, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica* cit., pp. 52-64. Sempre per conto di Innocenzo III, Pietro si occupò anche dell'inquisizione a carico del vescovo di Albenga, colpevole di aver permesso e assistito a un'ordalia (1208): PL, 215, cc. 1053-1054, n. CCXV.

<sup>69</sup> Proveniente dalla famiglia vercellese dei Da Magnano, Pietro, dopo essere stato monaco a Lucedio, prima del 1180 aveva già assunto la carica abbaziale di Rivalta Scrivia e nel 1185 è attestato come abate del monastero cistercense di Lucedio. Per l'attività di Pietro si vedano: SAVIO, *Piemonte* cit., p. 213; M.P. ALBERZONI, *Dal cenobio all'episcopio*, in *L'abbazia di Lucedio e l'ordine Cistercense nell'Italia Occidentale nei secoli XII e XIII* (Atti del terzo Congresso Storico Vercellese, Vercelli 24-46 ottobre 1997), Vercelli 1999, pp. 139-182; ID., *Da Guido di Aosta* cit., pp. 231-233; ID., *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 161-164.

<sup>70</sup> Oltre agli incarichi svolti a Piacenza, dove si occupa della lunga e complessa lite fra episcopato e comune (si veda quanto detto sopra alla nota 68), Pietro nel 1208 è chiamato a svolgere un'indagine anche a proposito dell'abate di Santo Stefano in Cornu, a Cremona: PL, 215, n. 215, cc. 1505-1506.

<sup>71</sup> Op. cit., cc. 1004-1008, n. CLXII.

Dopo aver esposto la teoria del vincolo spirituale che lega il vescovo alla sua chiesa, egli ricordava che solo il potere di tipo soprannaturale derivante dal titolo di *vicarius Christi* del papa poteva sciogliere il matrimonio spirituale fra *episcopus* ed *ecclesia*. Chiarito il fatto che il pontefice era in possesso della facoltà di accogliere la domanda di rinuncia di Pietro, Innocenzo passava a illustrare le ragioni per cui in questo caso specifico non si sarebbe avvalso di tale potere. Se Pietro avesse rinunciato alla sua diocesi, avrebbe nascosto il suo talento, come un servo che sottrae denaro al proprio signore. La decisione di affidare a Pietro il piccolo e povero episcopato di Ivrea non doveva quindi essere intesa come una punizione, bensì come un'azione rivolta al bene dell'intera Lombardia e di tutta la chiesa, a cui il nuovo vescovo doveva contribuire con le parole e l'esempio delle opere, improntate alla parola divina<sup>72</sup>. La lettera ribadisce come per Innocenzo III l'organizzazione e il funzionamento della chiesa dipendessero strettamente dall'affidabilità delle persone che la componevano. Di qui il rapporto privilegiato che doveva esistere fra vescovi e pontefice. I presuli con le loro opere e i loro discorsi avevano il compito di amministrare rettamente la diocesi loro affidata, ma contemporaneamente contribuivano al progresso di tutta la chiesa. Perché ciò potesse accadere bisognava però che agissero conformemente alle linee d'azione elaborate dal pontefice, interprete della volontà divina. Il favore papale di cui Pietro godeva è confermato anche dalla sua carriera successiva: nel 1208 Innocenzo gli propose la carica arcivescovile di Tessalonica, alla quale sembra che il presule abbia rinunciato<sup>73</sup>, e nel 1209 fu trasferito al patriarcato di Antiochia<sup>74</sup>. La nomina di Pietro alla cattedra di Ivrea, voluta dal papa in sostituzione di un vescovo inefficiente, assume dunque il carattere di un vero e proprio esperimento di attuazione del modello innocenziano di relazione fra papato ed episcopato. Un vescovo così perfettamente integrato nella politica pontificia avrebbe infatti intrattenuto con il comune proprio quel genere di rapporto che Innocenzo auspicava. Secondo il papa, oltre a costringere con fermezza le città a rispettare i diritti ecclesiastici, il presule doveva esercitare una funzione di guida ispiratrice nelle scelte del comune, nel superiore interesse della *societas christiana*. Sempre in quest'ottica era tenuto a promuovere, per sé e per gli ecclesiastici in genere, l'esercizio di una funzione superiore di mediazione dei conflitti<sup>75</sup>. Il predominio di tipo giuridico e politico esercitato dal vescovo e la sostanziale simbiosi istituzionale che caratterizzava strutturalmente i rapporti fra chiesa e comune a Ivrea sembravano costituire il terreno perfetto per cercare di mettere in atto il disegno politico del pontefice.

Durante il suo breve episcopato Pietro si adoperò quindi per riaffermare il controllo sui diritti della chiesa eporediese, attraverso investiture e rivendicazioni dei beni della mensa vescovile<sup>76</sup>, in perfetta armonia con le direttive papali di tutela dei beni ecclesiastici. Sempre nel solco del programma pontificio, fra il 1206 e il 1207, si propose come mediatore del conflitto fra il comune di Ivrea e il conte Ranieri di Biandrate, il quale, forse incoraggiato dalla noncuranza dimostrata dal predecessore di Pietro, aveva ripreso l'offensiva. Pietro, incaricato dalle due parti di trovare un compromesso<sup>77</sup>, riuscì a stabilire una tregua fra i contendenti<sup>78</sup>, per emettere infine la sua sentenza l'11 marzo del 1207<sup>79</sup>. Dopo aver ordinato l'immediata cessazione delle ostilità, procedette alla

---

<sup>72</sup> Op. cit., c. 1005, n. 162.

<sup>73</sup> Op. cit., c. 1425, n. CVI; ALBERZONI, *Innocenzo III e la riforma* cit., p. 164.

<sup>74</sup> PL, 216, cc. 18-9, n. VIII. È probabile che in quest'ultimo trasferimento sia stato determinante il ruolo del patriarca di Gerusalemme e legato papale, che altri non era che l'ex vescovo di Vercelli Alberto.

<sup>75</sup> Il principio, espresso in numerose lettere innocenziane, è formulato con chiarezza nel IV concilio lateranense: *Conciliorum oecumenicorum* cit., pp. 246, can. 71.

<sup>76</sup> BSSS V, pp. 66-67, n. 48 (affitto di terre della chiesa); pp. 73-74, n. 54 (recupero di beni ecclesiastici); pp. 80-81, n. 59 (rivendicazione di diritti pertinenti alla chiesa di Ivrea).

<sup>77</sup> BSSS LXXIV, pp. 115-117, n. 132 (9 dicembre 1206); p. 123, n. 138 (10 dicembre 1206).

<sup>78</sup> Op. cit., pp. 120-121, n. 136 (30 dicembre 1206). Lo stesso giorno i vassalli del conte di Biandrate giurano di osservare le decisioni del vescovo e di garantire per il loro signore: pp. 117-118, n. 133.

<sup>79</sup> Op. cit., pp. 112-115, n. 13: le richieste del conte di Biandrate riprendevano quelle da lui avanzate fin dal 1193. Egli rivendicava cioè la giurisdizione su Ivrea, che gli sarebbe stata concessa da Federico Barbarossa e che quindi fin da allora il comune gli aveva usurpato. Analogamente pretendeva la restituzione dei diritti di trasporto delle mole da macina e di sfruttamento dei beni comuni in città e nell'episcopato, oltre che del castello e dei beni che erano stati distrutti dagli Eporediesi. Esigeva inoltre che gli Eporediesi si impegnassero a rispettare la concordia stipulata dal conte con il comune di Vercelli. Il comune si opponeva a queste richieste e pretendeva anzi a sua volta la restituzione

ripartizione dei diritti contesi: i proventi sul trasporto delle mole furono assegnati per tre quarti ai conti di Biandrate e per un quarto al comune<sup>80</sup>, il quale si aggiudicò anche un pedaggio di 12 denari per ogni carico di mole<sup>81</sup>. I diritti di sfruttamento dei beni comuni furono invece divisi a metà fra il conte e il comune<sup>82</sup>. Con tale compromesso il vescovo riusciva a porre fine a una questione che si trascinava da anni e contemporaneamente la sua presenza come mediatore aveva garantito che la chiesa di Ivrea non avesse a subire alcuna ulteriore perdita rispetto agli accordi conclusi con il comune dal suo predecessore. Pietro riconfermò inoltre il ruolo di guida che l'episcopato eporediese aveva sempre ricoperto nei confronti del comune e che invece era stato trascurato dal suo predecessore, durante il governo del quale la situazione si era addirittura ribaltata, lasciando agli Eporediesi il compito di intervenire a tutelare gli interessi della chiesa. L'accordo risultava vantaggioso anche per il comune, che, pur vedendo pesantemente ridimensionate le proprie quote di diritti, si guadagnava un alleato importante nell'arginare le mire sempre più pressanti del comune di Vercelli.

### 1.3. *L'episcopato di Oberto: il compimento del progetto pontificio*

Nel marzo del 1209 il contributo di Pietro al risanamento della chiesa di Ivrea fu interrotto dalla sua traslazione ad Antiochia<sup>83</sup>, ma il progetto di ricostituzione dei possessi della chiesa fu portato a compimento dal suo successore Oberto di Bard (1209-1241). Se l'episcopato di Pietro segnò l'instaurazione di un serrato rapporto fra papato e vescovo, impostando le linee della politica vescovile in stretta dipendenza dal programma innocenziano, Oberto si trovò a dare piena attuazione al progetto avviato dal predecessore. Egli ribadì la subordinazione giuridica del comune al vescovo e, con l'aiuto degli interventi pontifici, riuscì a vanificare gli sforzi degli Eporediesi di guadagnarsi più ampi spazi di autonomia in campo giudiziario e legislativo.

Anche il vescovo Oberto, seppure in misura minore e meno formalizzata rispetto al suo predecessore, fu chiamato dal papa a svolgere delle inchieste per suo conto. La limitata attività di Oberto in quest'ambito è probabilmente da ricondurre al suo maggior coinvolgimento negli affari locali: il suo intervento fu richiesto da Onorio III per una questione relativa all'abate di S. Michele della Chiusa, vale a dire in un ambito regionale e in collaborazione con personaggi tutti di provenienza subalpina<sup>84</sup>.

---

dei danni prodotti dalla guerra sostenuta contro il conte. L'accordo è analizzato da Renato Bordone: BORDONE, *Potenza vescovile* cit. pp. 832-833.

<sup>80</sup> Bisogna ricordare che in seguito al patteggiamento con il vescovo del 1200 (si veda sopra, corrispondente alle note 28-29), il comune aveva acquisito i tre quarti della *molaria*, mentre il restante quarto restava nelle mani del vescovo. Il conte di Biandrate in quest'occasione ottiene dunque i tre quarti dei tre quarti del totale delle rendite della *molaria*.

<sup>81</sup> BSSS LXXIV, pp. 112-115, n. 131. Il mese successivo (aprile 1207) Pietro emette una sentenza di perfezionamento, pronunciandosi su due questioni che aveva lasciato in sospeso: assegna al conte una casa a Ivrea e, per ciò che concerne l'esercizio della giustizia criminale, riconosce a entrambe le parti pari diritti: pp. 119-120, n. 135; cfr. anche pp. 164-165, n. 174.

<sup>82</sup> Anche in questo caso però, fin dal 1200, il comune ne deteneva solo tre quarti del totale.

<sup>83</sup> PL, 215, cc. 1428-1429, n. 8.

<sup>84</sup> Cfr. GABOTTO, *Un millennio* cit., p. 81. Nel 1218 il vescovo di Ivrea è incaricato insieme con il vescovo di Torino e l'abate di Staffarda di svolgere un'inquisizione sul comportamento dell'abate di San Michele che era «publice infamatus» di simonia, dilapidazione, spergiuro, sodomia e cattiva gestione dei beni del monastero. Tali accuse gli erano state rivolte da un gruppo di monaci che si era recato a Roma per chiedere al papa di ordinare un'inquisizione sui fatti da loro riferiti. L'abate di S. Michele tenta di risolvere la questione ordinando a un suo procuratore di appellarsi a dei vizi procedurali, che però non vengono accolti. Onorio III ordina allora ai due vescovi piemontesi e all'abate di Staffarda di procedere all'inquisizione, al fine di verificare se le accuse erano state mosse giustamente: BSSS VI, pp. 226-227, n. 10; *Regesta Honorii Papae III*, a cura di P. PRESSUTTI, I-II, Romae 1888-1895, III, p. 253, n. 1529, 14 luglio 1218. Qualche mese dopo il pontefice ordina a Oberto di Ivrea, al vescovo di Torino e all'abate di Staffarda di procedere alla rimozione dell'abate e di correggere il monastero. Dall'inchiesta era infatti risultato che l'abate di San Michele si era reso responsabile delle seguenti colpe: l'ordine all'interno dell'abbazia risultava completamente sconvolto, l'obbedienza e le elemosine non esistevano più, non si aveva più cura degli infermi, non si rispettavano gli obblighi di ospitalità, i frati non erano forniti di vesti decenti, le finanze erano state dilapidate, non si osservava più la regola di San Benedetto, i priorati erano venduti e il cenobio era gravato da ingenti debiti, infine l'abate si era personalmente impadronito di notevoli somme di denaro di spettanza del monastero e di conseguenza non si curava di correggere i dilapidatori: BSSS VI, pp. 227-228, n. 11; PRESSUTTI, *Regesta Honorii* cit., III, p. 253, n.

Proseguendo nella linea di tutela dei beni ecclesiastici, Oberto reintegrò e incrementò il patrimonio della chiesa attraverso recuperi, acquisti, investiture e ricognizioni di feudi<sup>85</sup>, provvedendo, per quanto possibile, a ripristinare il controllo vescovile in quei luoghi che erano stati particolarmente trascurati dalla politica di Giovanni. Non esitò a ricorrere alle vie giudiziarie per far valere i suoi diritti: è il caso dei feudi ecclesiastici in Albiano, uno dei capisaldi del potere vescovile situato nella fascia di confine con Vercelli<sup>86</sup>. Quando le vertenze erano compromesse nelle mani di ecclesiastici eporediesi o discusse di fronte al tribunale vescovile la vittoria del vescovo era pressoché scontata<sup>87</sup>, mentre laddove l'oggetto di contesa riguardava la materia feudale, il vescovo poteva avvalersi della curia feudale che presiedeva, la quale rappresenta quindi un altro prezioso strumento di pressione nelle mani del presule. Nel 1212 i pari di curia avevano assolto Bongiovanni e Ottone di Albiano dall'obbligo di mantenere un cavallo «pro servizio feudi»<sup>88</sup>. Secondo il vescovo però quel feudo era tenuto dai due fratelli in nome della chiesa eporediese. Egli dunque, sedendo a capo del tribunale feudale, circondato dai canonici e dalla curia «vassallorum intrinsecorum et extrinsecorum», costrinse i due giudici che avevano emesso la sentenza precedente a confessare che già ai tempi del vescovo Pietro sulla stessa questione avevano espresso parere favorevole all'episcopato, sancendo che il feudo tenuto dai due fratelli era un «feudum scutiferi»<sup>89</sup>. La vicenda conferma fra l'altro la continuità politica fra gli episcopati di Pietro e di Oberto nel recupero e nella tutela dei diritti della chiesa.

Una parte rilevante della politica di ripristino e incremento dei diritti vescovili intrapresa da Oberto fu rivolta ad arginare l'espansione vercellese verso l'episcopato eporediese. Il caso meglio documentato riguarda il castello e la *villa* di Burolo, ovvero la stessa questione che era stata completamente ignorata dal vescovo Giovanni<sup>90</sup>. Innanzitutto Oberto si era preoccupato di acquisire i crediti che il prestatore vercellese Manfredo Bicchieri deteneva nei confronti dei Burolo<sup>91</sup> e che avevano rappresentato uno degli argomenti usati dal comune di Vercelli per legittimare le proprie pretese sul castello. Sulla successione dei diritti su Burolo nel 1222 si era poi scatenata una lite fra il *dominus* vercellese Ottobuono de Benedetti e i discendenti di Enrico di Burolo, i quali, protestando contro l'occupazione di Burolo, Sala e Torrazza in occasione della guerra fra Vercelli e Ivrea<sup>92</sup>, per far valere i loro diritti affermavano di tenere il feudo dal vescovo di Ivrea<sup>93</sup>. Come già aveva fatto il comune nel 1193 a proposito delle pretese dei Biandrate, di fronte al pericolo esterno le famiglie eporediesi tendevano ad appoggiarsi alla loro relazione di

---

1530, 27 dicembre 1218. Nel 1227 Oberto ricopre la carica di ambasciatore presso Gregorio IX, per conto dell'arcivescovo di Milano: BSSS VI, pp. 229-230, n. 15, 23 aprile 1227).

<sup>85</sup> I processi di recupero e ricomposizione del patrimonio vescovile da parte di Oberto sono stati studiati da PANERO, *La grande proprietà fondiaria* cit., pp. 842, 848-850, 856, 862-863.

<sup>86</sup> BSSS V, pp. 151-152, n. 109 (9 e 16 febbraio 1224): Oberto acquista alcuni terreni; pp. 195-196, n. 140 (ottobre 1234): investitura di Oberto di una pezza di vigna; pp. 209-210, n. 152 (dicembre 1236): Oberto acquista tutto ciò che Giovanni Caparo teneva in feudo in Albiano; pp. 224-225, n. 164 (marzo 1239): investitura di una pezza di vigna; pp. 237-238, n. 172 (2 maggio 1240): cessione a Oberto di alcuni appezzamenti.

<sup>87</sup> BSSS V, pp. 79-88, nn. 58-60 (1211): Oberto commette le sue differenze sui frutti di un feudo in Albiano nelle mani di un canonico eporediese; pp. 131-132, n. 92 (16 febbraio 1220): Oberto regola la sottomissione di un vassallo episcopale (Oberto Calvo), riaffermandone la fedeltà e condannandolo a pagare il risarcimento delle offese arrecate alla chiesa; pp. 140-142, nn. 100-101 (2 settembre 1221): l'assessore del vescovo condanna Bongiovanni di Albiano e suo fratello Ottone a prestare «omnia (...) vicinalia» in Albiano «tam in castro quam extra».

<sup>88</sup> Op. cit., pp. 93-94, n. 64 (4 maggio 1212): l'assoluzione era avvenuta sulla base del giuramento prestato da Bongiovanni e Ottone di Albiano «quod non sunt de fodro neque de banno neque de districto neque de successione suprascripti episcopi et suprascripte ecclesie».

<sup>89</sup> Op. cit., pp. 94-95, n. 65 (4 maggio 1212).

<sup>90</sup> Si veda quanto detto sopra, testo compreso fra le note 38-48.

<sup>91</sup> Enrico di Burolo era mallevatore di un credito contratto da Suriano di Albiano con Manfredo Bicchieri: BSSS V, pp. 112-114, n. 80 (25 giugno 1216); pp. 48-49, n. 32.

<sup>92</sup> Enrico di Burolo aveva stretto un patto col *dominus* vercellese Ottobuono de Benedetti, in forza del quale lui e la moglie avrebbero conservato l'usufrutto di «poderio Burolii et ville et curtis et territorii Burolii et castellancie dicti castri», ma alla loro morte il tutto sarebbe passato «pleno iure» a Ottobuono: Op. cit., pp. 146-147, n. 105 (28 ottobre 1222). Tuttavia secondo il testamento di Enrico di Burolo, precedente di un paio di settimane rispetto al patto con i Vercellesi, tutti i suoi diritti sul *castrum* di Burolo avrebbero dovuto passare ai suoi discendenti: p. 146, n. 105 (13 ottobre 1222).

<sup>93</sup> Op. cit., pp. 148-149, n. 107 (17 giugno 1223).



dipendenza dal presule. Sulla questione era stato richiesto l'intervento di Onorio III, il quale aveva affidato la causa a una commissione di giudici delegati, la cui azione non era però riuscita a porre fine alla lite<sup>94</sup>. Il ricorso alla giurisdizione pontificia delegata era stato fortemente incoraggiato da Innocenzo III e durante il pontificato di Onorio III i frutti di tale politica sono chiaramente riscontrabili nell'aumento dei processi che interessano le chiese vescovili per cui si richiede l'intervento pontificio. Nel frattempo le ostilità fra il comune di Vercelli e il vescovo di Ivrea avevano assunto le dimensioni di una vera e propria guerra e, nel giugno del 1226, le due parti avevano acconsentito a sottomettersi all'arbitrato del vescovo di Torino Giacomo di Carisio, che era riuscito a ottenere la cessazione delle ostilità contro gli uomini e i *castra* di Albiano, Chivasso, Pavone e Vische. Alla mediazione del presule torinese era stata affidata anche la causa su Burolo, sulla quale stavano lavorando i delegati apostolici<sup>95</sup>. La questione risultava però ancora aperta nel 1233, quando le due parti accettarono di compromettere le loro vertenze nelle mani di due arbitri<sup>96</sup>. Parallelamente ai tentativi di composizione per Burolo, proseguiva da parte dei giudici delegati pontifici la vertenza sulle devastazioni compiute dai Vercellesi, capeggiati da Ottobuono, nelle terre vescovili. Ai delegati papali nel marzo 1234 furono presentate tre lettere di Gregorio IX attestanti la scomunica di Ottobuono de Benedetti per i danni causati sul territorio della chiesa eporediese<sup>97</sup>. La vicenda di Burolo insomma era diventata una delle componenti principali delle ostilità fra Vercelli e Ivrea. I rapporti di forza fra le due parti - una potente famiglia vercellese, spalleggiata dal proprio comune, e il vescovo di Ivrea, a protezione dei suoi vassalli - determinarono una temporanea risoluzione della questione a favore dei vercellesi: nonostante le perduranti pretese dei Burolo<sup>98</sup>, i de Benedetti nel 1237 riuscirono a farsi riconoscere da Oberto la posizione di vassalli della chiesa di Ivrea per il castello conteso<sup>99</sup>. Il vescovo riusciva almeno formalmente a conservare il dominio della chiesa di Ivrea sul castello, mentre, come si è visto, all'inizio del secolo era stato il comune di Vercelli a investire i Burolo di quello stesso *castrum*. Oberto si era battuto strenuamente per difendere l'episcopato eporediese dalle ingerenze dei Vercellesi, ma come si vedrà fra breve, in quegli stessi anni era stato coinvolto in un duro conflitto con il comune di Ivrea. Di qui la necessità di lasciar cadere, almeno per il momento, l'annosa questione del castello di Burolo.

La decisione mostrata da Oberto nella sua azione di consolidamento dei diritti episcopali, trovò riscontro anche nel suo atteggiamento verso il comune. Egli intendeva riaffermare la posizione di preminenza del presule nei confronti delle magistrature cittadine, fatto questo che provocò una crisi nella tradizione di tendenziale cooperazione fra chiesa e comune. Nel 1210, pochi mesi dopo la sua ascesa alla cattedra di Ivrea, Oberto provvide a rinnovare l'investitura ai magistrati eporediesi, ribadendo i diritti della chiesa nei confronti del comune, che ricevette infatti in feudo dal vescovo tutti i suoi beni e il diritto di avvalersi delle «bone usantie et consuetudines»<sup>100</sup>. Il fatto che la città si veda confermare dal presule anche l'uso delle consuetudini sottolinea ulteriormente la posizione di dipendenza dalla chiesa: il comune non possedeva neppure la capacità di legiferare

---

<sup>94</sup> Ciò si deduce da un documento del 1226. La commissione di delegati apostolici è interamente composta da ecclesiastici di provenienza astigiana: l'abate del monastero degli Apostoli, Rebuffo, arciprete di Asti e il canonico astese Pietro di Fellizzano: Op. cit., pp. 159-161, n. 115.

<sup>95</sup> La controversia fra il comune di Vercelli e il vescovo di Ivrea riguardava gli uomini e i *castra* di Albiano, Chivasso, Pavone e Vische, oltre al castello e alla villa di Burolo di cui ci occupiamo qui di seguito.

<sup>96</sup> Op. cit., pp. 184-186, n. 132 (febbraio-marzo 1233). L'anno successivo Oberto prosegue nella parallela operazione di acquisto e recupero dei diritti su Burolo: pp. 188-189, n. 135 (14 gennaio 1234); pp. 191-192, n. 137 (19 febbraio 1234), in concomitanza con l'operato di una seconda commissione arbitrale attestata nel febbraio 1234: pp. 189-191, n. 136 (19 febbraio 1234).

<sup>97</sup> Op. cit., pp. 192-194, n. 138 (18 marzo 1234).

<sup>98</sup> Op. cit., pp. 194-195, n. 139 (9 marzo 1234): si tratta di una ricognizione di alcuni diritti di tipo signorile e patrimoniale goduti dai Burolo nei loro feudi ecclesiastici in Burolo; p. 211, n. 154 (maggio 1237): uno dei discendenti dei Burolo, Rotefredo, protesta contro l'indebita appropriazione del castello da parte di Ottobuono de Benedetti; p. 224, n. 163 (18 marzo 1239): Rotefredo diffida Pietro Bicchieri dall'acquistare il castello di Burolo e le ville di Torrazza e Sala.

<sup>99</sup> Op. cit., p. 212, n. 155 (31 maggio 1237).

<sup>100</sup> BSSS LXXIV, pp. 163-164, n. 173 (28 agosto 1210): «In plena contione Obertus Yporiensis (...) electus investivit sua propria manu dextera dominum Willelmum Grassum et Obertum de Montaldo et Broglinum et Symonem Genetasium, consules Yporegie (...) de toto eorum recto feudo et de omnibus eorum bonis usantiis seu consuetudinibus».

autonomamente, capacità sulla quale la maggior parte delle città fondava la propria *libertas*. L'intenzione di Oberto di sottolineare la natura anche temporale del suo potere è del resto ben dimostrata dal fatto che a partire dagli anni Trenta del secolo XIII prese a intitolarsi «episcopus et comes»<sup>101</sup>.

La dipendenza feudale dal vescovo non esauriva certo l'essenza del comune, che infatti, in quanto istituzione dotata di capacità di autogoverno, cercava di ampliare la propria autonomia legislativa e i possessi direttamente dipendenti dalla città. Di qui gli inevitabili scontri non solo con la politica vescovile, ma anche con il comune di Vercelli, che sperava di imporre il proprio controllo sul territorio eporediese<sup>102</sup>. Proprio la necessità di rafforzare le alleanze in funzione antivercellese sta all'origine della *coniunctio* stipulata dal comune di Ivrea con il consorzio signorile del Canavese<sup>103</sup>. L'accordo è attestato a partire dal 1212, formalizzato nel 1213 e sembra avere corso fino al 1226<sup>104</sup>. Si tratta di un esperimento istituzionale che, se da un lato mette in luce la debolezza politica del comune di Ivrea, minacciato costantemente da Vercelli e incapace di emanciparsi totalmente dal legame di dipendenza dall'episcopato, dall'altro sottolinea che proprio tali limitazioni stimolavano il comune a formulare soluzioni innovative nella formalizzazione delle proprie alleanze. La *coniunctio* si attuò sulla base dell'estensione della cittadinanza eporediese ai conti del Canavese<sup>105</sup>, che produceva un «duplice livello di dipendenza degli *homines* del territorio dai propri signori e dal comune, in quanto questi vi aderivano»<sup>106</sup>. Lo sdoppiamento interessò anche il vertice istituzionale: i *domini* canavesani, in quanto *cives* promettevano di «stare sub potestate vel consularia que fuerit pro tempore electa pro comuni consilio utriusque [partis]»<sup>107</sup>. Contemporaneamente, per gli affari interni (cittadinatici e accensamenti di beni comuni) continuarono ad agire i consoli di Ivrea. Il vertice di governo condiviso, ossia il «potestas Yporegie et Canapicii» entrava in azione soprattutto per le vertenze contro Vercelli<sup>108</sup>, mentre per l'esercizio

---

<sup>101</sup> Si veda per questo: PENE VIDARI, *Vescovi e comune* cit., pp. 926-929.

<sup>102</sup> Le principali zone di conflitto fra Ivrea e Vercelli erano poste sulla linea di confine fra Piverone e Burolo. Il comune vercellese fin dal 1202 aveva in progetto di costruire il borgo franco di Piverone, in una zona di forte presenza patrimoniale del vescovo di Ivrea. La nuova fondazione doveva rappresentare un avamposto di Vercelli in funzione antiepodiese e sottrarre uomini alla giurisdizione di Ivrea. Nel 1202 il progetto vercellese fu arginato grazie all'intervento di alcuni signori eporediesi, i cui diritti di giurisdizione sul piano del diritto erano inattaccabili. Il disegno vercellese riprese forma nel 1210 e questa volta, nonostante le rimostranze del comune e del vescovo di Ivrea, che si presentano insieme a intimare l'arresto dei lavori, fu realizzato: Vercelli si accordò con gli *homines* che acquistano terreni allodiali vicini e accorpabili, arginando così il problema delle rivendicazioni della chiesa e dei *domini* di Ivrea. Tutta questa vicenda è analizzata da F. PANERO, *Villenove signorili e borghi franchi comunali nel territorio eporediese (sec. XIII)*, in *Le villenove nell'Italia comunale. Progetti di governo territoriale nel riordino dell'insediamento rurale* (1° Convegno Nazionale di Studi in occasione dell'VIII Centenario di Fondazione del Comune di Montechiaro d'Asti, Montechiaro, 20-21 ottobre 2000), in corso di stampa. Per la questione dei borghi franchi vercellesi si veda anche ID., *I borghi franchi del comune di Vercelli: problemi territoriali, urbanistici, demografici*, in «Bollettino Storico Vercellese», 16-17 (1981), pp. 5-43, e ora in ID., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 43-72, in particolare su Piverone si vedano le pp. 50 sgg.

<sup>103</sup> L'accordo fu stipulato probabilmente grazie alla mediazione dei conti di Biandrate, già collegati a Ivrea dal 1207: si veda sopra, testo compreso fra le note 76-82.

<sup>104</sup> In un documento del 1212 compare un «potestas Yporiensis et societatis Canapiensis» (BSSS V, p. 95, n. 65); la formalizzazione dell'accordo è del 15 marzo 1213 (BSSS LXXIV, pp. 175-176, n. 182). Per l'accordo fra il comune e il consorzio territoriale del Canavese, si vedano BORDONE, *Potenza vescovile* cit. pp. 831-836, che propone di interpretare il patto come *coniunctio*, e FALOPPA, *Società e politica* cit., pp. 280-286, che vede l'accordo come una «diarchia». In area subalpina, un simile ma ben più strutturato esperimento istituzionale, fondato sulla fusione dei vertici di governo, è attestato fra i comuni di Asti e Alba: E. ARTIFONI, *La "coniunctio et unitas" astigiano-albese del 1223-1224 Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, in «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», LXXVIII (1980) I, pp. 105-126.

<sup>105</sup> Nella denominazione di «comites Canapicii» sono compresi i conti di Biandrate, di Valperga, di San Martino e di Castronovo e i *domini* di Front, Agliè e Castellamonte: BSSS LXXIV, pp. 175-176, n. 182. Si tratta cioè dell'organizzazione di tipo consortile di gran parte del territorio canavesano.

<sup>106</sup> BORDONE, *Potenza vescovile* cit. p. 835; BSSS LXXIV, pp. 175-176, n. 18.

<sup>107</sup> Op. cit., p. 176, n. 182.

<sup>108</sup> L'azione congiunta del comune eporediese e del consorzio del Canavese in materia di politica estera è attestata nel 1221, in occasione dell'alleanza stretta con Novara, quando gli ambasciatori del comune di Ivrea, del vescovo e dei conti e castellani del Canavese agiscono «nomine comunis Iporegie et comitum et castellanorum de Canapitio»: BSSS LXXIV, pp. 179-182, n. 175. È significativo notare come in questo caso, sebbene l'accordo canavesano-eporediese

della giustizia si prevedeva che i *domini* canavesani giudicassero le cause inerenti la giurisdizione signorile da essi esercitata sugli *homines* dei propri domini. Solo se in questo modo non fosse stata resa giustizia entro due mesi dalla denuncia, sarebbero intervenuti i consoli o il podestà comuni<sup>109</sup>. La funzione specificamente antivercellese dell'accordo è confermata ancora nel 1223, quando, alla richiesta dei Vercellesi di prestare il consueto giuramento di fedeltà per i castelli di Bollengo e S. Urbano, i consoli eporediesi risposero di non poter agire senza consultarsi preventivamente con i propri alleati, ossia i conti del Canavese e il comune di Novara<sup>110</sup>.

L'intraprendenza politica dimostrata in quel periodo dal comune di Ivrea si era rivolta anche contro il vescovo, con il quale nel 1219 è attestata una lite inerente la riscossione della *salaria*, l'attribuzione del denaro trovato addosso a un annegato e la liceità del cittadinoico stipulato dal comune con un abitante delle terre vescovili<sup>111</sup>. In questo frangente si colloca l'intervento di Federico II, che, il 25 febbraio 1219, confermò al vescovo i possessi e i diritti sul distretto e sulla città di Ivrea, specificando che la concessione comprendeva l'esercizio della giustizia<sup>112</sup>. Le pretese del vescovo sul comune trovavano così il massimo livello di legittimazione e di conferma, ma l'azione dell'imperatore a favore dell'episcopato non finiva qui: contemporaneamente, su richiesta del presule, egli intervenne nel merito della lite in corso con il comune, ordinando agli Eporediesi di cessare la riscossione della *salaria*, di restituire il denaro trovato addosso all'annegato «cum ad eandem ecclesiam ratione comitatu pertineat» e di assolvere dal patto di cittadinoico gli *homines ecclesie*<sup>113</sup>. Il documento rispecchia le pretese dell'episcopato e i singoli motivi di conflitto sono inquadrati entro la condizione generale di dipendenza feudale del comune dall'episcopio. Le offese compiute dagli Eporediesi sono infatti esposte in contrapposizione al loro dovere di difendere la chiesa da ogni attacco esterno. I diritti vescovili lesi non sono qui collegati al problema della *libertas ecclesiae*, che tanto peso aveva nella politica pontificia, bensì all'attacco al potere che il vescovo deteneva «ratione comitatu». Come si vedrà, il linguaggio relativo alla libertà ecclesiastica è usato al fianco di quello feudale e pubblico nei casi in cui si verificava o si richiedeva un'azione del papato o della giustizia pontificia delegata: il richiamo alla «ratione comitatu» evidentemente in concomitanza con l'intervento imperiale appariva al vescovo assai più efficace di quello alla *libertas ecclesiae*.

---

avesse già pieno corso, non compaia la magistratura comune: è possibile che trattandosi di un accordo che coinvolgeva un terzo soggetto (il comune di Novara), si sia ritenuto più efficace usare gli strumenti linguistici tradizionali piuttosto che riferirsi a forme di sperimentazione istituzionale, sicuramente proficue per il comune e per gli assetti locali, ma sentite come non in grado di godere di un'indiscussa validità all'esterno. Il fatto che invece il podestà di Ivrea e del Canavese compaia negli atti rivolti contro Vercelli potrebbe sottolineare ulteriormente il significato antivercellese di quel collegamento istituzionale. E proprio in questa funzione il «potestas Yporegie et canapiciis», scelto dalle due parti come previsto dall'accordo del 1213, si presenta dinanzi alla credenza di Vercelli il 16 febbraio 1224 per chiedere che i Vercellesi lascino immediatamente la villa di Piverone e il *castrum* di Burolo: pp. 140-141, n. 156. Contemporaneamente, il 28 aprile di quello stesso anno i consoli di Ivrea agiscono per conto del solo comune in un atto di cittadinoico: p. 61, n. 70. I consoli eporediesi continuano a operare in maniera autonoma per tutto il periodo in cui è attestata la *coniunctio* (si vedano i numerosi atti di *habitaculum* e accensamento di quegli anni conservati nel *Libro rosso* del comune, BSSS LXXIV). In soli tre casi vediamo comparire il podestà comune di Ivrea e del Canavese, ma in tutti e tre si tratta di negozi che riguardano da vicino il conte di Biandrate, che infatti interviene nei tre accensamenti in questione accanto al «potestas Yporegie et Canapicii»: Op. cit., pp. 33-34, nn. 37-38; pp. 39-40, n. 45.

<sup>109</sup> Op. cit., p. 176, n. 182. Per il 1225-1226 sono conservati dei bandi emessi da Rogerio de Pirovano «potestas Iporegie et Canapicii», tutti relativi a persone di provenienza extraurbana: pp. 198-200, n. 200.

<sup>110</sup> Op. cit., pp. 124-125, n. 140 (9 dicembre 1223).

<sup>111</sup> BSSS V, pp. 124-128, n. 89 (6 marzo 1219). Il cittadinoico in questione è quello stipulato quello stesso anno dal comune con Alberto Calvo di Albiano: BSSS LXXIV, p. 12, n. 13 (1219).

<sup>112</sup> WINKELMANN, *Acta imperii* cit., p. 130, n. 154: «Yporiensis ecclesie omnem districtum, fo[d]rum, theloneum et omenm publicam functionem atque forinsecus virium circumcirca per tria miliaria (...) concessisse, donasse, tradidisse, confirmasse et roborasse». Il forte valore politico e simbolico attribuito all'atto è confermato dalla concessione fatta da Federico a Oberto di far trascrivere il diploma in lettere d'oro: Op. cit., p. 129, n. 153. Nell'ambito degli schieramenti sovraregionali, nel 1219 Ivrea era da poco passata a sostenere Federico. Fino al 1217 con Torino e Novara era schierata dalla parte di Ottone IV, ma proprio fra il 1216 e il 1217 sembrano intravedersi i primi segnali di incertezza: la città interviene infatti in aiuto del comune di Pavia, sostenitore della parte federiciana. A partire dal 1219 la posizione di Ivrea è definitivamente a favore di Federico, come dimostrano i diplomi e le investiture da lui indirizzate alla chiesa e alla città: si veda GABOTTO, *Un millennio* cit., p. 88.

<sup>113</sup> WINKELMANN, *Acta imperii* cit., pp. 130-131, n. 155.

Sempre il 25 febbraio Federico commetteva la lite al vescovo Ugo di Vercelli<sup>114</sup>, ma una decina di giorni dopo si ha notizia di un compromesso fra le parti<sup>115</sup>. Sebbene il futuro imperatore avesse intimato agli Eporediesi di risolvere tutte le controversie a favore del presule, la composizione avvenne sulla base di criteri paritari. Tutte le questioni in sospeso furono affidate al giudizio di altrettante commissioni di arbitri, composte da due persone scelte una dal comune e una dal vescovo, che a loro volta dovevano nominare un terzo arbitro. Oltre al meccanismo di elezione degli arbitri in due turni, un altro indizio lascia intravedere la volontà di presentare il comune in posizione non subordinata al vescovo: a proposito del denaro trovato addosso all'annegato, gli arbitri dovevano dirimere la questione «secundum privilegium ecclesie et secundum consuetudinem civitatis». I diritti della chiesa sono qui posti sullo stesso piano delle consuetudini cittadine, con un ribaltamento di situazione rispetto a quanto si osservava nell'investitura vescovile del 1210, dove invece si dichiarava che il comune poteva avvalersi delle «bone usantie et consuetudines» su concessione del vescovo.

A confermare l'ipotesi che il comune stesse cercando di stabilire un certo margine di autonomia può contribuire l'investitura fatta a Ivrea dal legato imperiale. Nell'aprile del 1219 il messo federiciano si trovava in città per ricevere il giuramento di fedeltà del comune, a seguito del quale investiva la città «de suo recto feudo et de omnibus eorum rationibus et honoribus et bonis usantiis. Ita quod commune Yporegie habeat et teneat sicuti debet habere et tenere alia gentilis civitas et sicuti (...) consueverant (...) tempore domini Friderici Imperatoris»<sup>116</sup>. La dipendenza di carattere feudale del comune di Ivrea dal vescovo risulta qui attenuata dal fatto che la città poteva avvalersi dei suoi diritti e delle sue consuetudini, come erano solite fare le altre *civitates*.

Per difendere i diritti della chiesa dai tentativi di emancipazione del comune, Oberto ricorse anche all'intervento del pontefice: con una bolla del 5 luglio 1223, Onorio III confermava al vescovo la giurisdizione sulla città e tutti i possessi precedentemente accordati dagli imperatori<sup>117</sup>. Dello stesso giorno è la concessione, sempre di Onorio III, di avvalersi delle censure ecclesiastiche per tutelare i diritti episcopali. La misura era giustificata da uno stato di tensione con gli Eporediesi, colpevoli di usurpare la giurisdizione vescovile, causando gravi danni alla chiesa<sup>118</sup>. Insieme con il permesso di avvalersi delle censure ecclesiastiche contro il comune, Onorio concedeva a Oberto anche il diritto di usarle contro qualsivoglia suo diocesano<sup>119</sup>. Il papa era quindi intervenuto a sostenere il presule mettendogli a disposizione tutti i mezzi che gli sarebbero potuti tornare utili a difendere i propri diritti dai tentativi di usurpazione.

Un'altra lettera indirizzata da Onorio III al vescovo nel 1223, pochi giorni dopo le altre (17 luglio), contiene una notizia molto interessante: prendendo la chiesa di Ivrea sotto la protezione papale, il papa condannava la «abusivam consuetudinem» in base alla quale, alla morte del vescovo, i *cives* di Ivrea avevano l'abitudine di appropriarsi dei beni della chiesa, proibendo poi all'eletto di insediarsi, se prima non avesse giurato di rispettare le consuetudini cittadine<sup>120</sup>. Onorio III si riferiva qui alla consuetudine eporediese di prendere in tutela i beni episcopali quando la sede vescovile era vacante<sup>121</sup>. Documenti relativi a questa procedura, non attestata in nessun altro comune subalpino, sono conservati soltanto per il 1249<sup>122</sup> e per il 1263<sup>123</sup>, ma la sua menzione nella bolla di Onorio del 1223 ci autorizza a pensare che fosse già praticata durante la prima metà del

---

<sup>114</sup> Op. cit., p. 129, n. 152.

<sup>115</sup> BSSS V, pp. 124-128, n. 89 (6 marzo 1219).

<sup>116</sup> BSSS LXXIV, pp. 152-153, n. 168 (15 aprile 1219).

<sup>117</sup> BSSS VI, pp. 228-229, n. 13; Archivio Segreto Vaticano, *Registri Vaticani* (d'ora in poi: Reg. Vat.) 12, f. 69v., n. 215.

<sup>118</sup> BSSS VI, p. 229, n. 14; Reg. Vat. 12, f. 69v., n. 216.

<sup>119</sup> BSSS VI, p. 229, n. 12; Reg. Vat. 12, f. 69v., n. 214.

<sup>120</sup> BSSS V, pp. 149-151, n. 108; Reg. Vat. 12, ff. 74v.-75r., n. 227: «Illam quoque abusivam consuetudinem vel potius abominabilem corruptelam qua cives Yporiensis, episcopo decedente, bona mobilia e piscopatus, tamquam ad eos iure successionis pertineant, rapiunt et esportant, inhiibentes electo ne ingrediatur epiacopale palatium, nisi prius iuret illorum consuetudines servaturum, penitus abolemus, sub interminatione prohibemus ne talia de cetero attemptentur»

<sup>121</sup> La procedura è stata analizzata per gli anni 1249 e 1243 da PENE VIDARI, *Vescovi e comune* cit., pp. 939-942.

<sup>122</sup> *Le carte dell'archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230 con una scelta delle più notevoli dal 1231 al 1313*, a cura di E. DURANDO, PINEROLO 1902 (Biblioteca della società storica subalpina, IX, d'ora in poi BSSS IX), pp. 192-193, n. 170.

<sup>123</sup> BSSS LXXIV, pp. 218-219, n. 121.

secolo XIII. Come abbiamo visto, se ne possono trovare tracce fin dal 1198, quando i *visitatores Lombardiae* affidarono i beni della chiesa in custodia al monastero di Lucedio, cercando forse così di opporsi alla consuetudine eporediese che, come risulta chiaramente dalla bolla di Onorio III, non era per nulla gradita alla chiesa romana<sup>124</sup>.

Il procedimento di consegna dei beni e dei diritti ecclesiastici dalla chiesa al comune e viceversa avveniva in forme solenni e si componeva di diversi passaggi: alla morte del presule il palazzo e i castelli dell'episcopato erano affidati alle autorità comunali, che avevano il compito di conservarli e amministrarli fino all'elezione del successore<sup>125</sup>. La cerimonia di restituzione si articolava in due parti distinte, che pure avevano luogo nello stesso giorno. La prima si svolgeva «in claustro ecclesie Sancte Marie» ed era incentrata sugli impegni assunti dal vescovo, il quale, dopo aver rilasciato una dichiarazione liberatoria in cui notificava la riconsegna dei castelli e del palazzo vescovile, giurava di rispettare e difendere l'*honor* del comune e le sue «*bonas usantias*» davanti alle autorità comunali e al capitolo<sup>126</sup>. Nella seconda fase della cerimonia, che si svolgeva nel palazzo vescovile, sulla porta del quale avveniva la consegna della chiavi nelle mani del vescovo<sup>127</sup>, era il podestà che, a nome del comune, riceveva dal vescovo l'investitura del feudo per il quale doveva prestare giuramento di fedeltà<sup>128</sup>. Secondo questa procedura, gli impegni delle due parti sono presentati in maniera speculare: dal momento che entrambe si impegnavano a rispettarsi a vicenda, vi si può leggere un tentativo di riequilibrare la posizione di dipendenza del comune dalla chiesa eporediese. Con questa prassi si cercava probabilmente di trasformare un rapporto per sua natura verticale e gerarchico (l'investitura) in senso orizzontale e bilaterale, per mezzo del giuramento del vescovo di rispettare le consuetudini e i diritti del comune. Onorio III doveva aver inteso questa intenzione e la condannava come «*abusivam consuetudinem vel potius abominabilem corruptelam*», chiarendo la disapprovazione della chiesa nei confronti di un procedimento che pare subordinare il giuramento di fedeltà dovuto dal comune al vescovo, in quanto detentore della giurisdizione temporale, al giuramento dello stesso presule nei confronti del comune. Nell'interpretazione di Onorio infatti il comune «impedisce» all'eletto di prendere possesso dei beni che gli spettano di diritto, obbligandolo a giurare le consuetudini cittadine. Si tratta di una di quelle prassi comunali di fronte alle quali la politica pontificia si trovava in enorme difficoltà: non ne comprendeva il senso e la interpretava come lesione della libertà ecclesiastica. Onorio III dimostrò analoghe difficoltà di comprensione anche per prassi politiche molto diffuse, come il giuramento di sequela prestato dai *cives* al podestà che entrava in carica<sup>129</sup>. Nella visione pontificia le città costituivano un mondo omogeneo che occorreva sfruttare per raggiungere gli obiettivi fissati dalla sede apostolica (lotta all'eresia, difesa della libertà ecclesiastica e pacificazione in vista della crociata). I problemi di relazioni con queste realtà sorgevano proprio laddove il papato si scontrava con la pluralità di soluzioni politiche adottate, con la complessità dei rapporti di forza e con il pullulare di centri socio-istituzionali e di organismi rappresentativi che si stavano creando nei comuni italiani. Nel caso di Ivrea, l'«abusiva consuetudo» di tutela comunale della sede vescovile vacante rappresentava uno dei momenti in cui si ribadiva la particolare commistione di forme di governo fra episcopato e comune, che consentiva, per quanto possibile, la convivenza o almeno una parziale collaborazione fra due istituzioni in forte concorrenza politica e territoriale.

---

<sup>124</sup> Si veda quanto detto sopra, testo corrispondente alla nota 66.

<sup>125</sup> BSSS LXXIV, p. 218, n. 121 (31 dicembre 1263)

<sup>126</sup> L. cit.

<sup>127</sup> L. cit.

<sup>128</sup> Op. cit., pp. 219-220, n. 222 (31 dicembre 1263).

<sup>129</sup> Nei registri vaticani si incontrano numerosi esempi che attestano simili incomprensioni. Basti qui ricordare il caso esemplare di Bergamo. Onorio III ordinando alla città di cancellare gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica vi include quello che obbliga i cittadini allo *iuramentum sequimenti* del podestà. Mirando essenzialmente ai propri obiettivi politici, Onorio rileva che il giuramento prestato dai cittadini al podestà è di intralcio all'applicazione dei mandati papali, e pensa quindi di vietarlo. Una simile pretesa è inaccettabile da parte della città, perché farebbe decadere uno dei principali fondamenti giuridici del comune podestarile e popolare: Reg. Vat. 13, f. 99r, n. 122.

#### 1.4. Il vescovo Oberto e Gregorio IX: Il conflitto fra episcopato e comune per gli statuti "iniqui" e l'usurpazione dei feudi vescovili (1227-1236)

La serie degli interventi di Onorio III a Ivrea nel 1223 si conclude con la lettera del 17 luglio, con la quale sono nuovamente confermati tanto i possessi della chiesa, quanto la possibilità di ricorrere alle censure canoniche<sup>130</sup>. Grazie all'intervento del pontefice, Oberto riusciva a rispondere a una duplice esigenza: da un lato otteneva i mezzi per risolvere a proprio favore i conflitti con il comune; dall'altro acquisiva forza legittimante per la campagna di recupero e risistemazione del patrimonio ecclesiastico, che stava portando avanti fin dal momento in cui era entrato in carica e che è ben esemplificata dalla ricognizione dei feudi della chiesa ordinata nel 1227<sup>131</sup>. I possessi dell'episcopato rappresentavano uno dei motivi di conflitto con il comune che, mirando ad accrescere i propri diritti, cercava in vari modi, - spesso con acquisti di feudi non autorizzati dall'episcopio - di entrare in possesso di parte del patrimonio vescovile con i relativi *homines*, sui quali avrebbe poi riscosso proventi di natura fiscale, giudiziaria e militare. La ricognizione dei feudi del 1227 si può infatti leggere come misura legata al crescente stato di tensione con il comune. In quegli anni fra l'altro è in atto un graduale spostamento di interesse verso le istituzioni comunali da parte di quelle famiglie impegnate contemporaneamente sia in rapporti di dipendenza con il presule, sia nell'attività politica legata alle magistrature cittadine<sup>132</sup>. Pochi anni dopo la ricognizione del 1227, il vescovo e il comune risultano coinvolti in un grave conflitto scatenato dall'emanazione di alcuni statuti e dall'alienazione di beni feudali. La lite era aperta fin dal 1227, ma sono le vicende di qualche anno dopo che ci permettono di comprendere meglio i punti sui quali il comune stava cercando di conquistare una maggiore autonomia dal presule.

Nel febbraio del 1234 l'abate di San Mauro, l'arcidiacono e il prevosto di Torino, in qualità di delegati di Gregorio IX, condannarono gli Eporediesi a revocare le alienazioni di beni feudali e gli statuti emanati ai danni della chiesa<sup>133</sup>. L'intervento della giustizia delegata pontificia nel gestire il conflitto fa emergere alcuni aspetti dello scontro celati sotto l'emanazione degli statuti e l'usurpazione dei beni feudali. Il sindaco del comune si rifiutò di sottostare all'ordine dei mandatarî pontifici senza entrare nel merito delle norme in discussione, ma basandosi sulla negazione del potere dei giudici delegati di intervenire su questioni inerenti la capacità legislativa del comune<sup>134</sup>. Fin dall'inizio della controversia emerge dunque come il comune avesse spostato il piano della questione, da quello dei contenuti delle norme a quello della capacità normativa della città, fornendoci una misura della portata che la lite aveva assunto. All'opposizione mostrata dalle istituzioni comunali il procuratore della chiesa di Ivrea rispose che i delegati apostolici derivavano l'autorità di intervenire sugli statuti dal mandato apostolico<sup>135</sup>. Bisogna notare che il mandato pontificio inserito nella sentenza è datato 1227 (lo stesso anno della ricognizione dei feudi episcopali), il che significa che la lite doveva essere aperta fin da allora. Le lamentele del vescovo contro il comune ruotavano intorno alla contravvenzione della fedeltà dovutagli dagli Eporediesi in qualità di suoi vassalli. Solo secondariamente era chiamata in causa la violazione della *libertas ecclesiae*. Il mandato di Gregorio IX si uniformava a questo schema, recependo e facendo proprie le argomentazioni e il linguaggio suggeritigli dal vescovo: i *cives* erano colpevoli di infrangere il

<sup>130</sup> BSSS V, pp. 149-151, n. 108; Reg. Vat. 12, ff. 74v.-75r., n. 227.

<sup>131</sup> BSSS V, pp. 163-166, n. 118. L'occasione è data da un incendio che avrebbe distrutto gran parte delle scritture conservate dall'episcopato. Il vescovo dunque fa convocare tutti i suoi vassalli perché dichiarino i feudi che tengono dalla chiesa d'Ivrea. Nel documento i feudi sono suddivisi in maggiori, medi e minori, e per ciascuno si specifica l'ammontare in denaro di quanto è dovuto per il fodro regale o in occasione di aiuti militari. Come fa notare Gian Savino Pene Vidari, questa inchiesta è condotta soltanto sui feudi, mentre sappiamo che il patrimonio ecclesiastico si componeva anche delle terre direttamente soggette al vescovo, come Albiano, Pavone, Chiaverano e Vische, dei possessi concessi a terzi a titolo patrimoniale e dalle proprietà detenute dal capitolo. A questi si devono poi aggiungere le proprietà e i diritti che il vescovo deteneva in città: PENE VIDARI, *Vescovi e comune* cit., p. 934; PANERO, *La grande proprietà fondiaria* cit., pp. 849-850.

<sup>132</sup> Si veda per questo FALOPPA, *Società e politica* cit., p. 261.

<sup>133</sup> BSSS V, pp. 196-198, n. 141 (16 febbraio 1234)

<sup>134</sup> L. cit.: «Ad hec respondebat dictus syndicus (...) et dicebat dicto magistro Pagano», procuratore della chiesa di Ivrea, «se non teneri respondere coram predicti iudicibus nec illos posse procedere super petitione dicti Pagani nec in eos consentiebat tamquam in iudices delegatos».

<sup>135</sup> L. cit.

«debito fidelitatis» più che di non rispettare i diritti della chiesa<sup>136</sup>. Nel corso della definizione giuridica l'argomento della lite si era spostato dal contenuto di alcune norme statutarie alla giurisdizione esercitata dal comune in forza della subordinazione feudale al presule, che gli Eporediesi avevano cercato di svuotare di significato mediante l'emanazione autonoma di alcuni statuti.

Dimostrata la competenza a intervenire su questioni inerenti la legislazione cittadina, i giudici emisero la sentenza di condanna nei confronti del comune, ordinando di revocare tutte le alienazioni compiute a danno della chiesa e di cassare gli statuti iniqui. La decisione dei giudici pontifici fu ancora disattesa e il 7 marzo 1235 i delegati apostolici condannarono per la seconda volta il comune ad annullare gli statuti e le alienazioni. La condanna era rafforzata con la scomunica - che sarebbe scattata se il comune avesse continuato a rifiutare di riparare ai torti inflitti all'episcopio - e soprattutto con l'obbligo di sottoporre gli statuti all'approvazione del vescovo. Tali provvedimenti non solo ribadivano la posizione di subordinazione vassallatica del comune all'episcopato, ma sottolineavano anche una precisa limitazione nell'esercizio del potere legislativo, ovvero di una componente fondamentale della giurisdizione comunale<sup>137</sup>. Attraverso la causa gestita dai giudici delegati continua a emergere che il fulcro del conflitto fra vescovo e comune non era il contenuto delle norme in questione, o almeno non solo, bensì la stessa autonomia legislativa delle magistrature urbane.

Il 18 marzo i delegati papali esortavano ancora il comune a revocare le alienazioni e gli statuti contro la chiesa e ordinavano di compromettere le differenze con il vescovo entro quindici giorni, pena la scomunica<sup>138</sup>. Gli stessi giudici delegati dovevano quindi essere ben coscienti della scarsa capacità di incidenza a livello locale delle sentenze da loro emesse e prevedevano un'alternativa, incentivando la risoluzione della controversia attraverso una mediazione fra le parti.

L'accordo fra vescovo e comune è stipulato quasi un anno più tardi, vale a dire il 31 dicembre 1236<sup>139</sup>. In questo complesso documento sono innanzitutto riformulate in modo più completo le accuse mosse dalla chiesa di Ivrea. Il conflitto verteva su due gravi questioni: l'emanazione di statuti che danneggiavano la chiesa e l'alienazione di beni feudali dell'episcopio. Il secondo punto riguardava più precisamente il castello di Settimo, acquistato dal comune, pur essendo un feudo vescovile. Il problema degli statuti, in gran parte inerente l'esercizio della giustizia criminale, si articolava a sua volta su due livelli: accanto alle norme emanate dal comune contravvenendo alla *libertas ecclesiae*, in opposizione cioè al programma generale messo a punto dal papato, si poneva la questione dei capitoli che infrangevano lo «speciale ius episcopi et ecclesie Yporiensis», riconducibili cioè alla particolare situazione di Ivrea, dove il vescovo era detentore dei diritti pubblici di giurisdizione.

Nel riassumere le fasi della lite si ricordavano le diverse ammonizioni dei delegati e i rispettivi rifiuti del comune che avevano condotto alla scomunica contro tutte le magistrature cittadine (rettori, membri della credenza, ufficiali), all'interdetto esteso a tutta la città e infine alla separazione dalla comunione dei fedeli. La riconciliazione avvenne grazie alla mediazione del prevosto di Ivrea «Raynerius de Solario», appartenente a una eminente famiglia di vassalli vescovili i cui membri ricoprivano cariche nelle magistrature cittadine fin dall'origine del comune, e di frate Giordano dell'ordine dei Minori, il quale si avvaleva certamente dell'esperienza accumulata dai Mendicanti nelle pacificazioni durante il movimento dell'Alleluia del 1233<sup>140</sup>. Il

---

<sup>136</sup> L. cit.

<sup>137</sup> Op. cit., pp. 198-200, n. 142 (7 marzo 1235).

<sup>138</sup> Op. cit., pp. 200-201, n. 143 (18 marzo 1235).

<sup>139</sup> Op. cit., pp. 213-218, n. 157 (31 dicembre 1236).

<sup>140</sup> Per l'attività dei Minori e dei Predicatori in Piemonte si veda: G.G. MERLO, *Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi e sul francescanesimo medievale*, Assisi 1991, in particolare il capitolo «Minori e Predicatori: gli inizi di una presenza», pp. 151-172. Sui rapporti con la situazione politica dei comuni e la campagna di predicazione e di pacificazioni, nota come *Alleluia*, intrapresa in tutta l'Italia centro settentrionale a opera di alcuni frati mendicanti è essenziale: A. VAUCHEZ, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Age-Temps Modernes», LXXVIII (1966), ora in traduzione italiana ID., *Una campagna di pacificazione in Lombardia verso il 1233. L'azione politica degli Ordini Mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace*, in ID., *Ordini mendicanti e società italiana XIII - XV secolo*, Milano 1990, pp. 119-161. Importanti considerazioni in proposito anche in MICCOLI, *La storia religiosa* cit., pp. 720-722. Una diversa

comune giurava al vescovo di attenersi a quanto stabilito nella concordia, mentre il vescovo ordinava che gli statuti fossero in parte cassati e in parte modificati: proprio attraverso tali rimaneggiamenti di fatto tutti i capitoli contestati risultarono piegati a favore dell'episcopio.

Un primo gruppo di norme riguardava l'esercizio della giustizia criminale da parte del comune, che risultava fortemente limitata dalle modifiche apportate: era fatto salvo il diritto del vescovo nella cattura dei banditi per maleficio, così come nel diritto di giudicare sui servitori dei chierici che avessero commesso un crimine contro un laico; gli ecclesiastici erano inoltre eccettuati dal diritto del comune di tutelare i *cives* «extra civitate». La libertà delle istituzioni cittadine di autoregolarsi in materia economica e finanziaria era arginata cassando due capitoli relativi alla disciplina di alcune contrattazioni di mercato e alla regolamentazione dei tassi di interesse, mentre per la normativa sulle misure si faceva salva la possibilità di intervento di un nunzio del vescovo nei giorni di mercato. Fortemente limitato dall'eccettuazione dei chierici era il diritto del comune di effettuare pignoramenti di beni in città e nel *poderium*, così come svuotata dall'eccettuazione dei beni tenuti in feudo dalla chiesa era la possibilità di usare le rendite feudali per pagare i debiti. Questi ultimi due capitoli, oltre a intaccare il diritto del comune a legiferare in materia di debiti, si riferivano anche al tentativo di impossessarsi di feudi e possessi vescovili e di evitare che gli enti ecclesiastici o gli altri poteri concorrenti si impadronissero di beni del comune. Quest'ultimo intento è chiaramente alla base della norma che vietava di alienare beni facenti parte della giurisdizione comunale, senza assicurarsi il diritto di riscuotervi il fodro e la taglia: anche in questo caso dall'applicazione erano esclusi gli ecclesiastici. Il compromesso con il vescovo infliggeva pertanto un duro colpo al progetto comunale di consolidamento territoriale e giurisdizionale. A questo stesso obiettivo si riferiva anche la normativa sulla tassazione del clero, che era ovviamente cancellata, così come vanificata era l'applicazione che si era data sino ad allora di tale statuto, mediante l'obbligo di restituire le tasse e le multe pagate dal clero fino a quel momento. A completamento del quadro di subordinazione del comune, il vescovo riusciva a imporre un ridimensionamento della capacità di controllo delle magistrature urbane sulla documentazione scritta: la conservazione delle imbreviature dei notai defunti, prima appannaggio del comune, doveva avvenire ora in maniera congiunta con la chiesa e per l'estrazione dei documenti diveniva necessario l'ordine del vescovo<sup>41</sup>. Si passava quindi a dirimere la questione del castello di Settimo Vittone, feudo vescovile acquistato illegittimamente dagli Eporediesi. Erano concessi in feudo al comune i tre quarti del castello, facendo espresso divieto di vendere o alienare tali quote, mentre il castellano, designato dal comune, era tenuto a giurare fedeltà anche al vescovo. Dopo il giuramento prestato dagli Eporediesi, il presule finalmente ritirava la scomunica e l'interdetto.

Nella concordia sono riprese e risolte a favore del vescovo tutte le questioni che nei decenni precedenti avevano costituito oggetto di conflitto fra il comune e l'episcopio. Oberto era riuscito non solo a reintegrare il patrimonio vescovile, ma, con l'appoggio degli interventi imperiali e pontifici, aveva altresì riaffermato la propria supremazia giuridica e politica sulla città. Modificando le norme autonomamente emanate dal comune e ordinando l'inserimento di modifiche sostanziali negli statuti cittadini, il vescovo affermava il proprio potere di controllo sulla legislazione cittadina. Oltre a ciò, il rapporto di dipendenza della città di Ivrea rispetto al presule era ribadito in linea teorica riconducendo tutta la questione al rifiuto dell'obbedienza dovuta dal comune, in qualità di vassallo, al proprio *senior*, il vescovo. Sul piano pratico l'esercizio della giurisdizione comunale era pesantemente limitato nella tutela dei cittadini al di fuori della città,

---

interpretazione del movimento del 1233, ispirata alla spontaneità dei suoi inizi è data da V. FUMAGALLI, *In margine all'Alleluia del 1233*, in «Buletto del Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 80 (1968), pp. 257-272; ID., *Motivi naturalistici e aspirazione alla pace: l'Alleluia del 1233*, in ID., *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989, pp. 143-159. Sulla *magna devotio* del 1233 si vedano inoltre C. SUTTER, *Giovanni da Vicenza e l'Alleluia del 1233*, Vicenza 1900; A. THOMPSON, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo. La grande "devozione" del 1233*, Milano 1996; A. RIGON, *Desiderio di pace e crisi di coscienza nell'età di Federico II*, in «Archivio storico italiano», CLVI (1998), pp. 211-226.

<sup>41</sup> La questione della custodia delle imbreviature dei notai defunti a Ivrea è stata studiata da G. G. FISSORE, *Un caso di controversia gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, in «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», XCVII (1999)/1, pp. 67-88; ID., *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della chiesa d'Ivrea cit.*, pp. 867-923.



nell'esercizio della giustizia criminale, nell'imposizione fiscale, nella regolamentazione dei pesi e delle misure e nel diritto di preservare i beni comunali dalle alienazioni. Tutti questi aspetti sono relativi alla particolare situazione di dipendenza in cui il comune di Ivrea si trovava nei confronti del vescovo e vanno sommate alle ulteriori limitazioni connesse con il problema dell'usurpazione delle libertà ecclesiastiche e della lotta della chiesa contro l'usura alle quali si riferiscono i divieti di regolarsi in fatto di tassi di interesse, di usare le rendite feudali per pagare i debiti, di sottoporre alla giustizia secolare i servitori dei chierici e di tassare il clero.

In tutta la vicenda i delegati pontifici, recependo i suggerimenti che venivano loro dalle petizioni della chiesa locale, avevano impiegato il linguaggio feudale. Lo stesso linguaggio era stato usato dal papa nei confronti di Ivrea nel 1234, quando era intervenuto in favore del vescovo per i danni arrecati alle proprietà della chiesa site ad Albiano da parte di un cittadino di Vercelli<sup>142</sup>. Su richiesta del vescovo di Ivrea, Gregorio IX aveva confermato la scomunica contro il suo aggressore, in quanto «rationabiliter (...) probata», e aveva sollecitato i cittadini di Ivrea - con minaccia di interdetto e scomunica in caso di inadempienza - a intervenire in favore del loro vescovo, facendo appello al vincolo feudale che li legava al presule e che obbligava quindi il comune ad agire in qualità di vassallo contro gli usurpatori del proprio signore<sup>143</sup>. Da un lato come si è più volte ribadito, si tratta di sottolineare la posizione di dipendenza delle istituzioni comunali rispetto alla chiesa. Ma l'insistenza nell'uso della terminologia feudale può avere anche un secondo scopo, collegato al potere comunicativo che tale codice linguistico doveva aver acquisito in ambito cittadino. Il comune usava regolarmente questi strumenti di connessione nelle forme di sottomissione del territorio, per esempio nei feudi oblati; le famiglie eminenti erano legate al vescovo da vincoli di tipo feudale e, nel caso di Ivrea, la stessa giurisdizione comunale era esercitata in virtù dell'investitura vescovile. Il papa doveva sapere che la terminologia feudale era ben compresa dalla società cittadina: il dovere di rispettare gli obblighi che discendevano dal legame feudale doveva essere recepito dal comune come molto più pressante e vincolante rispetto a un generico appello di difesa delle libertà ecclesiastiche. Rispetto ai suoi predecessori, Gregorio IX dimostra grande consapevolezza dei funzionamenti interni e delle prassi di governo dei comuni; per questo motivo si rivolge alle città con un linguaggio che pare forgiato e suggerito dalle stesse esperienze politiche e sociali dei suoi interlocutori.

La situazione disegnata da questo quadro ci permette di identificare il caso di Ivrea come un'anomalia rispetto alla maggior parte delle città dell'Italia comunale. Muovendo dall'analisi delle interferenze esercitate dalla politica papale e imperiale sul delicato equilibrio instaurato a Ivrea fra vescovo e comune, si può affermare che l'impulso di vescovi quali Pietro e Oberto, fortemente sostenuti dai pontefici in quanto espressione del programma pontificio di controllo sulle gerarchie episcopali e di difesa della *libertas ecclesiae*, abbia contribuito a far sì che il comune di Ivrea ancora nella prima metà del secolo XIII risultasse privo di quella completa autonomia di governo che le città avevano conquistato e portato a pieno compimento con l'avvento del sistema di governo podestarile<sup>144</sup>. A completamento di questo quadro si deve aggiungere una seconda ma non meno rilevante considerazione derivante dal confronto con la storia comunale "generale" e con situazioni specifiche quali, ad esempio, il caso vercellese. Ciò che viene a mancare nello sviluppo delle istituzioni cittadine eporediesi è la presenza e la maturazione in senso politico di quei nuovi

---

<sup>142</sup> BSSS V, pp. 192-195, n. 138 (18 marzo 1234): il pontefice era stato informato da Oberto delle offese arretrate da Ottobuono di Vercelli ai beni della chiesa di Ivrea e aveva quindi incaricato Uberto de Catena canonico astese - e futuro vescovo di Asti - e gli abati di Vallombrosa e del monastero degli Apostoli di costringere il malfattore a liberare gli uomini che aveva fatto prigionieri e a rimborsare alla chiesa di Ivrea i danni causati dagli incendi. Per il contesto di questo intervento pontificio si veda sopra, testo compreso fra le note 90-99.

<sup>143</sup> BSSS V, pp. 192-195, n. 138: «Mandamus quatenus comune Yporiense et alios vasalos ipsius ecclesie ad inpendendum eidem episcopo consilium et auxilium contra malefactorem eundem viriliter et potenter monere diligentius et inducere procuretis ipsos ad hec si necesse fuerit per censuram ecclesiasticam, appellacione remota, cogentes provisio ne in universitatem Yporiensem excommunicationis vel interdicti sententiam proferatis»

<sup>144</sup> Circa l'immatunità istituzionale del comune di Ivrea si veda: FALOPPA, *Dal Vescovo al Comune* cit., pp. 140-144. L'autrice suggerisce tuttavia che la funzione inibitrice del vescovo a questo proposito sia da ridimensionare in quanto «ribaltando (...) i termini della questione, il perdurare di un rapporto di soggezione fra autorità laica e autorità religiosa in una fase matura dell'esperienza comunale potrebbe essere riletto come segnale di un'intrinseca debolezza del governo cittadino (...) e non già come causa» (p. 141).

gruppi sociali che, per esempio a Vercelli, contribuiscono al superamento degli schemi tradizionali di predominio attraverso un forte impulso ai meccanismi di rappresentanza consentiti dal regime da rettore unico forestiero.

## 2. I rapporti fra episcopato e comune e la pressione esercitata dalle forze popolari a Vercelli

La centralità del problema della concorrenza giurisdizionale fra vescovo e comune emerge a Vercelli, oltre che dai conflitti fra le due istituzioni e dalle operazioni diplomatiche e politiche a essi collegate, anche dalla produzione di carattere giuridico e intellettuale legata all'ambiente dello *studium* vercellese. I poteri di pertinenza del vescovo nella città di Vercelli costituiscono un nucleo rilevante del «*Libellus quaestionum*» di Giuliano da Sesso, composto negli anni immediatamente successivi al 1235, vale a dire in concomitanza con la fase più accesa del conflitto vescovo-comune<sup>145</sup>. Nell'opera, che riprende anche numerose *quaestiones* di Pillio e di Roffredo, la parte più originale riguarda l'amministrazione della giustizia da parte delle magistrature comunali e numerose riflessioni sono dettate proprio dalla sovrapposizione delle competenze del vescovo e del comune che in quell'ambito si osserva a Vercelli. Il nucleo del problema è esposto con chiarezza dal compilatore: «*Episcopus vercellensis episcopus est et comes, episcopatum habet ab ecclesia, comitatum ab imperio*»<sup>146</sup>. Nel territorio del *comitatus* al vescovo competeva pertanto l'esercizio della giustizia sia ecclesiastica, sia civile, ma proprio in quest'ultimo campo si scontrava con le concorrenti prerogative dei giudici comunali, i quali esercitavano la giurisdizione ordinaria in città e contado in forza della pace di Costanza<sup>147</sup>. In pieno secolo XIII al presule spettava, oltre alla giurisdizione ecclesiastica, la giurisdizione d'appello in tutto il distretto, secondo quanto stabilito dalla decretale *Licet* di Innocenzo III (1206), che nasce proprio come risposta a una specifica richiesta di chiarimento avanzata dal vescovo di Vercelli<sup>148</sup>: in quell'occasione il papa vietava al presule di esercitare la giustizia civile in pregiudizio dei consoli di giustizia vercellesi, ammettendo invece il suo intervento nella giurisdizione d'appello in caso di vacanza imperiale, che impediva il ricorso all'imperatore come suprema istanza d'appello, o in caso di legittima suspizione dei consoli. A complicare ulteriormente la questione e a suscitare la discussione politica e giuridica su questi temi c'era poi il fatto che il vescovo era anche signore feudale e titolare di un ingente patrimonio fondiario, per cui si trovava a presiedere le corti dei pari di curia e il tribunale signorile. Il problema della giurisdizione pubblica vercellese, formalmente detenuta ancora dal vescovo nel *comitatus*, ma di fatto ormai esercitata dal comune, è dunque posto in tutta la sua complessità al centro della riflessione giuridica, così come si trovava al centro dell'azione politica.

Per comprendere e analizzare il conflitto per il *comitatus* fra vescovo e comune, che a partire dal 1235 fino agli anni Quaranta del secolo XIII rappresenta il fulcro della politica vercellese, è opportuno ripercorrere brevemente gli sviluppi sociali e istituzionali cittadini che costituiscono il contesto in cui quello scontro di pretese si attua. Gli assetti di potere all'interno del comune condizionano fortemente anche le modalità dell'intervento pontificio, che in un primo momento si presenta come un tentativo di imporre una soluzione che rientri nelle logiche della politica ecclesiastica di tutela della *libertas ecclesiae*, per trasformarsi, con l'accentuarsi dello scontro fra papato e impero, in una pragmatica ricerca di alleanze con le forze sociali e politiche operanti a livello locale.

I consoli del comune di Vercelli sono attestati per la prima volta dalla documentazione nel 1141, ma sappiamo che la comunità era in grado di agire collettivamente, con poteri di natura giuridica, a partire dagli anni Venti dello stesso secolo<sup>149</sup>. Tale capacità politica si sviluppò al tempo dei vescovi filoimperiali, che ricoprirono la cattedra episcopale fra il 1094 e il 1121. Occorre però tener presente che, fin dal secolo X, le funzioni pubbliche in città e nel comitato vercellese erano ufficialmente esercitate per concessione imperiale dal vescovo, come attestano il diploma di Ottone

<sup>145</sup> Commento ed edizione dei temi delle *quaestiones* si trovano in L. SORRENTI, *Tra scuole e prassi giudiziarie. Giuliano da Sesso e il suo "Libellus quaestionum"*, Roma 1999.

<sup>146</sup> Op. cit., p. 119.

<sup>147</sup> Op. cit., pp. 55-62.

<sup>148</sup> X. 2, 2, 10 (*Licet ex suscepto*); la lettera indirizzata al vescovo di Vercelli si trova in PL 215, c. 892, n. LXXII (maggio 1206).

<sup>149</sup> BORDONE, "Civitas nobilis et antiqua" cit., pp. 29 sgg.

III del 999<sup>150</sup>, l'uso da parte del vescovo Uguccione (1151-1170) del titolo «episcopus et comes» e la concessione di Federico I del 1152, con cui l'imperatore confermava i diritti vescovili «in civitatem Vercellensem cum omni comitatu districto et omnibus regalibus»<sup>151</sup>. In quegli stessi anni, in concomitanza con un rafforzamento della signoria vescovile e con la ripresa da parte imperiale del coordinamento dei poteri pubblici, la menzione del comune scomparve dalla documentazione (1150-1164)<sup>152</sup>. Data questa situazione, non stupisce che il reclutamento dei consoli, specie nel primo periodo di apparizione del comune, avvenisse in gran parte nell'*entourage* vassallatico vescovile, al quale dalla seconda metà del secolo XII si aggiunsero nuovi elementi d'estrazione urbana<sup>153</sup>. Alla subordinazione vescovile dei singoli gruppi familiari che assumevano cariche di rilievo nelle istituzioni comunali<sup>154</sup>, si sovrapponeva il vincolo collettivo di subordinazione vassallatica del comune al presule per l'esercizio dei poteri pubblici nell'area coincidente con il *comitatus*, attestato per la prima volta nel 1208 e poi nel 1214<sup>155</sup>. Il 1208 è un anno segnato da importanti trasformazioni istituzionali: oltre a comparire per la prima volta la società di S. Eusebio, da quel momento risulta definitivamente consolidato il regime podestarile forestiero. È possibile che la comparsa dell'investitura vescovile alle istituzioni comunali in quell'anno non sia solo da imputare a una fortunata coincidenza e alla scomparsa di analoghi documenti anteriori, ma assuma invece un rilievo particolare, testimoniando proprio la presa d'atto di una trasformazione e di un allargamento della struttura istituzionale del comune. Il collegamento personale fra il vescovo e i suoi vassalli impegnati nel governo cittadino probabilmente non era più considerato

<sup>150</sup> MGH, *Diplomata* cit., II/1, pp. 751-753, n. 324: «Liberalitas nostri imperii (...) donavit predicto Leoni episcopo omnibusque successoribus suis imperpetuum totum comitatum Vercellensem (...) et in civitate Vercellensi intus et foris et in toto comitatu Vercellensis intus et foris et in toto comitatu sancte Agathe et in omnibus eorum pertinentiis liberam habeat potestatem placitum tenendi, legem omnem faciendi, omnem publicum honorem, omnem publicam potestatem, omnem publicam actionem et omnem publicam redditionem habendi erigendi et secundum propriam voluntatem et potestatem iudicandi».

<sup>151</sup> MGH, *Diplomata* cit., X/1, pp. 52-54, n. 31.

<sup>152</sup> F. PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli dalle origini del comune alla costituzione dello studio (1228)*, in *L'università di Vercelli nel Medioevo* (Atti del secondo Congresso Storico Vercellese, 23-25 ottobre 1992), Vercelli 1994, pp. 77-157, pp. 81-82.

<sup>153</sup> Per la nascita del comune e l'analisi della composizione sociale della classe dirigente si veda A. DEGRANDI, *Vassalli cittadini e vassalli rurali nel vercellese nel XII secolo*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», 91 (1993), pp. 36-45. Degrandi sottolinea, accanto agli elementi indubbiamente innovativi che le funzioni pubbliche ricoperte in rappresentanza dell'intera collettività urbana comportano, la continuità nell'esercizio del potere in ambito cittadino da parte dell'aristocrazia militare, che aveva acquisito una notevole forza di coesione combattendo prima al fianco di Federico I e poi nella lega lombarda. Si veda anche PANERO, *Istituzioni e società* cit., pp. 82-83.

<sup>154</sup> La subordinazione vassallatica al vescovo della comunità cittadina, guidata dalle famiglie eminenti già collegate all'episcopio, aveva già posto un primo problema di formulazione al momento della nascita del comune: «per assicurarsi l'alleanza della comunità cittadina - i cui membri erano liberi e avevano pari diritti fra loro - al vescovo non era sufficiente il legame con le famiglie cittadine più importanti: doveva stringere legami con un certo numero di membri cospicui della comunità, poiché non poteva contare su alcun automatismo di rapporti gerarchici fra le famiglie»: DEGRANDI, *Vassalli cittadini e vassalli rurali* cit., pp. 17-18.

<sup>155</sup> Il documento del 1208 è edito da V. MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel Medioevo*, I, Vercelli 1858, pp. 46-47; l'investitura vescovile al comune del 1214 si trova invece in *I Biscioni*, I/1 a cura di G. C. FACCIO, M. RANNO, Torino 1934 (Biblioteca della società storica subalpina, CXLV), p. 127, n. 39. Nel documento del 1208 il vescovo investe il podestà Alberto de Mandello del «recto feudo quod prefatum comune per Ecclesiam beati Eusebii solitum est tenere». A nome del comune giura la fedeltà al vescovo il console di giustizia, mentre la conferma del popolo acclamante sottolinea la natura collettiva del vincolo: «et clamatum esset alta voce a multis fiat, fiat». L'investitura del 1214 si svolge alla presenza dell'assemblea popolare, «celebrata concione comunis Vercellarum in broleto ipsius comunis». A ricevere l'investitura è il podestà Visconte Visconti «vice ac nomine prefati comuni» e anche in questo caso si richiama il carattere consuetudinario del vincolo vassallatico che lega il comune al vescovo: «investivit (...) de toto feudo quod prefatum comune per ecclesiam beati Eusebii solitum est tenere». Il podestà ordina «viva voce» agli uomini di Vercelli di prestare fedeltà al vescovo, per tramite del console di giustizia, e l'impegno collettivo si manifesta ancora attraverso l'acclamazione del popolo: «et alta voce esset clamatum a multis: - Fiat, fiat! -». Sia nel 1208, sia nel 1214 la fedeltà al vescovo si articola in tre conseguenze: l'impegno che in credenza non sarà deciso né fatto nulla che possa costituire un danno al presule, l'obbligo di difendere «episcopatum, comitatum, abbacias et eius possessiones, quas de cetero acquisierit aut modo tenet» e il dovere di rendere noto al vescovo le «privatas credencias» del comune: «et quod illud comune habebit privatas credencias que sibi fuerint ab eodem domino episcopo pathefacte, neque eas pathefaciet aliquo modo, ad dampnum illius domini Episcopi».

sufficiente a esprimere il vincolo di dipendenza che legava il comune all'episcopato e si sentì allora la necessità di formalizzarlo con un atto di investitura collettiva.

Dalla fine del secolo XII e soprattutto durante i primi tre decenni del successivo la storia socio-istituzionale del comune di Vercelli è segnata dall'aumento del peso politico delle forze popolari, che appare via via crescente dal momento in cui si afferma il sistema di governo podestarile. La società di S. Stefano, attestata per la prima volta nel 1169<sup>156</sup> e nata, sembra, da un'organizzazione rionale che presto si caricò di precisi obiettivi politici, era composta oltre che dalla piccola nobiltà, da giudici e da notai, anche da famiglie del mondo dei mestieri e assumeva connotati che si possono definire come "popolari". I rappresentanti della società acquistarono fin dall'ultimo trentennio del secolo XII un ruolo politico, affiancando i consoli maggiori negli atti pubblici rilevanti, detenendo capacità giurisdizionali e riuscendo a condizionare la politica cittadina, come sembra dimostrare per esempio un primo affrancamento dagli oneri signorili degli uomini del centro incastellato di Villanova Monferrato nel 1197<sup>157</sup>. La società risultava dunque perfettamente integrata nel comune, di cui sosteneva e difendeva le principali prerogative politiche e giurisdizionali.

La nuova società di S. Eusebio, nata nel 1208, raccoglieva invece fra le sue fila i membri dell'aristocrazia militare cittadina e molte delle famiglie che ne facevano parte vantavano tradizioni consolari tanto nel comune quanto nella società di S. Stefano. Mentre la società di S. Stefano rappresentava pertanto l'unica possibilità di accesso al governo per le famiglie dei mestieri, per alcune categorie (nobiltà minore, giudici, notai, mercanti e prestatori, proprietari di immobili) entrambe le società potevano tradursi in uno strumento di affermazione. La costituzione della *societas Sancti Eusebii* deve considerarsi una reazione alla trasformazione del modo di intendere l'attività politica a cui risponde la stessa istituzione del podestà forestiero (sperimentato a Vercelli in alternanza ai consoli fra il 1194 e il 1208). Alla corrispondenza diretta fra eminenza sociale ed egemonia politica si sostituisce l'esigenza di trovare nuovi canali di affermazione istituzionale: la *societas Sancti Eusebii* si deve collegare «proprio a quell'esigenza di vie diverse e più sofisticate di rappresentanza politica che i settori dirigenti della società vercellese furono indotti a escogitare a causa del nuovo funzionamento istituzionale»<sup>158</sup>. Nel 1238 comparvero a Vercelli i Paratici (corporazioni di mestiere), che iniziarono una scalata alla partecipazione al consiglio cittadino, culminante nell'ammissione stabile di 200 di essi. Questa organizzazione dapprima si affiancò alle altre *societates* e, in un secondo momento, confluì nella società di S. Stefano<sup>159</sup>.

In ragione delle trasformazioni socio-istituzionali appena tratteggiate, dalla fine del secolo XII alla prima metà del XIII, la politica del comune di Vercelli si caratterizzò per alcune linee influenzate da istanze popolari: all'allargamento progressivo della rappresentanza nella credenza corrispose un ampio progetto politico fondato sulla tutela dei beni comuni e su programmi di popolamento, cui si affiancò un'importante riforma delle prassi amministrative di governo, fondate sulla

---

<sup>156</sup> Per origine e funzioni della società di S. Stefano si veda PANERO, *Istituzioni e società* cit., pp. 83-86.

<sup>157</sup> Op. cit., p. 86 e note corrispondenti. Sull'affrancamento di Villanova Monferrato si veda PANERO, *I borghi franchi del comune di Vercelli* cit., pp. 45-49: il luogo riveste un'importanza strategica per il comune di Vercelli perché dispone di un castello al confine con Casale Monferrato, che si opponeva alla politica espansionistica della città eusebiana, ricorrendo all'alleanza con i marchesi di Monferrato. L'operazione vercellese del 1197 si configura quindi come una mossa strategica che allo stesso tempo rappresenta un «modo nuovo e originale di consolidamento dell'autorità giurisdizionale cittadina nel contado» (p. 48) e in seguito diviene una prassi adottata dal comune in altri venti casi, assumendo i contorni «di quella che può essere considerata una vera e propria pianificazione territoriale» (p. 49). Sulle forme della politica territoriale del comune di Vercelli nel secolo XII si veda ora anche: A. DEGRANDI, *Definizioni teoriche e prassi di governo nella politica territoriale del comune di Vercelli*, in *Vercelli nel secolo XII* (Atti del IV Congresso Storico Vercellese, Vercelli 18-20 ottobre 2002), in corso di stampa.

<sup>158</sup> E. ARTIFONI, *Itinerari di potere e configurazioni istituzionali a Vercelli nel secolo XIII*, in *Vercelli nel secolo XIII* (Atti del primo congresso storico vercellese, Vercelli 2-3 ottobre 1982), Vercelli 1984, pp. 263-277, citazione a p. 272.

<sup>159</sup> Per le *societates* vercellesi e l'affermazione delle forze di stampo popolare in seno al comune si veda A. DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996, pp. 57-69; PANERO, *Istituzioni e società* cit., pp. 99-100; ID., *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII-XIII)*, in *Vercelli nel secolo XIII* cit., pp. 227-262, e ora in ID., *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, pp. 73-99.

scrittura. Il tutto mirava a favorire un progressivo aumento del numero dei contribuenti e la parallela eliminazione delle aree di esenzione fiscale, rivolgendosi quindi contro i diritti signorili sugli uomini detenuti dai principali signori laici ed ecclesiastici e in particolare dal vescovo. Come ha sottolineato Francesco Panero, questo processo rende sempre più complessa la mediazione fra le esigenze di controllo uniforme della giurisdizione comunale in città e nel distretto e gli interessi particolaristici di alcune famiglie eminenti che basavano la propria fortuna proprio sulla detenzione di diritti signorili nel contado<sup>160</sup>.

Vediamo brevemente le fasi di ascesa dei ceti popolari così come appaiono attraverso il progressivo allargamento della partecipazione al consiglio cittadino. Un ampliamento del nucleo stabile delle famiglie che erano rappresentate nel «consilium Credencie» si osserva intorno al penultimo decennio del secolo XII, anni in cui si registra la presenza di famiglie eminenti nuove, in concomitanza con la scomparsa e l'esclusione di alcune famiglie presenti in precedenza. Da quanto emerge dagli studi di Panero, dal 1199 il numero dei credendari aumenta progressivamente da 72 a 100, mentre il numero di famiglie presenti fra il 1184 e il 1201 cresce da 45 a 75<sup>161</sup>. Bisogna poi ricordare che i consoli della società di S. Stefano erano rappresentati in consiglio nel numero di nove almeno dal 1207, insieme con i consoli di giustizia<sup>162</sup>. Il primo allargamento frutto di una decisione espressa in sede istituzionale mediante promulgazione di una norma statutaria avviene invece nel 1224, con l'ammissione alla credenza di ventotto membri delle società (quattordici della società di S. Stefano e altrettanti della società di S. Eusebio)<sup>163</sup>. Questa norma fa parte degli *ordinamenta* emanati dal podestà d'origine milanese «Bertramus de Lampugnano», al quale si deve un'ampia riforma socio-istituzionale e delle prassi di governo<sup>164</sup>. Un secondo importante passo nella direzione dell'allargamento della base sociale del consiglio si colloca nel 1236, con l'ammissione alla credenza dei rappresentanti dei Paratici. Essi dovevano presenziare ogni volta che si discuteva di pace e di guerra, di imposizione fiscale (fodro o mutuo) e di spese del comune, tutte questioni ad alta valenza politica per i popolari<sup>165</sup>. Il provvedimento è esplicitamente finalizzato a raggiungere una composizione unitaria di tutte le forze politiche cittadine al fine di procedere nella politica di acquisizione dei diritti giurisdizionali detenuti dal presule. Il processo

---

<sup>160</sup> PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit.

<sup>161</sup> Per un'analisi dettagliata di questi processi si veda PANERO, *Istituzioni e società* cit., pp. 87-89 e note corrispondenti.

<sup>162</sup> Op. cit., p. 99.

<sup>163</sup> *Statuta Communis Vercellarum ab anno MCCXXI, Statuta et documenta nova*, a cura di G. ADRIANI, in *Historiae Patriae Monumenta 16, Leges Municipales 2.2*, Torino 1876, coll. 1088-1584, c. 1147, r. 142.

<sup>164</sup> La riforma del 1224 del podestà d'origine milanese «Bertramus de Lampugnano», conservata all'interno degli statuti di Vercelli (*Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1141 sgg., rr. 122-148) rivela lo stretto legame fra risistemazione delle scritture del comune ed evoluzione degli assetti amministrativi e delle prassi di governo. Oltre a razionalizzare le competenze dei giudici del podestà, dei consoli di giustizia (cause civili) e del podestà (giustizia criminale e appelli di prima istanza) (c. 1148, r. 149), il podestà istituisce un allargamento della credenza ai settori popolari e societari. Gli *ordinamenta* podestarili riguardano innanzitutto l'istituzione della *vacatio* (c. 1144, rr. 127-129) e di altri dispositivi di controllo sull'operato degli ufficiali cittadini, fondati sulla scrittura. Si stabilisce inoltre che i consoli di giustizia presentino al termine del loro operato una relazione scritta, segno della funzione di controllo che era demandata alla scrittura (c. 1145, r. 131). L'obbligo di lettura mensile in consiglio dei giuramenti degli ufficiali conferisce a questi un carattere di obbligatorietà più pressante garantita proprio dalla loro fissazione per iscritto (c. 1146, r. 138). Un altro gruppo di disposizioni mira a salvaguardare e a controllare il flusso del denaro pubblico (c. 1145, rr. 133-136) e in particolare istituisce una commissione di esaminatori dei conti pubblici, incaricati di redigere una relazione scritta da presentare alla credenza (c. 1146, r. 137). Anche la regolamentazione del settore delle ambasciate si fonda sulla scrittura (cc. 1144-1145, r. 130; cc. 1147-1148, rr. 143, 145-147). Per la riforma di «Bertramus de Lampugnano» si veda: L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», I, XCVIII / 1 (2000), pp. 105-165 II, XCVIII/2 (2000), pp. 473-528, in particolare II, pp. 481-486.

<sup>165</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit. c. 1252, r. 421; c. 1241, r. 394. Cfr. PANERO, *Istituzioni e società* cit., p. 107; ID., *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit., pp. 84-85. Per farsi un'idea della portata dell'allargamento sociale della composizione consigliare che il provvedimento produceva, bisogna ricordare che, sempre secondo uno statuto, i requisiti per appartenere ai paratici e avere accesso al consiglio erano l'essere «dominus et maior domi sue et non alterius masnengus vel mercenarius» e avere la cittadinanza vercellese, oppure aver abitato in città per almeno dieci anni: *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1242, n. 412.

culmina nel 1243, quando duecento membri dei Paratici sono stabilmente ammessi al consiglio<sup>166</sup>. In questi decenni la presenza in credenza di un numero sempre maggiore di famiglie nuove, nonché di individui singoli produce un'elevata frammentazione dell'organo legislativo ed esecutivo cittadino e fa sì che i meccanismi di aggregazione e di solidarietà si esprimano soprattutto attraverso la presenza nelle principali società cittadine di S. Stefano e di S. Eusebio, all'interno delle quali si introducono quindi anche le maggiori famiglie cittadine, accentuando così la funzione di via di accesso alla politica comunale svolta dalle organizzazioni societarie.

All'allargamento della rappresentanza e alla conseguente pressione dei ceti popolari sul comune corrisponde l'attuazione di una politica che mira a consolidare e difendere il controllo del comune sul contado e ad allargare il numero dei contribuenti, secondo una strategia giurisdizionale e territoriale. Innanzitutto si segnala un'accurata politica demografica, incentrata tanto su un consistente inurbamento, quanto sulla fondazione di borghi franchi mediante affrancamenti delle popolazioni rurali e incentivi per favorire l'immigrazione dall'esterno del distretto, strumenti questi che si affiancano ai cittadini e ai patti con i signori e le comunità più rilevanti<sup>167</sup>. Ricordiamo qui soltanto i passaggi principali<sup>168</sup>: fra il 1181 e il 1219 una cospicua campagna di cittadini è attestata dai 259 documenti conservati nel libro dei *Pacta et Conventiones* del comune di Vercelli<sup>169</sup>; nel 1225 sono introdotte alcune norme statutarie a protezione dei castelli posti entro le quattro miglia dalla città<sup>170</sup>; nel 1227 sono previste esenzioni fiscali volte a favorire l'immigrazione in città, nei borghi franchi e nel territorio vercellese<sup>171</sup>, linea che trova compimento in una campagna di censimento e redistribuzione dei beni comuni negli anni immediatamente successivi<sup>172</sup>. Nel 1234-35 il comune di Vercelli redige uno statuto che obbliga al pagamento del fodro tutti i residenti nel distretto, compreso quindi il clero<sup>173</sup>, mentre una norma dell'anno successivo, alla cui emanazione erano presenti i Paratici, obbliga i detentori di castelli e fortezze a metterli a disposizione del comune in caso di bisogno, pena l'affrancamento di tutti gli uomini dipendenti<sup>174</sup>. Intorno al 1240 si fa divieto di stringere legami di fedeltà che possano minacciare l'integrità della giurisdizione comunale<sup>175</sup>. Il procedimento di sottomissione del contado al comune culmina con l'affrancamento generale dei servi del distretto del 1243, in concomitanza con la presa di potere delle forze popolari, il passaggio della città dallo schieramento imperiale a quello papale da queste promossa e la fuoriuscita delle famiglie di antica nobiltà. È un momento cruciale della storia vercellese, sul quale avremo modo di tornare con più attenzione<sup>176</sup>.

Sintetizzando, la situazione che si delinea a Vercelli nella prima metà del secolo XIII presenta una città in espansione demografica, territoriale ed economica<sup>177</sup>, in cui la forza crescente dei popolari si attua a pieno sostegno del comune, rafforzando la coscienza dell'autonomia politica e giurisdizionale della città, in netto contrasto con la formale subordinazione vassallatica all'episcopio per il territorio coincidente con il *comitatus* vescovile. E infatti proprio l'acquisizione del *comitatus* diventa il principale motore delle scelte politiche del comune. Anche il passaggio della città allo schieramento imperiale fra il 1238 e il 1242 e il successivo ritorno alla *pars ecclesiae*

---

<sup>166</sup> Op. cit., c. 1298, doc. 21.

<sup>167</sup> PANERO, *I borghi franchi del comune di Vercelli* cit., pp. 65-66.

<sup>168</sup> Per una trattazione dettagliata si vedano: PANERO, *I borghi franchi del comune di Vercelli* cit., pp. 43-72; ID. *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit., pp. 84-90.

<sup>169</sup> *Il libro dei "Pacta et Conventiones" del comune di Vercelli*, a cura di G. C. FACCIO, Novara 1926 (Biblioteca della società storica subalpina, XCVII), pp. 218-362, nn. 119-377.

<sup>170</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1165, rr. 185-186.

<sup>171</sup> Op. cit., cc. 1186-1188, r. 247.

<sup>172</sup> Nel 1230 si susseguono alcune campagne di recupero di beni comunali, precedentemente concessi in affitto, che sono state analizzate in BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., I, p. 130.

<sup>173</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1214, r. 324;

<sup>174</sup> Op. cit., c. 1241-1243, r. 394.

<sup>175</sup> Op. cit., c. 1130, r. 90; c. 1304, doc. 25 (1244).

<sup>176</sup> Op. cit., cc. 1315-1320, doc. 27.

<sup>177</sup> Sull'incremento delle attività commerciali e finanziarie che interessano, oltre alle famiglie feudali e signorili anche proprietari terrieri di più recente fortuna, mercanti, artigiani e piccoli commercianti si veda lo studio esaustivo di DEGRANDI, *Artigiani nel Vercellese* cit., in cui l'esame delle forme della crescita economica dei nuovi ceti urbani è collegato all'analisi del loro inserimento ai diversi livelli delle istituzioni comunali.

rispondono in primo luogo a quest'esigenza, ritenuta imprescindibile dal comune di orientamento popolare. La capacità di reazione di Vercelli nei confronti del proprio vescovo è ben più forte di quanto abbiamo osservato nel caso di Ivrea: intorno alla metà del terzo decennio del secolo XIII sfocia in guerra aperta e consente la messa a punto della delicata operazione diplomatica di acquisto della giurisdizione vescovile nel 1243.

Il potere politico ed economico del vescovo era concentrato soprattutto nel contado dove, oltre ai possessi diretti, erano presenti molti *domini loci* che gli erano legati vassallaticamente. I possessi della chiesa erano infeudati anche ai nobili e ai *cives* cospicui che avevano egemonizzato il primo comune<sup>178</sup> e che ancora nella seconda metà del secolo XIII agivano all'interno delle istituzioni; questi mantenevano una posizione filoimperiale e avevano trovato un punto di aggregazione nella canonica di S. Andrea<sup>179</sup>. Per costoro il passaggio della giurisdizione del vescovo al comune poteva rappresentare un vantaggio solo finché essi avessero mantenuto un ruolo di rilievo all'interno delle istituzioni cittadine, ma diventò pericoloso quando quella linea fu portata avanti dai nuovi ceti, appoggiati da un gruppo di famiglie aristocratiche, che, una volta ottenuto il *comitatus*, avrebbero dato l'avvio a una politica antisignorile, imponendo ai *milites* legati al vescovo la rinuncia ai loro privilegi e ai loro diritti su uomini e castelli<sup>180</sup>. Il pieno dispiegamento della giurisdizione comunale sul contado, auspicata dai ceti emergenti che cercavano nuovi spazi di espansione territoriale e commerciale, avrebbe comportato il coronamento di quell'idea di controllo omogeneo sul contado che costituisce il motore della politica podestarile e popolare, a tutto vantaggio del comune inteso come organismo di coordinamento e di rappresentanza degli interessi collettivi di tutti i *cives*. Le pressioni esercitate sui diritti signorili detenuti dal gruppo dell'aristocrazia militare sarebbero divenute ben più forti di quelle esercitate dal presule e quindi svantaggiose. Non è un caso che in corrispondenza di uno dei primi allargamenti in senso popolare delle istituzioni comunali, si osservi una sorta di «chiusura in senso aristocratico» da parte di quelle famiglie che cercavano così di distinguersi dalla massa dei *cives* di ceto medio e medio-basso<sup>181</sup>. Fra il terzo e il quarto decennio del secolo XIII questa situazione porta a un rapido susseguirsi di convergenze e divergenze fra il gruppo dei *milites* e le forze popolari che occorre analizzare in modo dettagliato.

### 2.1. L'azione del papato nel conflitto fra comune e vescovo a Vercelli

Al quadro così delineato, già estremamente complesso e dinamico, bisogna aggiungere l'ulteriore variante rappresentata dall'intervento dei pontefici, che ci costringe a porci due domande fra loro connesse: data la sempre maggiore attenzione dedicata dalla sede pontificia alla tutela dei diritti della chiese locali e il nuovo e più cogente significato attribuito al rapporto papato-episcopato a partire da Innocenzo III, che ruolo ebbe l'azione papale e delegata nella concorrenza giurisdizionale fra il presule e il comune vercellese? E in secondo luogo, quando i rapporti fra papato e impero entrarono in fase conflittuale, e quindi all'opposizione fra comune e vescovo si

---

<sup>178</sup> Si veda: C.D. FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri e la società vercellese dei secoli XII e XIII*, in «Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale dell'Università Cattolica di Milano», I (1968), pp. 207-262, p. 236. Le casate cittadine collegate al vescovo sono attestate lungo il secolo XII come gruppo distinto all'interno della vassallità vescovile proprio in ragione del radicamento urbano e, al momento della nascita del comune, della funzione guida esercitata al suo interno. La disponibilità di denaro liquido da parte di queste famiglie, che oltre a dispiegarsi in acquisti nel contado, implica un loro interesse nelle attività economiche e finanziarie, favorisce l'inserimento all'interno di questo stesso ceto eminente di mercanti e personaggi che esercitano uffici pubblici in ambito urbano, come per esempio i giudici: DEGRANDI, *Vassalli cittadini e vassalli rurali* cit., pp. 11-21, 31-33.

<sup>179</sup> Le principali famiglie che consolidano il loro potere intorno alla canonica sono i Cavaglià, gli Avogadro, i Bondoni, i Bicchieri, i dal Pozzo e i de Benedetti, vale a dire quello stesso gruppo sociale che aveva monopolizzato il comune ai suoi inizi: si veda per questo FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., pp. 221-229.

<sup>180</sup> Op. cit., pp. 232-243.

<sup>181</sup> PANERO, *Istituzioni e società* cit., p.107 e note corrispondenti: nel 1224, in concomitanza con il primo allargamento a elementi provenienti dalle due società, alcuni membri del consiglio sono definiti *domini* (Giacomo Alisio, Bentivoglio di Bellano, Martino Bicchieri, Ranieri de Bulgaro, Pietro Carraria, Ambrogio Cocorella, Bonsignore de Iudicibus, Guglielmo Mangino, Giacomo Omaro o Odemario, Giacomo de Rugia, Aichino Salimbene, Alberto Tetavecchia, Federeico Tizzoni, Guala de Tronzano). Si tratta di individui di tradizione militare oppure di possessori di diritti signorili acquisiti che sono al tempo stesso capifamiglia. L'assenza degli Avogadro e dei Bondoni è spiegabile per il momentaneo scemare del loro peso politico, che sarà riacquistato in corrispondenza del dispiegarsi dell'azione di Popolo.

sommò il problema degli schieramenti pontificio e imperiale, quale fu l'influenza del delinearli di questi nuovi equilibri di forza sull'evoluzione della situazione vercellese? Per dare una risposta si può partire dall'esame del conflitto che dal 1235 ha lasciato un numero considerevole di tracce tanto nella documentazione pontificia, quanto in quella comunale. È opportuno premettere a questo proposito che, mentre da parte del vescovo lo scontro è maggiormente incentrato sulla questione dell'usurpazione della giurisdizione vescovile e del legame vassallatico che legava il comune al presule per la gestione delle prerogative pubbliche nel *comitatus*, l'azione del papato verte essenzialmente sull'infrazione della *libertas ecclesiae*, ricondotta alla promulgazione di una serie di statuti dal contenuto chiaramente antiecclesiastico e antivescovile.

Secondo le lamentele del vescovo Ugo riportate in una lettera di Gregorio IX del 1235, «quidem cives Vercellenses, consules societatis cum eodem societate ac eorum fautoribus», infrangendo il «debito fidelitatis qua ecclesie Vercellensi tenetur», avevano sostituito gli statuti editi da frate Enrico, presumibilmente fra il 1233 e il 1234, con altre «constitutiones» contrarie alla *libertas ecclesiae* e avevano usurpato i diritti e la giurisdizione del vescovo sottoponendo i suoi uomini alla fiscalità e alla giustizia comunale<sup>182</sup>. Possiamo far rientrare certamente fra gli statuti contro la *libertas ecclesiae*, editi dai Vercellesi in sostituzione a quelli di frate Enrico, sia la norma che ordinava la tassazione di tutto il clero del distretto<sup>183</sup>, sia quella che impegnava il podestà a esercitare i poteri giudiziari e fiscali su tutti gli uomini e i castellani «episcopatus de districtu civitatis habitantes inter Padum et Duriam et Sicidam», vale a dire nella zona in cui i poteri pubblici sarebbero spettati al vescovo<sup>184</sup>. Dagli statuti del 1241 risulta effettivamente che fra i capitoli emanati da frate Enrico fra il 1233 e il 1234, i Vercellesi avevano cassato proprio quelli relativi alla *libertas ecclesiae*. Avevano parallelamente fatto cancellare alcuni bandi emessi dal podestà del 1234, inserendo nello statuto una norma che obbligava il podestà a considerare validi i bandi espressi dalla società di S. Stefano e ordinandone l'inserimento nel libro dei bandi del

---

<sup>182</sup> *I Biscioni*, I/3 a cura di R. ORDANO, Torino 1956 (Biblioteca della società storica subalpina CLXXVIII), pp. 154-156, n. 571. Gli *ordinamenta* di frate Enrico da Milano si trovano nello statuto di Vercelli del 1241, sebbene alcuni di essi risultino cancellati: *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1230-1237, rr. 369-387. Si dichiara che a frate Enrico dell'ordine dei Minori, di origine milanese, era stata commessa «potestas et licentia» per emanare questi statuti. Le norme relative all'esclusione degli eretici sono molto dettagliate: oltre all'espulsione per bando di maleficio e alla confisca dei beni, si decreta l'organizzazione di veri e propri ufficiali comunali deputati alla cattura degli eretici «ad voluntatem domini episcopi». Un gruppo di «homines catholicos» è infatti eletto dal podestà e dai consoli e stipendiato dal comune. Gli eretici catturati devono poi essere posti in balia del podestà e dei consoli, che provvedono alla loro custodia a spese del comune (cc. 1231-1232, r. 370). Si condannano quindi coloro che prestano asilo agli eretici (c. 1233, r. 371), che intralciano la loro cattura (c. 1233, r. 372) e si impongono alcuni giuramenti, con i quali gli ufficiali comunali e il podestà devono assicurare la loro estraneità agli ambienti ereticali (c. 1233, rr. 373 e 375). Analogamente gli elettori del podestà sono tenuti a giurare di non eleggere un eretico a uffici pubblici (c. 1233, r. 374). Si vieta quindi che qualcuno difenda pubblicamente gli eretici (c. 1233-1234, r. 376). Le multe previste contro chi, pur essendo a conoscenza della presenza di eretici, non provvede a denunciarli sono differenziate fra *milites* (10 lire) e *populares* (5 lire); ricettatori e fautori devono essere puniti per un terzo dei loro beni in città e distretto. L'espulsione dalla città è la pena prevista per i recidivi. Si stabiliscono quindi le limitazioni dei diritti legali in cui essi incorrono (c. 1234, r. 377). Al momento di assumere la carica, il podestà è tenuto a giurare di far rispettare i presenti statuti e né il consiglio, né la *concio* hanno il potere di abrogarli (c. 1234, n. 378). È quindi riportata la costituzione imperiale del 1224 (cc. 1234-1235, r. 379). Risultano cassate le disposizioni che sanciscono l'obbligo di cancellare dagli statuti tutti i capitoli contro la *libertas ecclesiae* (cc. 1235-1236, r. 380), il dovere di non rispettare le norme antiecclesiastiche (c. 1236, r. 381) e l'obbligo di osservare i privilegi e le lettere concesse dal papa (c. 1236, r. 382). Frate Enrico ordina poi la cancellazione di due statuti sull'usura: uno fissava l'interesse che i creditori esigevano sui mutui terrieri e l'altro proteggeva i creditori contro i debitori insolventi (c. 1236, r. 383). Secondo una prassi tipica dei Mendicanti, che prevedeva la mitigazione e l'annullamento dei bandi come passo preliminare alla pacificazione, frate Enrico aveva cassato le condanne emesse dal podestà Ugo Prealone «pro exercitu Bulgari» (c. 1237, r. 386). L'ultimo provvedimento del francescano riguarda lo *studium* di Vercelli e in particolare l'elezione di un maestro di teologia (c. 1237, r. 387).

<sup>183</sup> Op. cit., c. 1214, r. 324. È possibile, ma non vi sono prove certe a riguardo, che anche la norma precedente a questa, che ordina la riscossione del fodro «per civitatem et episcopatum nostri districtus pro libra equaliter (...) tam in rusticis quam in aliis» (c. 1213, r. 323) si possa far rientrare fra quegli statuti editi dai membri della società di S. Stefano, che erano andati a sostituire quelli di frate Enrico: anche in questo caso infatti i diritti del vescovo avrebbero subito un danno così come tutti i diritti signorili nel distretto vercellese.

<sup>184</sup> Op. cit., cc. 1162-1164, r. 180.



comune<sup>185</sup>. Le lamentele del vescovo Ugo corrispondono dunque all'attuazione di una politica di impronta popolare che era stata espressa in alcune norme statutarie. Nell'espone questi problemi il vescovo faceva immediatamente riferimento alla subordinazione di tipo feudale del comune, riconducendo il tutto all'infrazione di tale vincolo. Questi fatti avevano indotto il presule a porre la città sotto interdetto e a scomunicare, oltre ai membri e ai consoli della società di S. Stefano, anche il podestà di origine novarese Alberto de Boniperto, che non aveva osservato le sue ammonizioni<sup>186</sup>. Si tratta del podestà che, alla fine di maggio del 1235, fu costretto ad abbandonare la carica e fu sostituito da Ruffino conte di Lomello<sup>187</sup>. Il 30 aprile 1235 Gregorio IX aveva incaricato l'arcidiacono di Novara di proclamare pubblicamente nelle città vicine la scomunica contro Vercelli, già emanata dal vescovo. Pochi giorni dopo, il 9 maggio, i procuratori del comune contestavano le accuse mosse dai rappresentanti del vescovo presso la corte pontificia, cercando poi di ritardare il corso della causa con dei cavilli procedurali, che però non furono accettati<sup>188</sup>.

Il vescovo lamentava altresì che Enrico e Umberto de Mortario insieme con alcuni suoi vassalli avevano emanato degli statuti a danno dei suoi uomini e delle sue terre, che ovviamente contraddicevano il principio della *libertas ecclesiae*<sup>189</sup>. Si introduce qui un altro motivo di conflitto fra il vescovo e i Vercellesi: Enrico de Mortario insieme con Nicola Carraria è infatti attestato nel marzo del 1236 come procuratore del comune nella causa contro il podestà di Casale S. Evasio. Quest'ultimo si rifiutava di riconoscere come cittadini vercellesi i «de Curiis», i «Grassi», e tutti i Casalesi che avevano giurato il cittadinatico a Vercelli<sup>190</sup>. Dal momento che Casale S. Evasio apparteneva al vescovo di Vercelli e non faceva parte dei luoghi tenuti in feudo dal comune, il cittadinatico giurato da una parte consistente degli uomini di Casale, sotto la spinta dei Vercellesi, si configurava come un abuso contro la giurisdizione vescovile<sup>191</sup>. Tanto più che in uno dei cittadinatici si specificava che il podestà di Vercelli avrebbe difeso i nuovi *cives* anche nel caso in cui il podestà di Casale oppure il vescovo avessero emesso delle condanne contro di loro per i patti stipulati con il comune eusebiano. I Casalesi divenuti cittadini vercellesi si impegnavano poi a cedere al comune di Vercelli il terreno per costruire un palazzo o una torre «et specialiter in castro dicti loci, vel super fossatum»<sup>192</sup>. La strategia seguita dal vescovo nel muovere le accuse per la questione di Casale consiste nel puntare tutto sul vincolo di dipendenza feudale, tanto che il comune non è neppure nominato: sono i suoi vassalli ad aver osato «edere statuta (...) in derogatione libertatis ecclesiasticae et ipsius et eiusdem ecclesie non modicum preiudicium et gravamen». In seguito a queste nuove lamentele del vescovo, Gregorio IX mobilitò le reti ecclesiastiche regionali e affidò all'arcivescovo di Milano, al primicerio e al cimiliarca della chiesa

---

<sup>185</sup> Per i capitoli cassati si veda la nota precedente. Agli *ordinamenta* di frate Enrico seguono nello statuto di Vercelli tre capitoli (anch'essi cassati) risalenti al 1235 e contenenti l'assoluzione dei bandi emessi dal podestà Guido di Landriano contro Ardizzone di Biandrate (*Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1237, r. 388) e Calderia e Bongiovanni Ferro «et socios». Secondo l'Adriani, si tratta di bandi espressi contro una ribellione popolare esplosa verso la fine del 1234. Il podestà successivo, Alberto de Boniperto, fu costretto a lasciare la carica nel maggio 1235 e i consoli di S. Stefano, prima che si procedesse a nuova elezione, provvidero a far cancellare i bandi emessi da Guido di Landriano e a far inserire nello statuto il capitolo successivo, che istituisce il giuramento del podestà di mantenere in vigore i bandi emessi dalla società di S. Stefano (c. 1237, r. 390).

<sup>186</sup> *I Biscioni*, I/3 cit., pp. 154-156, n. 571.

<sup>187</sup> MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., pp. 174-176.

<sup>188</sup> I Vercellesi cercarono di impedire che la parte avversa faccia uso della lettera papale della fine di aprile, ma la loro petizione fu rifiutata: *I Biscioni*, I/3 cit., pp. 154-156, n. 571.

<sup>189</sup> Reg. Vat. 18, f. 47r., regesto in *Les registres de Grégoire IX*, a cura di L. AUVRAY, I-III, Paris 1896-1907 (Bibliothèque des écoles Françaises d'Athènes et de Rome 2<sup>e</sup> série), II, c. 105, n. 2667.

<sup>190</sup> *I Biscioni*, I/2, a cura di G. C. FACCIO, M. RANNO, Torino 1939 (Biblioteca della società storica subalpina CXLVI), pp. 254-255, n. 346 (4 marzo 1236); pp. 291-297, n. 377 (15, 18, 19 gennaio 1236: cittadinatico di alcuni casalesi a Vercelli)

<sup>191</sup> Il vescovo Alberto nel 1203 aveva concesso a Casale S. Evasio, subordinata feudalmente all'episcopato, il potere di darsi i propri consoli e rettori. Il comune di Vercelli aveva tentato più volte di strappare Casale al vescovo e di assoggettarla alla propria giurisdizione, tuttavia nel 1218 aveva dovuto liberare gli abitanti del luogo da qualsiasi accordo precedentemente contratto con la città eusebiana, badando bene però a far riferimento alle concessioni fatte dal vescovo Alberto, che consentivano ai Casalesi di dotarsi di propri magistrati, e - evidentemente - ai Vercellesi di sfruttare questo canale per esercitare una propria influenza sul comune casalese. Per queste vicende MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., pp. 61-62, 66-68, 89-90, 179-181.

<sup>192</sup> *I Biscioni*, I/2 cit., pp. 293-294, n. 377.

milanese il compito di indagare sulla vicenda. Nel caso in cui le accuse mosse dal presule si fossero rivelate fondate, avrebbero dovuto privare i vassalli vescovili del loro feudo.

Il vescovo Ugo morì nel novembre 1235 e il periodo di vacanza che seguì (il successore, Giacomo Carnario, è attestato a partire dal marzo 1236<sup>193</sup>) deve aver lasciato ulteriore spazio ai Vercellesi per proseguire nella loro opera di appropriazione dei possessi vescovili. Il 4 marzo 1236 i procuratori del comune Enrico de Mortario e Nicola Carraria intimavano al comune di Casale di non imporre il fodro ai Casalesi che erano diventati *cives* di Vercelli, chiedevano al podestà e agli uomini di Paciliano di rinnovare il giuramento dei patti stipulati con Vercelli e ordinavano ai *domini* di Torcello e Cuniolo di consegnare le loro fortezze al comune eusebiano<sup>194</sup>. Pochi giorni dopo il podestà di Casale era costretto a dichiarare che si sarebbe astenuto dal porre in bando o pretendere esazioni dai Casalesi che si erano fatti cittadini di Vercelli<sup>195</sup>.

Il 15 febbraio 1237 le lamentele del vescovo Ugo contro i suoi vassalli trovarono soddisfazione: il papa concedeva al nuovo presule di privare del feudo i suoi vassalli «indignos» che, schierandosi al fianco del comune contro il proprio *senior*, avevano partecipato alle spedizioni armate. Per ciò che concerne il comune, che da oltre un anno non rinnovava il giuramento di fedeltà, Gregorio IX consigliava invece di agire con maggiore prudenza, premettendo un'ammonizione e fissando un termine per la prestazione del giuramento. Solo se anche questo termine fosse trascorso senza soddisfazione, il vescovo aveva il permesso di privarli del feudo episcopale<sup>196</sup>. La situazione era delicata: la privazione della giurisdizione ricevuta dal vescovo avrebbe infatti implicato la delegittimazione del comune nell'area del *comitatus*, cosa che non era certamente praticabile nel secolo XIII. Gregorio IX guarda agli equilibri di forze in campo in maniera realistica: di qui la prudenza consigliata al vescovo nei confronti di quel suo vassallo speciale che era il comune.

Nel marzo del 1237 il pontefice si rivolse direttamente al podestà, al consiglio e al popolo di Vercelli comunicando loro le accuse che gli erano pervenute tramite il vescovo. I toni sono duri: i Vercellesi sono «infideles» e «alieni a Christiana religione et contrarii puritati catholice». Le lamentele del vescovo che erano giunte al papa erano centrate sull'emanazione di «statuta contra ecclesiam suam», in forza dei quali il clero e gli uomini della chiesa vercellese erano stati sottoposti al pagamento del fodro e delle collette. A nulla era servito l'intervento dell'arcivescovo di Milano che, dopo aver lanciato l'interdetto, si era recato personalmente a Vercelli insieme con i vescovi di Novara, Ivrea e Torino. Per la seconda volta in brevissimo tempo Gregorio IX aveva deciso di mobilitare per la questione la rete ecclesiastica regionale. In precedenza era infatti già intervenuto il legato apostolico e cardinale diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano. Questi si era recato a Vercelli, accompagnato dai vescovi di Novara e Torino, ma proprio durante la loro permanenza i Vercellesi avevano continuato le spedizioni armate nella diocesi. Avevano inoltre costretto gli uomini del vescovo a giurare il cittadinatico, decretandone così la sottomissione alla giurisdizione comunale<sup>197</sup>. La delegazione pontificia composta dai vescovi di Novara, Ivrea e Torino aveva quindi ammonito i Vercellesi, ingiungendo loro di rimettersi ai mandati pontifici e di sottoporre alla loro approvazione gli statuti cittadini. Il podestà, «proterve», non aveva acconsentito né a questa richiesta, né a quella di abolire dai capitolari gli statuti contro il clero<sup>198</sup>. Il comune cioè rifiutava senza esitazione ogni tentativo da parte della chiesa di intaccare la sua capacità di autogoverno, che negli statuti trovava una delle sue espressioni fondamentali. Gregorio IX e i suoi delegati stavano cercando di dare applicazione agli statuti sulla libertà ecclesiastica e contro gli eretici emanati dal cardinale legato Goffredo di Castiglione (1228-29) durante la sinodo di Lodi del 1229. Queste costituzioni cercavano di agire proprio sulla legislazione comunale, sottoponendo al

<sup>193</sup> MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., pp. 181-182; SAVIO, *Piemonte* cit., 490.

<sup>194</sup> *I Biscioni*, I/2 cit., pp. 254-255, n. 346.

<sup>195</sup> I procuratori di Vercelli avevano sottoposto alla credenza di Casale l'atto della concordia fra Casale e Vercelli del 1198, stipulato con la mediazione dei podestà di Alessandria e di Asti, ribadendo i precetti fatti dagli ambasciatori di Vercelli che erano stati accettati da Casale: Op. cit., pp. 325-331, n. 390 (contiene gli atti del 1198).

<sup>196</sup> Reg. Vat. 18bis, ff. 359v.-360r. (registri in *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, c. 896, nn. 4089-4090).

<sup>197</sup> Questa notizia ci viene da un documento del 1237: Reg. Vat. 18bis, ff. 322v.-324r (registro in *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, c. 763, n. 3862), riportato anche in MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., pp. 193-199.

<sup>198</sup> Reg. Vat. 18 bis f. 235r. (registro in *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, cc. 576-578); *Le bolle pontificie dei registri vaticani relative ad Ivrea*, a cura di F. GABOTTO, in BSSS VI, pp. 209-262, pp. 230-232, n. 16.

controllo vescovile l'attività normativa del comune<sup>199</sup>. L'azione ordinata dal pontefice e attuata dalla delegazione di vescovi subalpini, così come già la normativa emanata da Goffredo di Castiglione che si stava cercando di applicare, era completamente centrata sugli statuti, che erano intesi quindi dal papato come il motore della politica comunale. In questa lettera cadeva il problema della fedeltà dovuta da Vercelli all'episcopio, fondamentale dal punto di vista del presule, mentre un ruolo centrale era assunto dalla questione degli statuti antiecclesiastici. Nelle cause con le città la descrizione giuridica dei motivi di scontro da parte del papa e dei giudici delegati produceva uno spostamento del punto di attenzione dalle azioni concretamente condotte contro le chiese (l'imposizione fiscale, l'usurpazione della giustizia ecclesiastica, l'appropriamento di beni e uomini) alle decisioni politiche e normative che le avevano prodotte. Il rifiuto del podestà di mostrare gli statuti alla delegazione pontificia si configurava agli occhi del papa come peccato e come danno per la chiesa, motivo per cui, in conseguenza alla scomunica, si dava mandato al vescovo di Novara di ordinare l'isolamento del comune, che concerneva, oltre alla consueta interruzione dei circuiti podestarili e commerciali, il divieto di accedere ai mercati e allo Studio vercellese.

Abbiamo visto che fra le offese arrecate dal comune al vescovo un particolare rilievo era attribuito al fatto che i Vercellesi avevano costretto gli uomini del presule a giurare il cittadinoico: tale notizia, oltre a riferirsi probabilmente agli uomini di Casale che erano divenuti cittadini vercellesi, sembra doversi collegare a una norma statutaria emanata nel novembre del 1236. A questo capitolo fa riferimento anche una bolla papale del 3 settembre 1237, nella quale si ricorda che, sotto la guida del podestà d'origine milanese Ottone de Mandello, i Vercellesi avevano invaso in armi e saccheggiato le terre del vescovo, occupando e fortificando due castelli dell'episcopato. Queste nuove azioni compiute dal comune contro l'episcopio andavano quindi ad aggiungersi al problema degli statuti antiecclesiastici<sup>200</sup>. L'occupazione dei due castelli dell'episcopato sembra strettamente legata allo statuto emanato nel novembre del 1236 da Ottone de Mandello, insieme con la credenza, cui erano convenuti duecento membri dei Paratici. La norma ordinava la confisca dei castelli e delle torri di tutti i castellani «vel nobilis aut civis» posti nell'episcopato vercellese che, pur avendo ricevuto richiesta da parte del podestà, non avessero messo le loro fortezze a disposizione del comune entro il termine stabilito. La confisca conferiva alle istituzioni cittadine il potere di affrancare la popolazione ivi residente, che sarebbe così rientrata nella giurisdizione di Vercelli. Si stabiliva inoltre che i luoghi così confiscati assumessero lo *status* di borgo franco, con tutte le immunità e le libertà che ne derivavano<sup>201</sup>. Si tratta chiaramente di un provvedimento ispirato dalla politica popolare, che mirava a sottomettere tutti i castelli del distretto, minacciando di annullare ogni potere di giurisdizione sugli uomini detenuto dai *domini* e garantendo nel contempo al comune nuovi abitanti e quindi nuovi proventi. È chiaro che una simile norma si rivolgeva soprattutto contro il vescovo, formale detentore dei diritti su una parte ragguardevole dei *castra* del distretto.

La tensione fra la chiesa e il comune doveva essere alta, se il 2 settembre 1237 il clero vercellese «pro libertate Vercellensis ecclesie persecutionem patientes» era stato costretto all'esilio, tanto che il papa ordinava all'arcivescovo di Milano, di Ravenna e di Genova con tutti i loro suffraganei di provvedere al sostentamento dei chierici esiliati<sup>202</sup>. Nonostante i ripetuti interventi di Gregorio IX

---

<sup>199</sup> Sull'attività di Goffredo di Castiglione (futuro Celestino IV) si veda: T. SCHARFF, *Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit*, Frankfurt am Main 1996, pp. 97-103: papa Gregorio IX fra il 1228 e il 1229 affida al cardinale Goffredo di Castiglione una legazione in Lombardia, durante la quale si occupa di questioni inerenti l'eresia, la libertà ecclesiastica e la promozione dell'alleanza con la chiesa. Dopo essere stato in Savoia, opera a Lucca, mettendo a punto una pacificazione con Pisa, a Bergamo e nel 1229 presiede la sinodo di Lodi in cui è sancita l'invalidazione degli statuti antiecclesiastici, la scomunica per tutti i trasgressori, l'inserimento nelle costituzioni comunali di una norma che rendesse nullo qualsiasi giuramento sugli statuti contrario alla chiesa, l'obbligo di mostrare spesso gli statuti al vescovo e il divieto per podestà e rettori di usurpare la giurisdizione vescovile, pena la scomunica. Si prevede inoltre l'applicazione del bando per maleficio contro coloro che, per questa ragione, fossero rimasti in stato di scomunica per più di un anno.

<sup>200</sup> Così si legge nella lunga lettera che papa Gregorio invia al vescovo di Novara il 3 di settembre 1237: si veda documento citato sopra nota 197.

<sup>201</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1241-1243, r. 394.

<sup>202</sup> *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, c. 771, n. 3879-3881 (2 settembre 1237).

e dei suoi delegati, il comune aveva dunque continuato nel suo attacco alla giurisdizione vescovile: oltre al problema iniziale degli statuti antiecclesiastici, il papa, su suggerimento del vescovo, segnalava nel settembre 1237 l'occupazione delle torri di Andorno Chiavazza e del *castrum* di Biella, l'obbligo di sottomissione al comune per molti uomini del vescovo, con riferimento particolare agli uomini e ai vassalli di Casale, la condanna al bando dei chierici che rifiutavano di sottoporsi al giudizio «*coram officialibus potestatis*» e le scorrerie armate contro le chiese e i monasteri della città e della diocesi. I Vercellesi inoltre proibivano a «*militibus et popularibus vassallis ecclesie ac omnibus sue iurisdictioni subiectis*» di sostenere il vescovo, prestandogli «*consilium, auxilium et favorem*» senza un particolare permesso del podestà<sup>203</sup>. Il comune stava quindi tentando di scardinare ogni livello della giurisdizione vescovile. Il riferimento ai vassalli del vescovo «*militibus et popularibus*» a cui si impediva di soccorrere il proprio *senior* indica che l'opposizione al presule era ormai totale e che, per coronare l'obiettivo dell'acquisizione della giurisdizione vescovile, all'interno del comune si stava cercando di creare un governo di unità allargato a tutte le componenti sociali. Il perdurare dei Vercellesi su posizioni così apertamente ostili al vescovo portò il papa a usare un linguaggio assai duro: nei loro comportamenti Gregorio IX ravvisava una «*superbia furiosa*» e la «*venenata radice ariane perfidie*». Il pontefice inoltre metteva in collegamento la diffusione dell'eresia con i circuiti podestarili, arrivando a maledire il comune di Vercelli per i torti arrecati alla chiesa.

La scomunica in cui erano incorsi i Vercellesi aveva attivato le sanzioni di separazione dalla società a essa connessa, ossia l'interruzione degli scambi podestarili e commerciali. Se la resistenza di Vercelli ai mandati pontifici fosse tuttavia continuata, si sarebbe resa necessaria un'ulteriore intensificazione delle sanzioni. Gregorio IX minacciava un blocco completo del funzionamento del comune che trova pochi riscontri negli altri interventi effettuati dal pontefice contro le città dell'Italia centro-settentrionale. Il podestà Ottone de Mandello e il giudice del podestà non avrebbero più potuto ricoprire alcuna carica che concernesse la giurisdizione, mentre i loro discendenti fino alla terza generazione sarebbero stati interdetti dall'accesso ai benefici ecclesiastici, provvedimento questo esteso a tutti i Vercellesi; il comune sarebbe stato privato di tutti i diritti di mercato e dei poteri giurisdizionali tenuti in feudo dal vescovo; i debitori dei Vercellesi sarebbero stati dichiarati assolti dall'obbligo di soddisfare i creditori e si ordinava la confisca dei beni di tutti i *cives* perché contumaci. A causa della dichiarazione di infamia e del conseguente annullamento della documentazione scritta prodotta dal consiglio, dagli statutari, dai giudici e dai notai, si prospettava la completa invalidazione dell'attività legislativa, giudiziaria e finanziaria; si decretava infine la confisca dei beni dei mercanti vercellesi, ordinando la scomunica per tutti i rettori che avessero intralciato queste misure. Il vescovo di Novara riceveva ordine di recarsi nuovamente a Vercelli per promulgare i mandati papali e pubblicare solennemente la scomunica. Se i Vercellesi fossero rimasti in stato di contumacia per oltre un anno, tutti gli ufficiali del comune, delle società e gli statutari, colpevoli di aver portato attacchi ai diritti ecclesiastici e soprattutto di aver emanato statuti in tal senso, avrebbero dovuto presentarsi a giudizio alla corte pontificia<sup>204</sup>.

In realtà gli interventi papali, pur così severi, non sembrano produrre alcun segno di cambiamento nella politica comunale verso l'episcopato. Non stupisce quindi che alla fine del 1237 a Vercelli si stesse prendendo in considerazione l'eventualità di abbandonare il fronte leghista per entrare nello

---

<sup>203</sup> Reg. Vat. 18bis , ff. 322v.-324r (registro in *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, c. 763, n. 3862), riportato anche in MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., pp. 193-199.

<sup>204</sup> Reg. Vat. 18bis , ff. 322v.-324r. Si fanno i nomi degli ufficiali e dei personaggi rinviati a giudizio alla corte pontificia: «*nichilominus innovando eidem Ottoni, Nicolao Carrarie, Ardicioni de Ivacho, Bonifacio de Sabello, Uberto Argento, Conrado de Rifferio, Ribaldo de Burontio ac aliis officialibus civitatis qui castra et terras ecclesie Vercellensis impugnari, spoliari seu devastari fecerunt vel ceperunt ipsius homines aut capi ab aliis procurarunt ac fecerunt iurare quod potestati et communi predictis obedirent de cetero et subessent. Henrico quoque et Uberto de Mortario, Jacobo de Ticonis et Gotifrido Storario, Jacobo Bucca, Nicolao de Vassallo ac consulibus preteritis et presentibus tam sociatatis sancti Eusebii quam Sancti Stephani et aliis qui statuta contra libertatem ecclesie Vercellensis et clericorum ac ipsius hominum ediderunt vel ad exequendum ea dederunt consilium, auxilium vel consensum, quos idem Vercellensis duxerit nominandos ut infra certum tempus, id Otto dimisso regimine civitatis Vercellensis, compareant coram nobis*». Nel caso il comune di Vercelli non avesse eseguito i mandati il papa ordina al vescovo e al clero di abbandonare non solo la città ma anche il distretto: *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, c. 763, n. 3863.

schieramento imperiale<sup>205</sup>, fatto questo che doveva aggiungere un ulteriore e definitivo motivo di opposizione fra il comune e il papato. Il passaggio alla *pars imperii* era dettato dalla speranza di ottenere dall'imperatore l'attribuzione dell'*episcopatus*. Nel consiglio comunale, come si è visto, dal 1236 insieme con le famiglie di *milites* erano presenti non solo i rappresentanti delle due società cittadine, ma anche i Paratici e questa riforma di allargamento del consiglio era stata votata da tutte le fazioni comunali, allo scopo di radunare in maniera unitaria le forze presenti in città, per procedere poi nella politica di acquisizione del *comitatus* vescovile. Un simile equilibrio faceva sì che anche i vecchi ceti dirigenti, che detenevano nel distretto beni e giurisdizioni signorili per i quali erano legati vassallicamente al vescovo, vedessero con favore l'idea di liberarsi di questo legame. La loro presenza all'interno del governo cittadino avrebbe infatti garantito che il comune non avrebbe intrapreso una politica sfavorevole ai loro privilegi<sup>206</sup>. I Vercellesi devono aver sperato che l'alleanza con l'imperatore avrebbe potuto essere ricompensata con l'attribuzione della giurisdizione vescovile, contando forse anche sulla decisa opposizione dell'imperatore alla chiesa. Questa era la situazione che si era delineata quando Gregorio IX dettò le condizioni per la resa dei Vercellesi. Tutta l'operazione si fondava nuovamente sugli statuti: il primo requisito consisteva nella cancellazione immediata di tutte le norme contro la libertà ecclesiastica e contro gli «iura et iurisdictionem spiritualem seu temporalem, honorem ac libertatem ipsorum episcopi et ecclesie, ac clericorum et hominum ipsius». Il papa riconosceva cioè nelle norme emanate dal comune un doppio livello di infrazione: l'usurpazione della *libertas ecclesiae* e l'attacco ai diritti del vescovo detentore dei poteri di giurisdizione nel *comitatus*. L'invalidazione di questi statuti avrebbe dovuto pertanto costringere i Vercellesi a smettere di violare la giurisdizione del presule, tanto sulle terre e sui luoghi dell'episcopio, quanto sulle persone «clericorum vel laicorum ad eundem episcopatum pertinentium, vel familiis eorundem». Il podestà e i consiglieri avrebbero dovuto giurare «in principio regiminis» di non emanare statuti contrari alla chiesa e si sarebbero dovuti impegnare a cancellare le disposizioni che concedevano indennità a chi fosse incorso in danni per aver emanato o applicato statuti e precetti iniqui. I mercati di Biella, del borgo di Santhià, di Cavaglià e di Savigliano che si tenevano a danno del vescovo «contra consuetudinem actenus approbatam» sarebbero dovuti cessare e i Vercellesi avrebbero dovuto recedere dalla politica protezionistica che impediva la frequentazione dei mercati vescovili. Il comune sarebbe poi stato obbligato ad assicurare la ricostruzione del castello di Verrua e di tutte le chiese distrutte, restituendo al presule i luoghi indebitamente occupati e le esazioni fiscali e giudiziarie abusivamente estorte nelle terre episcopali. Sarebbe poi stato necessario rilasciare i prigionieri e sciogliere i giuramenti imposti a coloro che, pur avendo domicilio nelle terre vescovili, erano stati costretti a sottomettersi alla giurisdizione vercellese, impegnandosi in seguito a non riceverli come cittadini o abitatori. Per garantire l'osservanza dei suddetti mandati Gregorio non si accontentava del giuramento e della cauzione, ma ordinava l'inserimento delle prescrizioni papali negli statuti cittadini che erano giurati dai rettori al momento della loro entrata in carica, vietando al contempo di assumere podestà e giudici che rifiutassero di giurare sugli statuti così modificati<sup>207</sup>. Il papa si stava dunque servendo del linguaggio politico e degli strumenti di governo propri del comune, fondando l'imposizione delle proprie decisioni proprio sugli statuti e sul connesso sistema di giuramenti. Dalle richieste del pontefice emerge come l'attacco ai diritti dell'episcopio fosse stato completo e strutturato: aveva toccato la giurisdizione sugli uomini, sui luoghi e sui castelli dell'episcopio, che era stata incamerata dal comune tanto con azioni armate, quanto con giuramenti di cittadinanza; erano stati usurpati i diritti commerciali, fiscali e giudiziari e il tutto era stato espresso in disposizioni statutarie che dovevano rendere stabile e conferire valore di legge alla situazione creata. In una lettera successiva di soli due giorni, il papa ordinava ancora l'applicazione delle disposizioni di Goffredo di Castiglione, ribadendo l'obbligo di sottoporre all'esame del vescovo gli statuti prima della pubblicazione e ordinando agli statutari di provvedere a depositare una copia dei capitolarî vercellesi presso il presule. Il pontefice tentava cioè di subordinare la capacità legislativa del comune al vescovo e anche in questo caso mirava ad assicurare l'obbligatorietà di

<sup>205</sup> Si veda FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., pp. 232-233.

<sup>206</sup> Op. cit., pp. 236-237.

<sup>207</sup> *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, cc. 892-894, n. 4085 (13 febbraio 1238).

tale procedura ordinando l'inserimento nella legislazione comunale di uno statuto che impegnasse il comune in tal senso, pena il ricorso alle censure ecclesiastiche<sup>208</sup>.

I Vercellesi avevano finalmente giurato di sottomettersi ai mandati pontifici e il 17 febbraio 1238 Gregorio IX dava ordine al vescovo di Novara di assolverli dall'interdetto e dalla scomunica. Il podestà Ottone de Mandello, insieme con i *milites* e gli *iudices* che componevano la sua *familia* podestarile e con i principali fautori della politica comunale antiecclesiastica, per ottenere l'assoluzione, avrebbero però dovuto presentarsi personalmente al cospetto della corte pontificia. I Vercellesi che avevano promosso la politica di usurpazione dei diritti esercitati dal vescovo nel *comitatus* vescovile erano definiti «principales auctores et executores statutorum huiusmodi iniquorum», a sottolineare ancora una volta come nella visione del papa gli statuti fossero considerati la causa scatenante del conflitto<sup>209</sup>.

Rispetto alle lamentele espresse in passato dal vescovo è interessante notare che Gregorio IX non fa cenno alla condizione di subordinazione feudale del comune al presule. A Ivrea, negli stessi anni e di fronte a un conflitto originato, come a Vercelli, dall'emanazione di statuti antiecclesiastici e dall'infrazione del *debitum fidelitatis*, quest'ultimo punto aveva invece costituito la base dell'azione papale. E il comune di Ivrea aveva semplicemente tentato di rivendicare un maggior grado di autonomia dal presule, senza arrivare, come invece accade a Vercelli, a pretendere di acquisire totalmente la giurisdizione sull'episcopato. Perché allora il papa non usò gli stessi strumenti di pressione anche per il comune eusebiano? Gregorio IX intendeva riportare la situazione a un livello di accettabilità per ciò che concerneva la politica antiecclesiastica intrapresa dal comune, ma non poteva certamente ignorare la forza di una città in pieno sviluppo economico e sociale. Se ripensiamo alle considerazioni fatte per Ivrea circa la capacità comunicativa che in quel contesto aveva il linguaggio feudale, si può osservare che a Vercelli il pieno sviluppo del comune podestarile con le connesse evoluzioni sociali e istituzionali doveva invece rendere molto più rilevante il tema dell'autonomia politica e legislativa del comune. Ancora una volta il realismo politico ha il sopravvento: è la capacità di reazione del comune di Vercelli nei confronti delle pretese del presule, pur legittime da un punto di vista giuridico, a rendere impossibile da parte del papa un'azione che mirasse ad accogliere *in toto* le richieste del vescovo. Non dimentichiamo che Vercelli era un'alleata importante di Milano e della *pars ecclesiae* e un'azione punitiva del pontefice che mirasse a sottolineare il vincolo di dipendenza feudale dal presule l'avrebbe inesorabilmente spinto ad accostarsi all'imperatore, nella speranza di ottenere da questi il riconoscimento della completa autonomia giurisdizionale nel *comitatus* vescovile. E, come si è visto, questa era una possibilità che in quel momento era oggetto di attenta valutazione da parte del governo vercellese. Appena terminato l'incarico del podestà di origine milanese Ottone de Mandello, nel gennaio del 1238, Federico aveva concesso ai Vercellesi un diploma di perdono e di conferma dei privilegi e delle consuetudini cittadine<sup>210</sup>. Se tuttavia nel febbraio di quello stesso anno il comune aveva giurato di osservare i mandati pontifici, significa che la posizione da assumere negli schieramenti sovraregionali era ancora incerta. Di lì a poco però la scelta cadde definitivamente sulla parte imperiale che, in quel momento, anche in ragione dei successi militari ottenuti l'anno precedente a Cortenuova, doveva sembrare quella che avrebbe meglio potuto garantire l'attribuzione del *comitatus* alla città<sup>211</sup>. Negli anni 1238-1242 il comune di Vercelli si rese con podestà di nomina imperiale, sperando forse che questi avrebbero perorato la causa del comune contro il vescovo<sup>212</sup>. Il 14 ottobre 1238 Gregorio IX scriveva nuovamente al vescovo di

---

<sup>208</sup> Op. cit., cc. 894-895, n. 4086 (13 febbraio 1238, copia diretta al vescovo); c. 895, n. 4087 (13 febbraio 1238, copia diretta al comune).

<sup>209</sup> Op. cit., cc. 889-892, n. 4084.

<sup>210</sup> J.L.A. HUIILLARD-BREHOLLES, *Historia diplomatica Federici II*, V/1, Parisiis 1857, pp. 157-158 (8 gennaio 1238).

<sup>211</sup> Il Mandelli fissa il definitivo passaggio alla *pars imperii* proprio al febbraio 1238, probabilmente in concomitanza con la presenza di Federico in città l'11 di quello stesso mese: MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., p. 201.

<sup>212</sup> Secondo il Mandelli la nomina di un podestà da parte dell'imperatore è giustificata dall'infrazione degli accordi stabiliti a Costanza nel 1183 che ordinavano infatti che nelle città in cui era il vescovo a detenere la giurisdizione per privilegio imperiale, i consoli avevano l'obbligo di ricevere da lui i poteri di governo. Vercelli, come si è visto aveva però rifiutato di prestare fedeltà al presule e ciò deve aver indotto Federico a nominare personalmente il rettore: MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., pp. 204-205.

Novara ordinandogli di interrompere i circuiti podestarili in ragione del fatto che i Vercellesi avevano rifiutato di applicare i provvedimenti pontifici «iuramenti religione ac excommunicationis sententia vilipensis»<sup>213</sup>. In quest'occasione i responsabili delle scelte politiche del comune che avevano giurato i mandati pontifici poi disattesi erano individuati, oltre che nell'allora podestà Ottone de Mandello, anche nei consoli delle società di S. Stefano e S. Eusebio, a confermare ancora una volta che in quegli anni il governo cittadino aveva trovato un assetto unitario, con la piena partecipazione delle forze popolari.

Il papa per ora aveva perso la sua battaglia e soprattutto aveva perso un alleato nello scacchiere dei collegamenti sovregionali. La questione di Vercelli sarebbe però stata ripresa nel 1242, in un momento in cui erano vacanti tanto la sede pontificia, quanto la cattedra eusebiana.

## 2.2. L'esito della vicenda: Gregorio di Montelongo e l'alleanza fra il comune e il papato.

L'imperatore non aveva coronato le aspirazioni del comune di Vercelli riguardo l'acquisizione della giurisdizione vescovile, non mancando anzi in più occasioni di riconoscere il potere del presule<sup>214</sup>. Nel frattempo all'interno del comune era continuata una politica di indirizzo popolare, che aveva per oggetto proprio la tutela e l'incremento della giurisdizione cittadina. Nel marzo del 1241 fu emanata una norma che vietava la vendita di beni a persone non appartenenti al distretto vercellese<sup>215</sup>; in giugno i duecento Paratici erano presenti in Credenza quando all'unanimità si decise di accettare come cittadini di Vercelli 65 abitanti di Santhià e 11 di Palazzolo, luoghi entrambi appartenenti alla giurisdizione vescovile<sup>216</sup>. I Paratici continuavano a prendere parte alle sedute del consiglio concernenti le spese del comune e le alleanze<sup>217</sup> e nel 1242 le società di S. Stefano e di S. Eusebio acquistarono un ruolo di controllo sulla gestione delle finanze pubbliche<sup>218</sup>. Una delle sedute della credenza a cui parteciparono i duecento membri dei Paratici verteva in modo specifico sulla giurisdizione dell'episcopato e si concretizzò in una norma inserita nello statuto sotto il titolo significativo: «De credencia facienda super iurisdictione ab imperatore habenda». In quell'occasione si decideva che il podestà, entro quindici giorni dalla sua entrata in carica, doveva convocare la credenza «ubi vocentur credendarii omnes et ducentum paraticis» per discutere dell'acquisizione della giurisdizione «ab imperatore vel alio modo»<sup>219</sup>. Evidentemente si stava prendendo in considerazione l'ipotesi di uscire dall'alleanza imperiale se questa non avesse portato i frutti sperati. Su questo tema si stava cercando di costruire una base politica unitaria, che coinvolgesse nel progetto tanto le due società cittadine, quanto una parte cospicua dei *milites*,

---

<sup>213</sup> *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, cc. 1158-1159, n. 4576. Lo stesso giorno Gregorio IX ordina al vescovo di Novara di assolvere dalla scomunica i vassalli della chiesa vercellese che avevano prestato il giuramento e la cauzione a garanzia della sottomissione ai mandati papali: Reg. Vat. 19, f. 55 (regesto in *Les Registres de Gregoire IX* cit., II, c. 1157, n. 4572).

<sup>214</sup> Si veda FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., p. 233. Nel 1239 il vicario imperiale Manfredi Lancia aveva ordinato ai Vercellesi di cassare gli statuti emanati al tempo del podestà Ottone de Mandello sugli uomini di Trino (*I Biscioni*, I/1, cit., pp. 164-165, n. 63). I Vercellesi intanto avevano continuato ad avanzare pretese su Biella, tanto che il vescovo aveva comminato loro nuovamente la scomunica perché tenevano prigionieri parecchi Biellesi (pp. 162-163, n. 61). Nella vicenda era intervenuto infine l'imperatore, che aveva dato mandato di riconoscere al vescovo la giurisdizione su Biella e i relativi *homines* (pp. 170-171, n. 70).

<sup>215</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1269-1270, doc. 1.

<sup>216</sup> Santhià era stato anzi il luogo di residenza del vescovo fino alla sua morte, avvenuta presumibilmente poco prima della stipulazione di questo atto (11 giugno 1241): *I Biscioni*, I/1, cit., pp. 369-372, n. 182. Oltre a ricevere come cittadini gli uomini di Santhià e Palazzolo citati nel documento, si estendono le concessioni fatte a questi ultimi (stessi diritti e doveri dei *cives* vercellesi; assoluzione dalle precedenti multe, tasse e dazi a eccezione dei bandi per maleficio; diritto di tenere un mercato settimanale con il permesso di frequentare tutti gli altri mercati della giurisdizione vercellese) a chiunque avesse intenzione di trasferirsi in quei luoghi. Ciò ha fatto pensare il Mandelli alla volontà di creare a Santhià un borgo sottoposto alla giurisdizione del comune, in parallelo e in opposizione ai diritti esercitati dal presule in quello stesso luogo: MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., I, pp. 222-223.

<sup>217</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1270-1271, n. 2; cc. 1274-1275, n. 6 (19 ottobre 1242); cc. 1277-1278, n. 7 (24 dicembre 1242); cc. 1278-1279, n. 8 (19 settembre 1242).

<sup>218</sup> Op. cit., cc. 1282-1283, n. 11.

<sup>219</sup> Op. cit., cc. 1256-1258, n. 434 (1242). Il podestà imperiale allora in carica avrebbe concluso il proprio mandato alla fine del 1242. Le pressioni per la fuoriuscita dei Vercellesi dall'alleanza con l'impero venivano certamente anche dal marchese di Monferrato, il quale nel 1242 aveva abbracciato il fronte leghista insieme con i marchesi del Carretto di Ceva.

gravitante intorno alla potente famiglia degli Avogadro. Ruffino Avogadro nel 1231 aveva ricoperto la carica di «potestas militum»<sup>220</sup> e svolgeva ora un ruolo di primo piano nella delicata operazione di acquisto della giurisdizione vescovile, che lo avrebbe condotto, in seguito agli eventi del 1243-1247, ad assumere di fatto la guida della parte popolare. A opporsi a questo programma era però l'altra sezione dei *militēs* raccolta intorno alla famiglia dei Bicchieri. Questa parte, di provata fedeltà imperiale, temeva che il peso eccessivo conquistato dal Popolo nel governo comunale, una volta ottenuto il controllo completo dell'*episcopatus*, avrebbe comportato una politica sfavorevole ai diritti sugli uomini nei loro domini del contado<sup>221</sup>. I primi anni Quaranta corrispondono quindi a una fase immediatamente precedente la strutturazione in partiti dei popolari e dei *militēs* intorno alle due famiglie aristocratiche degli Avogadro e dei Bicchieri, che si svolge tutta intorno alla questione dell'acquisto dei diritti vescovili. Questo obiettivo, sostenuto dalle diverse componenti gravitanti sulle due società cittadine, chiarisce che i contenuti politici a cui queste forze si ispiravano erano centrati sul sostegno al comune nel portare al massimo livello di dispiegamento le proprie prerogative giurisdizionali e nell'ottenere la piena legittimazione dell'esercizio dei poteri pubblici. Dati questi presupposti, non stupisce che si fosse cercata e raggiunta un'intesa con una parte dei *militēs* cittadini: all'inizio degli anni Quaranta a Vercelli i popolari non si definivano attraverso la propria opposizione ai *militēs*, bensì attraverso il loro appoggio al comune, inteso come istituzione pubblica, rappresentante e garante degli interessi dell'intera collettività. Per questa ragione la parte dell'aristocrazia militare legata ai Bicchieri che si opponeva a questo progetto è indicata nelle fonti prodotte in ambito comunale come *rebēlles*. L'assetto di potere che si creò in quegli anni ci pone di fronte alla necessità di distinguere il piano delle azioni politiche e legislative da quello delle forme istituzionali in cui il comune si presentava. Le decisioni normative avevano chiaro segno popolare: oltre al progetto di acquisto della giurisdizione vescovile, basta pensare all'obbligo di mettere tutti i castelli a disposizione del comune, all'affrancamento di tutti i servi del distretto e all'abolizione delle leggi a tutela delle giurisdizioni signorili. Tuttavia a livello istituzionale si avverte lo sforzo di continuare a presentare il comune come un'entità unitaria, capace di raccogliere al suo interno tanto le componenti espresse nelle due società di S. Stefano e di S. Eusebio, quanto i *militēs* gravitanti intorno agli Avogadro. Al di fuori di questa compagine di governo si pongono invece i ribelli raccolti intorno ai Bicchieri. Proprio in questi anni si istituisce un rapporto privilegiato fra alcune famiglie appartenenti all'alta aristocrazia militare quali gli Avogadro e i Tizzoni e le forze popolari incanalate nelle società e nei Paratici, che in seguito si tradurrà nell'assunzione di un esplicito ruolo di guida del partito popolare da parte di quelle stesse famiglie<sup>222</sup>. La delicata e complessa operazione diplomatica di acquisto del distretto vescovile, guidata dal legato pontificio Gregorio di Montelongo, e il connesso passaggio di Vercelli dal fronte imperiale a quello leghista rappresentano quindi il quadro scatenante e il perno intorno al quale si avvia il processo di ridefinizione socio-politica interno al comune. A sua volta il mutato atteggiamento politico del papato, segnato da un nuovo pragmatismo e da un'inedita attenzione alle dinamiche sottese ai soggetti istituzionali con cui interagiva, influisce sulla definizione delle forze a cui si rivolgeva.

Terminata la reggenza del comune da parte del podestà imperiale, essa fu assunta all'inizio del 1243, con il diretto supporto delle due società di S. Stefano e di S. Eusebio, da due podestà cittadini, Ruffino Avogadro e Ardizzone di Biandrate, detto «de Ivacho»<sup>223</sup>. Si tratta di due

---

<sup>220</sup> BSSS VIII, pp. 160-171, n. 109, attestazione a p. 171.

<sup>221</sup> Alcuni documenti mostrano gli Avogadro intenti nel perseguire una politica di usurpazione dei castelli vescovili in linea con le intenzioni dei Popolari più determinati a portare a dissoluzione i poteri pubblici del vescovo: l'11 aprile 1240 il messo del podestà di Vercelli ordina a Giovanni Avogadro di restituire al comune il castello di Masserano, che è rimesso alla custodia dei consoli dell'omonimo luogo, i quali lo devono custodire a nome di Vercelli (*I Biscioni*, I/1, cit., pp. 160-161, n. 59). Tre giorni dopo i consoli di Masserano restituiscono il castello ai rappresentanti di Vercelli, i quali rimettono al vescovo «omnia iura que ipse dominus episcopus habet in ipso castro et rebus»: *I Biscioni* II/1, a cura di R. ORDANO, Torino 1970, (BSSS 181), pp. 28-29, n. 11. A dicembre i rappresentanti del podestà imperiale dichiaravano inoltre che il podestà e i giudici erano pronti a rendere giustizia al vescovo e ai suoi uomini che volevano denunciare gli Avogadro e i loro alleati in relazione alle usurpazioni di Biella: *I Biscioni*, I/1, cit., pp. 163-164, n. 62.

<sup>222</sup> Si veda ARTIFONI, *Itinerari di potere* cit. p. 270.

<sup>223</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1279-1281, n. 9, cc. 1283-1284, n. 12.



personaggi che avrebbero in teoria dovuto garantire l'unità politica cittadina, necessaria a portare a compimento l'operazione di acquisizione del *districtus*, ma che di fatto imponevano un segno decisamente popolare a quella fase politica: Ruffino Avogadro rappresentava quelle famiglie di *milites* vicine ai popolari e favorevoli a strappare la giurisdizione al vescovo, in opposizione alla fazione raccolta intorno ai Bicchieri<sup>224</sup>, mentre Ardizzone «de Ivacho», compariva fra gli ufficiali vercellesi condannati dal papa nel 1237 per la politica antivescovile<sup>225</sup>. Si assiste quindi alla presa del potere da parte di una coalizione allargata di popolari e *milites*, finalizzata alla conquista dei diritti vescovili, che trova espressione in un assetto istituzionale eccezionale, con due podestà interni, supportati dalle due società: solo dopo l'avvenuto acquisto della giurisdizione episcopale sarebbe ripresa la nomina regolare dei podestà forestieri. La connotazione popolare del governo dei due podestà cittadini è ben attestata dalle azioni politiche di quei mesi: il primo di gennaio, pur essendo ancora formalmente in carica per l'ultimo giorno il podestà imperiale, si decretava che non si potevano prendere decisioni «super emendis equorum et restitutione dampni» se non con il consenso dell'intera credenza, a cui dovevano necessariamente partecipare anche i duecento Paratici<sup>226</sup>; il 5 gennaio erano emanati alcuni statuti che attribuivano poteri di governo e particolari privilegi ai consoli delle due società vercellesi. Questi ultimi ricevevano il compito di difendere la città, erano esentati dal divieto di portare armi ed erano sciolti dai bandi e dalle pene emessi contro di loro; infine si obbligavano i futuri podestà a mantenere indenni i consoli, i giudici e i *milites* delle società<sup>227</sup>. Il governo della città passava cioè chiaramente per la partecipazione alle due società, in cui erano presenti elementi sociali molto eterogenei, ma capaci di coordinarsi con una parte dell'aristocrazia militare non solo per salvaguardare l'unità cittadina, ma per potenziarla. Contemporaneamente si preparava l'abbandono della parte imperiale, provvedendo a cassare le costituzioni emanate da Federico contro i ribelli dell'impero, rei del crimine di lesa maestà<sup>228</sup>.

La situazione socio-politica che si era creata a Vercelli fu sfruttata dal legato pontificio Gregorio di Montelongo, che mirava, con l'appoggio del marchese di Monferrato, a riguadagnare Vercelli all'alleanza milanese<sup>229</sup>. Se gli interventi di Gregorio IX avevano ancora cercato di imporre il progetto di tutela dei diritti ecclesiastici, pur con una nuova attenzione alle prassi di governo e alle forze sociali operanti nel comune, ora la politica pontificia, costretta a misurarsi in primo luogo sul problema della lotta contro l'imperatore, subiva una completa inversione di rotta. Il legato papale Gregorio di Montelongo era disposto a barattare l'alleanza di Vercelli con la giurisdizione vescovile sull'*episcopatus*.

Nei primi mesi del 1243 i rappresentanti di Vercelli avevano reso note le proprie richieste, centrate ovviamente sulla tanto anelata attribuzione della giurisdizione vescovile, che furono accettate dai procuratori nominati dal legato<sup>230</sup>. Nei giorni precedenti alla formalizzazione del contratto di

---

<sup>224</sup> Nel 1231 Ruffino Avogadro è attestato come «potestas militum» (BSSS VIII, pp. 160-171, n. 109) e nel 1243 risulta fra i creditori del comune, in quanto l'anno precedente aveva ricoperto la carica di clavario (*Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1279-1281, n. 9). Francesco Panero nota che, dal momento che la *societas militum* non è attestata a Vercelli, potrebbe trattarsi di un gruppo organizzato di *milites* operante all'interno di una delle due società di S. Eusebio e di S. Stefano: PANERO, *Particolarismo ed esigenze comunitarie* cit. p. 249, nota 30.

<sup>225</sup> Reg. Vat. 18bis, ff. 322v.-324r, cfr. sopra nota 204.

<sup>226</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1281-1282, n. 10.

<sup>227</sup> Op. cit., cc. 1283-1290, nn. 12-18 (5 gennaio 1243).

<sup>228</sup> Op. cit., cc. 1261-1264, n. 443.

<sup>229</sup> Per la nomina a legato pontificio di Gregorio di Montelongo: J.F. BÖMHER, *Regesta imperii V/2*, a cura di J. FICKER, E. WINKELMANN, Hildesheim 1971, pp. 1235-1236, n. 7211. Sugli interventi di Gregorio legato papale resta fondamentale il lavoro di G. MARCHETTI-LONGHI, *La Legazione in Lombardia di Gregorio da Montelongo negli anni 1238-1251*, in «Archivio della Società romana di storia patria», XXXVI (1913), pp. 225-285, XXXVII (1914), pp. 139-266, XXXVIII (1915), pp. 283-362, pp. 591-675. Si vedano anche: C. ESPOSITO, *Contributo per un'indagine sui rapporti di Gregorio da Montelongo legato papale (1238-1251) con le istituzioni ecclesiastiche dell'Italia settentrionale*, in «Novarien», 27 (1997), pp. 95-130.

<sup>230</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1396-1399, n. 2 (Appendice): in relazione alla vendita della giurisdizione della chiesa vercellese il comune chiedeva la garanzia dell'approvazione del capitolo di Vercelli, dell'arcivescovo di Milano, del futuro vescovo di Vercelli, del futuro pontefice, dei cardinali, e ovviamente dello stesso legato. Le condizioni imposte dal comune sulla questione della giurisdizione episcopale furono accettate dai rappresentanti del legato, alla presenza della credenza, il 9 marzo 1243: *I Biscioni*, I/1, cit., pp. 182-183, n. 82. Per la procura affidata dal

vendita delle prerogative pubbliche nel territorio dell'*episcopatus* al comune, oltre a sciogliere i Vercellesi dall'interdetto e dalla scomunica in cui erano incorsi a causa del favore accordato all'imperatore<sup>231</sup>, il legato aveva provveduto ad adempiere a tutte le condizioni che erano state imposte dai Vercellesi: il capitolo e tutto il clero eusebiano, con il consiglio dell'eletto milanese, approvavano la vendita e il legato assolveva il comune da ogni impegno di fedeltà precedentemente contratto con Federico, prendendo poi, a nome del papa, la città sotto la protezione pontificia e garantendo che essa sarebbe stata compresa in qualsiasi accordo di pace o di tregua con la *pars imperii*<sup>232</sup>.

Fra le condizioni imposte dai Vercellesi e accettate dal legato compariva la promessa di far loro ottenere dal pontefice due privilegi: il primo riguardava l'impossibilità di scomunicare la città senza che la giusta causa fosse riconosciuta legittima anche da una commissione di sapienti e il secondo garantiva che nessuna persona laica o ecclesiastica potesse giudicare un Vercellese al di fuori del distretto in forza di una lettera apostolica<sup>233</sup>. Con questo atto di fatto si ratificava lo statuto che vietava l'uso delle deleghe apostoliche in pregiudizio alla giurisdizione civile del comune, avvallando la politica di protezione delle prerogative pubbliche portata avanti dal governo di unità filopopolare<sup>234</sup>. È evidente che il legato pontificio era disposto a cedere alle pretese del comune sia per ciò che concerneva la giurisdizione episcopale, sia più in generale sulla tutela della *libertas ecclesiae*, in precedenza sostenuta strenuamente dal papato. Secondo una linea già avviata sotto il pontificato di Gregorio IX, le ragioni politiche della conquista del maggior numero di alleati possibili al fronte antiimperiale avevano ora la meglio sulla tutela dei diritti della chiesa. È questo un atteggiamento che sarebbe divenuto programmatico sotto il pontificato di Innocenzo IV, quando la lotta fra papato e impero assunse un carattere onnicomprensivo, con l'obiettivo esplicito di giungere alla deposizione dell'imperatore.

Il contratto di vendita della giurisdizione vescovile per 9000 lire pavesi fu concluso il 22 aprile del 1243 «pro maxima utilitate et pro bono statu Ecclesie Romane et Ecclesie Vercellensis, cum Ecclesia Romana et Ecclesia Vercellensis indigerent auxilio et iuvamine comunis et hominum Vercellarum, et ut dictum comune et homines et earum auxilium et iuvamen facilius provocentur», decretando contemporaneamente il recupero di Vercelli alla *pars ecclesiae*. A ricevere la piena giurisdizione a nome del comune «in castris et villis et locis terris et hominibus spectantibus seu pertinentibus ad ipsam Ecclesiam seu Episcopatum citra Padum, et ultra Padum in loco et curte et territorio Casalis Sancti Evasii et hominibus ipsius loci» furono i consoli della società di S. Eusebio<sup>235</sup>. Dal momento che il contratto non poteva essere ratificato né dal vescovo né dal papa a causa della vacanza delle due sedi, il legato si impegnava, col consenso del capitolo, a farlo approvare dal presule e dal futuro pontefice coadiuvato dai cardinali romani, non appena fossero stati eletti<sup>236</sup>. La contropartita era ovviamente la fedeltà di Vercelli alla chiesa e allo schieramento leghista capeggiato da Milano, fatto questo suggellato anche dall'assunzione della carica podestarile del milanese Guglielmo di Soresina.

---

legato agli abati di S. Genuario e di S. Stefano: pp. 179-182, nn. 80-81. Il 15 marzo i Vercellesi acconsentono all'arrivo in città del legato e degli ambasciatori milanesi, dopo che questi ultimi avevano a loro volta dato risposta affermativa alla richiesta degli ambasciatori di Vercelli di recarsi in città muniti di un *instrumentum* del comune di Milano per adempiere alle richieste dei Vercellesi: pp. 187-188, n. 87.

<sup>231</sup> Op. cit., pp. 259-260, n. 166 (28 marzo 1243).

<sup>232</sup> Op. cit., pp. 188-190, n. 88 (6 aprile 1243); pp. 174-175, n. 74; pp. 178-179, n. 79 (21 aprile 1243). Lo stesso giorno il legato arbitrò anche in una controversia che contrapponeva il comune al monastero di S. Silano di Romagnano: pp. 175-76, n. 75.

<sup>233</sup> Op. cit., pp. 176-177, n. 76; pp. 177-178, n. 77 (21 aprile 1243).

<sup>234</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1225, n. 352. Su questo argomento si vedano: P.G. CARON, *La giurisdizione ecclesiastica negli statuti medioevali del comune di Vercelli*, in *Vercelli nel secolo XIII* cit., pp. 357-378, in particolare pp. 364-370; ID., *Un concordat au Moyen Age: l'accord de 1243 entre la commune de Verceil et le legat pontifical Grégoire de Montelongo*, in «Recueil de mémoire et travaux publiés par la Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit écrit», 13 (1985), pp. 55-60, in particolare p. 58.

<sup>235</sup> Si tratta di due notai: *I Biscioni*, I/1, cit., pp. 190-93, n. 89.

<sup>236</sup> Op. cit., cit., pp. 190-93, n. 89: al vescovo è tuttavia riservata la giurisdizione minore. Il comune è messo in possesso della giurisdizione vescovile il 1 maggio 1243 (pp. 137-138, n. 45) e il 7 dello stesso mese i canonici ratificano la vendita effettuata dal legato (pp. 141-144, n. 48); fra l'8 e il 17 di maggio il comune è messo in possesso dei singoli luoghi oggetto della vendita (pp. 144-158, nn. 49-55).

In seguito all'acquisto della giurisdizione il governo comunale diede piena attuazione alle linee politiche a cui si ispirava, causando così la frattura decisiva con la *pars* dei Bicchieri. Provvide immediatamente a emanare uno statuto che formalizzava l'obbligo di pagare il fodro e di sottomettersi alla giustizia del comune per tutti gli abitanti dei luoghi acquisiti<sup>237</sup>. Un'altra norma rendeva stabile la presenza in credenza di duecento membri dei Paratici eletti annualmente, confermando quindi l'indirizzo popolare del governo cittadino<sup>238</sup>. Subito dopo l'acquisizione della giurisdizione episcopale i nobili capeggiati da Pietro Bicchieri abbandonarono la città, rendendo così palese il loro disaccordo con le linee perseguite dal governo, che miravano inesorabilmente a rafforzare i diritti pubblici spettanti al comune a danno di tutte le isole di esenzione delle giurisdizioni signorili<sup>239</sup>. Il momento culminante di questa politica si realizzò con l'affrancamento di tutti i servi del distretto, sancita da uno statuto del 10 luglio 1243, che decretava altresì la cancellazione di tutte le norme che fino ad allora avevano garantito la sussistenza delle giurisdizioni signorili<sup>240</sup>.

Lo stesso giorno era emesso il primo bando contro i Bicchieri fuoriusciti e accusati di rifiutare l'alleanza contratta con il comune di Milano<sup>241</sup>. I timori delle famiglie aristocratiche che avevano preso la via dell'esilio non erano stati dunque infondati. Costoro tuttavia, con il sostegno del vicario imperiale e del comune di Ivrea, avevano occupato alcune terre del distretto vercellese e avevano fortificato numerosi castelli con l'aiuto degli abati di S. Andrea e di S. Stefano. Il comune si rivolse a questo proposito a Innocenzo IV, chiedendogli l'approvazione dell'acquisto della giurisdizione vescovile e il rilascio dei privilegi sopra menzionati fra le condizioni imposte dai Vercellesi. Si sottoponeva poi al pontefice la questione dei ribelli: Pietro Bicchieri e i suoi alleati, dopo aver giurato con gli altri Vercellesi i mandati del legato, si erano rifiutati di partecipare all'ambasciata diretta al comune di Milano e avevano munito contro la chiesa i loro possessi e castelli, precedentemente acquistati sottraendoli proprio al patrimonio ecclesiastico. In questo modo si connotavano come partito di *rebeldes*, muovendo guerra contemporaneamente alla chiesa e al comune di Vercelli; a questo scopo avevano sollecitato l'intervento del re e del vicario imperiale Manfredi Lancia, i quali avevano attaccato il distretto vercellese, compiendo numerose devastazioni. Il comune proponeva quindi che il bando perpetuo emesso contro i fuoriusciti fosse accompagnato dalla scomunica e che tutti i beni dei traditori fossero confiscati e assegnati per sempre al comune. Lo stesso si chiedeva per l'abate di S. Stefano (un membro della famiglia Bondoni) che aveva accolto e aiutato i ribelli, e per l'abate di S. Andrea, Tommaso Gallo, che aveva costretto gli abitanti delle proprie terre a giurare fedeltà al ribelle Pietro Bicchieri. Il pontefice avrebbe inoltre dovuto annullare i bandi e le pene imposte a Vercelli dall'imperatore, assicurare la ricostruzione del ponte sul Po e la restituzione al comune dei castelli di Cuniolo e Torcello. I Vercellesi chiedevano ancora al papa di confermare l'eletto vercellese, Martino Avogadro, di assicurare che il comune non sarebbe potuto essere chiamato in causa per la distruzione della casa di Pietro Bicchieri e neppure da qualsiasi chierico che fosse stato costretto a «mutuare communi». Allo stesso modo non doveva essere ritenuto responsabile per i danni apportati alla chiesa di S. Andrea e il podestà e i suoi collaboratori non avrebbero potuto essere sottoposti a interdetto e scomunica o essere chiamati in causa per azioni compiute «occasione inscripti regiminis». Gli ambasciatori dovevano poi insistere presso il pontefice per essere esentati dal «subsidium cruce signatorum» se, come si temeva che accadesse, le truppe imperiali avessero attaccato la

---

<sup>237</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., c.1298, n. 20.

<sup>238</sup> Op. cit., c.1298, n. 21.

<sup>239</sup> FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., pp. 233-234, 238: fra i nobili fuoriusciti, oltre ovviamente ai Bicchieri, figuravano le famiglie che avevano dato vita al primo comune, come per esempio i Bondoni, i Cavaglià, i de Benedetti, insieme con l'abate di S. Andrea, Tommaso Gallo. Costoro erano sostenuti dall'alleanza con il vicario imperiale Manfredi Lancia, con il conte Pietro di Valperga di Masino e con altri grandi signori del Canavese. Si rifugiarono proprio nella fascia di confine fra Vercelli e Ivrea, dove si trovavano pure i possessi della canonica di S. Andrea.

<sup>240</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1315-1320, n. 27.

<sup>241</sup> BSS VIII, pp. 201-203, n. 124.

città<sup>242</sup>. Le richieste del comune erano già impostate secondo la logica che avrebbe seguito la chiesa: i *rebelle* erano chiaramente connotati come avversari politici del comune e come traditori della chiesa romana, fatto questo che automaticamente saldava invece il comune di orientamento popolare alla *pars ecclesiae* e anzi lo proponeva come un campione della lotta contro l'imperatore. La posizione assunta ora dal comune in opposizione al partito filoimperiale, oltre a cancellare dalla memoria il fatto che solo pochi anni prima Vercelli aveva abbandonato lo schieramento papale per quello di Federico, lo metteva in posizione tale da avanzare pretese di trattamenti particolari: l'impunità dalle sanzioni ecclesiastiche, l'esenzione dall'obbligo di comparire dinanzi alla giustizia ecclesiastica per azioni contro i chierici, il diritto di imporre mutui al clero. Ciò che il comune di Vercelli stava di fatto affermando dinanzi al nuovo pontefice era la propria totale autonomia politica, che comprendeva la possibilità di agire oltre che contro il partito avverso, anche contro i chierici che vi avevano aderito. La logica delle alleanze politiche prevaleva evidentemente su quella del rispetto dei diritti e dei privilegi giudiziari degli ecclesiastici.

L'orientamento popolare continuò all'interno del comune fino a giungere nel 1246 alla formazione di un nuovo organo societario, la *societas Communitatis*, che nasceva da una scissione avvenuta all'interno della società di S. Stefano<sup>243</sup>. Contemporaneamente la società di S. Eusebio era tagliata fuori dal governo della città, perché si era dimostrata incline a una riconciliazione con il fuoriuscito Pietro Bicchieri. La medesima posizione era stata condivisa dal podestà Guglielmo di Soresina, il quale, infatti, nel marzo del 1246 si rifugiò a Milano, portando con sé alcuni cittadini vercellesi come ostaggi. Il governo della città, sempre più schiettamente popolare, fu allora assunto dalle società di S. Stefano e della Comunità. Segno di questa presa di potere sono alcuni provvedimenti inseriti negli statuti il 15 marzo 1246, con i quali il consiglio attribuiva ai consoli delle due società la custodia della città e la facoltà di emendare e di emanare gli statuti<sup>244</sup>. Sempre il 15 marzo si riaffermava con uno statuto la giurisdizione del comune di Vercelli sulle terre e sugli uomini del vescovo, così come sancito dalla vendita<sup>245</sup> e il 10 luglio 1247 era rinnovato il bando contro i Bicchieri e il loro partito, anch'esso ora inserito solennemente negli statuti cittadini, in modo da attribuirgli un preciso significato di programma politico<sup>246</sup>.

Nonostante la forza del partito popolare all'interno della città, continuavano le pressioni dei fuoriusciti e il vescovo Martino Avogadro si opponeva strenuamente alla vendita dei diritti ecclesiastici effettuata con la mediazione del legato pontificio, di cui infatti non aveva ancora concesso la conferma<sup>247</sup>. La situazione era tale da rendere necessaria una pacificazione fra le due parti, anche perché, se non fosse stato possibile ottenere la conferma dell'acquisizione del *comitatus* dal vescovo, solo l'imperatore avrebbe potuto legittimarla con la propria approvazione. Con la pacificazione fra Popolari e fuoriusciti ghibellini si sarebbe ricreata la situazione politica interna che aveva visto, fra gli anni Trenta e il 1242, agire fianco a fianco le due componenti sociali. La presenza al governo dei Bicchieri insieme con il partito avverso, avrebbe nuovamente garantito

---

<sup>242</sup> Si chiedeva ancora che il papa confermasse i mercati che si tenevano a Vercelli e approvasse una serie di provvedimenti specifici contro Tommaso Gallo: *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc., n. 1427-1456, n. 17 (Appendice). Si tratta delle istruzioni date agli ambasciatori del comune di Vercelli che dovevano essere sottoposte a Innocenzo IV. Il documento è datato dall'Adriani intorno alla metà del 1244. I Bicchieri e i loro seguaci minacciavano fra l'altro il borgo franco di Piverone, azione a cui il comune rispose con uno statuto emanato dal podestà Guglielmo da Soresina che sanciva l'appartenenza di Piverone alla giurisdizione vercellese: cc. 1300-1305, n. 25 (10 gennaio 1244).

<sup>243</sup> Si veda ARTIFONI, *Itinerari di potere* cit. p. 269, p. 276 nota 12. Il 13 marzo del 1246 sono confermati gli statuti della *societas Communitatis* (*Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1338-1339, n. 57) alla quale è assegnata la terza parte delle cariche comunali (c. 1337, n. 54). Fra il 13 e il 15 marzo sono emanate norme che obbligano i podestà vercellesi a garantire la sussistenza della nuova società (c. 1333, n. 52), dei suoi statuti, dei suoi patti e dei suoi bandi (c. 1329, n. 44). I reciproci rapporti della società di S. Stefano e di S. Eusebio sono definiti in uno statuto dell'agosto 1247 (cc. 1379-1386, n. 93).

<sup>244</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1332-1333, n. 51; cc. 1322-1323, n. 28. I consoli delle due società sono inoltre dichiarati indenni dalle obbligazioni verso il comune: cc. 1326-1327, n. 38. In quel periodo i consoli della Comunità e di S. Stefano agiscono accanto al podestà nelle operazioni di governo: cc. 1329-1330, n. 45; cc. 1331-1332, n. 49.

<sup>245</sup> Op. cit., c. 1325, n. 34.

<sup>246</sup> Op. cit., cc. 1306-1315, n. 26.

<sup>247</sup> SAVIO, *Piemonte* cit., p. 493. Sull'avanzata dei fuoriusciti nella conquista del distretto vercellese si veda: FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., pp. 240-241.

ai primi che gli indirizzi politici del comune avrebbero salvaguardato anche i propri diritti signorili<sup>248</sup>. Nell'aprile del 1248 la credenza decretava dunque «quod concordia fieri deberet inter commune Vercellarum ex una parte et Petrum Bicchierium et sequaces eius ex altera». Ciò doveva però avvenire con il consenso del papa o del cardinale legato Ottaviano degli Ubaldini, facendo salvi tutti i mandati della chiesa<sup>249</sup>. Pochi giorni dopo si provvedeva infatti alla cancellazione dei bandi emessi contro i fuoriusciti e si formalizzava la pace con i conti di Cavaglia e con Pietro Bicchieri<sup>250</sup>. In questa fase il comune di Vercelli tentò di destreggiarsi in un delicato equilibrio politico che mirava a mantenere l'alleanza con la chiesa, pur aprendosi alla possibilità di un accordo con il partito avversario. Era chiaramente un assetto molto precario, tant'è che già nell'autunno del 1248 si assisté a un nuovo e drastico ribaltamento della situazione: l'aristocrazia ghibellina capeggiata dai Bicchieri, dopo essere rientrata in un governo unitario con i popolari, prese il potere causando la fuoriuscita della *pars* guidata dagli Avogadro e decretando così il fallimento della politica popolare degli anni precedenti<sup>251</sup>. Il ribaltamento della situazione politica vercellese è reso evidente dall'operazione di riciclo del bando contro i Bicchieri inserito negli statuti nel 1247: vi si cancellarono infatti date e nomi e si invertirono i riferimenti al papa e all'imperatore, per poi attribuirlo alla parte popolare guidata dagli Avogadro<sup>252</sup>. Rispetto agli anni intorno al 1243, gli assetti politici e i connessi avvicendamenti al potere, sembravano ora disegnarsi intorno a due partiti che si definivano per contrapposizione: il primo popolare e guidato dagli Avogadro e il secondo riconducibile ai *milites* e raccolto intorno ai Bicchieri.

In sintesi, il papato aveva finito per appoggiare a Vercelli il partito popolare sostenitore delle prerogative comunali che più chiaramente si opponevano alla tutela della *libertas ecclesiae*. In precedenza, al tempo di Onorio III e del suo legato Ugolino d'Ostia, futuro Gregorio IX, queste forze avevano invece rappresentato uno dei principali motivi di conflitto fra la chiesa e i comuni cittadini. Il tentativo fatto allora di sopprimere le società e di fermare in qualche modo lo sviluppo di tali trasformazioni sociali era destinato a rimanere sterile, e fu invece proprio il superamento di questa difficoltà di interazione a decretare un nuovo corso nelle relazioni fra i comuni e il papato<sup>253</sup>. Si stava preparando quella connessione fra *pars ecclesiae* e forze popolari che, con la sollecitazione della lotta contro Federico II, a partire da Innocenzo IV caratterizzò la seconda metà del secolo.

Se confrontiamo gli esiti delle vicende di Ivrea e di Vercelli, risulta chiaramente che il diverso atteggiamento tenuto del papato nei confronti dei due comuni è dovuto alla necessità da parte della chiesa romana di ampliare il più possibile il fronte antiimperiale, via via che il conflitto con Federico II assume toni sempre più aspri. Questo aspetto della questione si collega però strettamente con la situazione politica, sociale ed economica dei due centri subalpini: l'intesa con Vercelli, potente alleata piemontese di Milano era infatti altamente appetibile per il fronte leghista, al quale avrebbe portato aiuti militari e finanziari. Il comune eusebiano dal canto suo non aveva esitato a sfruttare questa situazione per perseguire i propri obiettivi politici di acquisizione dei diritti di giurisdizione legalmente detenuti dal vescovo. Come si è visto, la spregiudicatezza con cui Vercelli mercanteggia la propria adesione ai due schieramenti è in gran parte da attribuire alla politica propugnata dalle forze popolari, composte da un gruppo eterogeneo di famiglie che fondavano la propria fortuna non solo su possessi terrieri e giurisdizioni signorili nel contado, ma anche su attività commerciali e artigianali per lo sviluppo delle quali era assai vantaggioso un completo dispiegamento del controllo comunale su un territorio il più vasto possibile intorno alla città. Nulla di tutto questo si verificò invece a Ivrea, dove lo stretto connubio istituzionale fra

---

<sup>248</sup> Questa tesi è sostenuta da FONSECA, *Ricerche sulla famiglia dei Bicchieri* cit., pp. 241-243.

<sup>249</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., c. 1242 a margine.

<sup>250</sup> BSSS VIII, pp. 201-202, n. 124; *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1306-1315, n. 26. Della pacificazione non è rimasto il testo ma soltanto le aggiunte a margine negli statuti: c. 1242 a margine. Si veda anche MANDELLI, *Il comune di Vercelli* cit., I, pp. 303-305.

<sup>251</sup> Quando i filoimperiali prendono il governo della città, la reggenza del comune è assunta dal podestà Enrico de Lomello, imposto da Federico II.

<sup>252</sup> *Statuta Communis Vercellarum* cit., cc. 1306-1315, n. 26.

<sup>253</sup> Si veda BAIETTO, *Una politica per le città* cit., pp. 225-299.

vescovo e comune risulta ancora pienamente confermato per tutta la prima metà del secolo XIII. Alla persistenza di questo assetto di potere contribuì l'azione di Innocenzo III, il quale aveva promosso a Ivrea la sperimentazione di un nuovo tipo di rapporti fra episcopato e papato, fondato su uno stretto controllo del pontefice sui presuli e sull'attuazione delle politiche pontificie di tutela dei diritti ecclesiastici. Anche il tentativo di ampliare i margini della propria autonomia mediante la promulgazione di alcuni statuti che miravano a limitare i poteri del vescovo, attuato negli anni Trenta dal comune eporediese, si risolse in un sostanziale fallimento. Una simile situazione, unita a un pressoché assente sviluppo istituzionale di forze sociali di tipo popolare, non lasciava spazio per le complesse manovre politiche attestate per Vercelli. Sono le situazioni socio-politiche interne, complicate dagli schieramenti sovraregionali, a determinare il peso e il tono degli interventi del papato sui comuni cittadini: a una generalizzata azione di difesa delle prerogative vescovili minacciate dalle città, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta si sostituisce da parte del papato un'attenta valutazione delle situazioni locali, delle forze in campo e delle possibilità di sfruttamento da queste offerte a vantaggio della politica pontificia. Allo stesso tempo però questo tipo di intervento dei pontefici e dei loro delegati contribuisce a offrire alle forze operanti politicamente a livello locale nuovi argomenti e occasioni per definirsi e organizzarsi. Di qui la necessità di tener presenti, nello studio della politica comunale del secolo XIII e dei suoi rapporti con il mondo ecclesiastico, sia il livello di interazione locale delle due istituzioni, sia la ricaduta su di esso dell'evoluzione di una politica pontificia rivolta alle città e ai vescovi.